



**F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 507 DEL 27 giugno 2001**

**DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

“ “ “ N. 57

**DEFERIMENTI**

**DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**VICENZA**

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alfredo Mensitieri, V. Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, dal dott. Franco Corbo, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, del Sostituto Procuratore Federale dott. Stefano Palazzi e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell'11 giugno 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

**1) Il deferimento del Procuratore Federale**

Con provvedimento del 8/2/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Capucho Neves Jedais, noto come "Jeda", e Leoni Andrè Augusto, noto come "Dedè", calciatori tesserati per la Soc. Vicenza, per rispondere entrambi della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere, in concorso con terzi non tesserati e mediante l'uso di passaporti portoghesi falsi, conseguito lo scopo illecito di ottenere il tesseramento come "comunitari" in favore della Soc. Vicenza Calcio non avendone titolo. Alla riunione del 2/4/2001, il Procuratore Federale chiedeva la di trasmissione degli atti al proprio Ufficio per "una migliore formulazione del capo di incolpazione" e la Commissione, ritenuta l'opportunità della richiesta, disponeva in conformità.

Con successivo provvedimento del 9/4/2001 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- 1) Capucho Neves Jedais, calciatore tesserato per la Soc. Vicenza, e Sagramola Rinaldo, direttore generale della Soc. Vicenza, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere conseguito, in concorso tra loro e con terzi, lo scopo illecito di ottenere il tesseramento come "comunitario" mediante l'uso di un passaporto contraffatto, non avendone titolo;
- 2) Leoni Andrè Augusto, calciatore tesserato per la Soc. Vicenza, e Briaschi Massimo, procuratore sportivo, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere conseguito, in concorso tra loro e con terzi, lo scopo illecito di ottenere il tesseramento come "comunitario" mediante l'uso di un passaporto contraffatto, non avendone titolo;
- 3) Sagramola Rinaldo, direttore generale della Soc. Vicenza, e Briaschi Massimo, procuratore sportivo, per violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per avere il primo fatto ricorso alla mediazione del secondo al fine di perfezionare i tesseramenti dei due calciatori ed il secondo prestato al medesimo scopo la propria attività di mediazione;
- 4) Sagramola Rinaldo, direttore generale della Soc. Vicenza, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere sottoscritto in data 16 maggio 2001 una dichiarazione mendace, prodotta alla Commissione Operazioni Estere, attestante il mancato utilizzo di mediatori nell'acquisto del calciatore Capucho Neves Jedais;
- 5) la Soc. Vicenza per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S. in ordine alle condotte ascritte ai propri tesserati.

Dall'atto di incolpazione si evince che la società veneta aveva acquisito le prestazioni sportive dei calciatori "Jeda" e "Dedè" per la stagione sportiva 2000-2001, rispettivamente a titolo di cessione definitiva e di prestito gratuito, alla conclusione di trattative condotte con i dirigenti delle Società brasiliane cedenti dal Sagramola, con la costante ed attiva collaborazione del Briaschi, il quale non aveva ricevuto alcuna procura da parte dei calciatori interessati.

L'accordo per la cessione del "Dedè" era subordinato al conseguimento dello status di "comunitario" ed analoga condizione era inserita nell'originaria bozza di accordo per la cessione del "Jeda", il cui contratto definitivo, pur non sottoposto a tale clausola risolutiva espressa, prevedeva, comunque, un diverso e maggiore corrispettivo nell'ipotesi di assunzione dello status di "comunitario".

Il Sagramola aveva quindi richiesto e perfezionato il tesseramento di entrambi i calciatori quali "comunitari", in relazione a passaporti apparentemente rilasciati dalle Autorità portoghesi. Tali documenti venivano in seguito sottoposti a sequestro dalla Questura di Vicenza in quanto ritenuti falsi. In conseguenza, la Soc. Vicenza ha richiesto la modifica del tesseramento del "Jeda" da "comunitario" ad "extracomunitario" ed ha ceduto il "Dedè" alla Società brasiliana Campinas.

## **2) Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, Massimo Briaschi ha presentato una memoria difensiva, nella quale in via preliminare si eccepisce il difetto di competenza della Commissione Disciplinare, in quanto, ai sensi del disposto di cui all'art. 14 del Regolamento di Procuratori Sportivi, entrato in vigore nella sua attuale formulazione in data 1/1/1998, "l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei procuratori sportivi sono demandati esclusivamente alla relativa Commissione di cui all'art. 7 in sede disciplinare"; nel merito, si nega lo svolgimento di qualsiasi attività di mediazione in quanto l'intervento del Procuratore Sportivo si era limitato ad agevolare le comunicazioni tra le parti su talune decisioni già tra loro direttamente dibattute e

concordate. Ne consegue la richiesta di trasmissione degli atti per competenza alla Commissione in premessa indicata e, in subordine, la richiesta di proscioglimento.

Anche il calciatore Leoni ha presentato nei termini di rito una memoria difensiva nella quale, in via preliminare, si eccepisce il difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare, in quanto il calciatore, non essendo più tesserato per la Federcalcio dal 25/9/2000, non potrebbe essere destinatario di alcuna norma sanzionatoria contenuta nel C.G.S., in quanto la giurisdizione degli Organi di giustizia è limitata ai soggetti (persone ed organismi) elencati nell'art. 24 dello Statuto; nel merito, si sostiene l'assoluta estraneità del calciatore ai fatti contestati, sottolineando che costui non aveva alcun interesse all'utilizzazione di un falso passaporto in quanto prossimo al conseguimento della cittadinanza italiana, in effetti successivamente ottenuta. Ne consegue la richiesta, in via preliminare, della dichiarazione di difetto di giurisdizione e, nel merito, del proscioglimento da ogni addebito.

### **3) Il dibattimento**

Alla riunione dell'11/6/2001, sono comparsi il Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, il Vice Procuratore Federale dott. Stefano Palazzi, nonché il calciatore André Augusto Leoni detto "Dedè" assistito dall'avv. Valeria Geroni, il sig. Massimo Briaschi assistito dall'avv. Oberto Petricca, il dott. Rinaldo Sagramola assistito dal prof. Franco Coppi, l'avv. Francesca Coppi per il calciatore Capucho Neves e l'avv. Andrea Fabris per la Soc. Vicenza.

Il Procuratore Federale, dopo aver illustrato i motivi del deferimento, ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione sino a tutto il 30 giugno 2003 per Rinaldo Sagramola, a quella dell'interdizione di cui all'art 13 lett. d) del Regolamento Procuratori Sportivi fino al 30 giugno 2002 per Massimo Briaschi, a quella della squalifica fino al 30 giugno 2003 per Capucho Jedaias Neves e André Augusto Leoni, nonché a quella dell'ammenda di lire 1.000.000.000 per la Soc. Vicenza.

I patrocinatori dei deferiti, ribadite le eccezioni preliminari proposte nelle memorie difensive, hanno concluso chiedendo nel merito il proscioglimento dei propri assistiti per non aver commesso i fatti loro addebitati.

### **4) I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

a) Per quanto attiene all'eccepita carenza di giurisdizione, sostenuta in via preliminare dal difensore del calciatore Leoni in quanto costui, non più tesserato per la F.I.G.C. dal 25/9/2000, non potrebbe essere destinatario di alcuna norma sanzionatoria contenuta nel C.G.S., la Commissione ritiene che non sussistano motivi per disattendere il consolidato orientamento giurisprudenziale in tale materia (tra le altre: CAF 25 novembre 1981, C.U. n. 10/C, e 16 gennaio 1997, C.U. n. 16/C) in conformità del quale devono ritenersi assoggettati alla giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva tutti coloro che rivestono la qualità di tesserato al momento del fatto contestato, nulla rilevando la eventuale successiva perdita di tale status. Per mera completezza espositiva, comunque, va rilevato che il venir meno della qualità di tesserato non esclude in modo assoluto l'effettività delle sanzioni disciplinari eventualmente inflitte, come si evince dalla normativa dettata dallo Statuto federale in materia di condizioni ostative alla eleggibilità ovvero alla nomina a cariche federali.

b) Per quanto attiene all'eccepito difetto di competenza, sostenuto in via preliminare dalla difesa di Massimo Briaschi, in quanto, ai sensi del disposto di cui all'art. 14 del

Regolamento dei Procuratori Sportivi, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni nei confronti di tale categoria di soggetti sarebbe attribuito in via esclusiva alla Commissione prevista dall'art. 7 dello stesso Regolamento, la Commissione ritiene che risulti del tutto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale circa i limiti della giurisdizione "domestica" devoluta a tale organo. Infatti, le funzioni disciplinari previste dal più volte citato art. 14 vanno correlate, sia da un punto di vista letterale che da quello logico-sistematico, alla osservanza dei divieti ed alla ottemperanza dei doveri, specificatamente elencati dall'art. 12 e connaturati alla specifica attività di procuratore sportivo. Ne consegue che il procuratore sportivo, a cui l'art. 10, comma 4, impone l'osservanza delle "norme federali e regolamentari", qualora si renda responsabile di una violazione non riconducibile alle prescrizioni di cui all'art. 12, sarà sottoposto alla giurisdizione ordinaria. Irrilevante, sotto tale profilo, deve ritenersi la mancata inclusione della categoria dei procuratori sportivi nell'elencazione di cui all'art. 36 delle N.O.I.F., di natura sicuramente non tassativa e comunque formulata in epoca antecedente all'istituzione dell'albo dei procuratori sportivi, mentre la peculiarità delle funzioni svolte ed i consequenziali doveri ed obblighi, rendono il procuratore sportivo sicuramente assimilabile a quella categoria che l'art. 19, comma 2, del C.G.S. delinea come propria di "chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme federali", sancendo in tal modo i limiti di giurisdizione, ovvero di competenza, delle Commissioni Disciplinari. Ne deriva che anche tale eccezione va respinta.

c) Per quanto attiene alla non autenticità dei passaporti, apparentemente rilasciati dalle Autorità portoghesi ai calciatori "Jeda" e "Dedè" e in relazione ai quali la Soc. Vicenza richiese ed ottenne lo status di "comunitario", la Commissione ritiene che non possa sussistere dubbio di alcun genere. Tali documenti, infatti, sono stati ritenuti materialmente contraffatti dagli Organi di Polizia Giudiziaria ai quali vennero presentati, per un controllo ed una verifica, dal Sagramola il quale, allarmato dalle notizie che circolavano circa la presunta irregolarità delle posizioni di molti calciatori con "doppio passaporto", aveva confrontato i documenti in questione con la fotografia di un falso passaporto portoghese, relativo ad un calciatore dell'Udinese, riprodotta sulle pagine di un noto quotidiano sportivo, riscontrandone una sintomatica e preoccupante identità.

La valenza probatoria dei consequenziali atti di sequestro e degli elementi che li legittimavano (che sarà, ovviamente, sottoposta al doveroso vaglio del Giudice Ordinario) acquista in questa sede un rilievo determinante per il coacervo di riscontri, di natura testimoniale ovvero logica, acquisiti o deducibili dagli atti di questo procedimento.

Innanzitutto, è lo stesso calciatore Capucho a fornire una circostanza alquanto sintomatica della non autenticità del proprio passaporto "portoghese", avendo dichiarato al Collaboratore dell'Ufficio Indagini ".....mi fu richiesto dal Presidente Pavan se per caso io non avessi qualche parente in Portogallo per verificare se io potevo avere il riconoscimento della cittadinanza portoghese, fatto che poteva essermi utile. Chiesi ai miei genitori ma dagli stessi non ebbi alcuna risposta definitiva". E se gli stessi genitori del calciatore non furono in grado di fornire concrete indicazioni circa l'ascendenza portoghese, è impossibile ipotizzare che, in un brevissimo lasso di tempo, una persona del tutto estranea alla famiglia abbia scoperto e documentato, tra il Brasile ed il Portogallo, remoti vincoli di sangue, ignorati dagli stessi interessati.

In secondo luogo, è di particolare rilievo la fotocopia di un passaporto, di cui asseritamente era titolare il Capucho, inviata via fax alla sede del Vicenza da un albergo di Lisbona in data 23/5/2000 dal "solito" Pavan. Tale documento fotocopiato, come constatato da un funzionario negli uffici della Questura di Vicenza, era diverso dal passaporto pervenuto pochi giorni dopo al Vicenza, e da questa Società prodotto agli Organi Federali per far conseguire al proprio tesserato lo status di "comunitario", in quanto diverse erano l'indicazione dell'Autorità portoghese e la data di rilascio del documento. Tale circostanza

comprova non soltanto la non autenticità del passaporto, ma anche la facilità, se non la faciloneria, con cui venivano contraffatti tali documenti.

Ed anche la successione cronologica degli avvenimenti offre all'assunto un ulteriore riscontro di natura logica. Secondo quanto risulta dagli atti, invero, è pacifico che, nel momento della stipula degli accordi definitivi per la cessione dei due calciatori (marzo-aprile 2000), dai dirigenti brasiliani non era offerta alcuna concreta prova circa la possibilità di far loro conseguire la status di "comunitario": il che indusse la Società cessionaria ad inserire nella convenzione una clausola risolutiva espressa, che subordinava gli effetti dell'accordo all'acquisizione del predetto "status" entro il 30/6/2000.

È altrettanto pacifico che i passaporti "portoghesi" in questione pervennero al Vicenza nei termini previsti (maggio 2000), ossia dopo un lasso di tempo sicuramente incompatibile, secondo i dati di comune esperienza, con il perfezionamento di tutti gli adempimenti richiesti nelle corrette e complesse procedure amministrative.

Infine, e *ad abundantiam*, va sottolineato che i passaporti "portoghesi" in questione sono del tutto identici ad altri ritenuti contraffatti e sottoposti a sequestro da altre Autorità Giudiziarie, come constatato dallo stesso Sagramola e come successivamente verificato dal collaboratore dell'Ufficio Indagini.

d) Per quanto attiene alla responsabilità dei calciatori Capucho e Leoni in ordine alla contestata utilizzazione dei passaporti contraffatti di cui alla lettera c), la Commissione ritiene che non possano sussistere dubbi di sorta circa la consapevolezza da parte di costoro della non autenticità dei documenti di cui vennero in possesso e che produssero ai competenti Organi Federali.

Tale consapevolezza è stata esplicitamente ammessa dal Capucho nelle dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini e, per entrambi i calciatori, è inequivocabilmente comprovata dal fatto che i passaporti contenevano alcune indicazioni "personali" la cui falsità doveva *ictu oculi* essere palese ai diretti interessati, quali la titolarità di una carta d'identità portoghese rilasciata alcuni mesi prima e, addirittura, il domicilio nella capitale lusitana.

E poiché tale consapevolezza integra l'elemento soggettivo su cui si radica la responsabilità per la contestata violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., a entrambi gli incolpati deve essere inflitta la sanzione nella misura in seguito precisata, con conseguente sanzione nei confronti della Società di appartenenza ex art. 6, comma 2, del C.G.S.

e) Per quanto attiene alla concorrente responsabilità del Sagramola, Direttore generale della Soc. Vicenza, nell'uso dei passaporti contraffatti in questione, la Commissione ritiene che le circostanze indicate a suo carico nell'atto di deferimento, ed ulteriormente illustrate in sede dibattimentale dal Procuratore Federale, debbano essere considerate degli elementi di mero sospetto, senza assurgere al rango di prove inconfutabili, per il loro carattere generico ed equivoco.

Così, nella scontata ottica del "*cui prodest*", se da un lato è pacifico l'interesse della Società veneta (e quindi del Sagramola) al tesseramento dei due calciatori come "comunitari" (tanto da inserire il conseguimento di tale status quale condizione risolutiva espressa nel contratto di acquisto di Capucho e correlare a tale status una ben maggiore valutazione economica del Leoni), è ancora più evidente e pregnante l'interesse dei vari Careca, Pavan ed Edmar (non soggetti alla giurisdizione di questa Commissione) a tale risultato, che condizionava il lucroso trasferimento dei due calciatori, e che, soprattutto, doveva essere raggiunto entro un breve termine rescissorio (30/6/2000), difficilmente compatibile con il tempo necessario nelle corrette procedure amministrative in materia.

Parimenti, la proclamata ignoranza da parte del Sagramola della non autenticità dei passaporti potrebbe essere smentita dal fatto che il passaporto del Capucho prodotto agli Organi Federali non corrispondeva alla fotocopia inviata via fax qualche tempo prima dal

Pavan al Sagramola; ma la valenza probatoria di tale circostanza si affievolisce da un punto di vista logico se si considera che fu lo stesso Sagramola a consegnare spontaneamente la fotocopia in questione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Se il Sagramola, infatti, fosse stato consapevole della non autenticità del passaporto, avrebbe dovuto anche essere consapevole che il fax ne costituiva la prova documentale, per cui si sarebbe ben guardato dalla consegna, non richiesta e non necessitata, di un atto facilmente occultabile in quanto estraneo alla documentazione necessaria per le pratiche di tesseramento.

A ciò si aggiunga che nessuno dei protagonisti della vicenda in esame ha ipotizzato, direttamente o indirettamente, un coinvolgimento personale del Sagramola e che, al contrario, sia il Capucho che il Briaschi hanno riferito di reiterate assicurazioni fornite a costui dal Careca circa la possibilità per i calciatori di acquisire lo status di "comunitario". L'equivocità del quadro indiziario, pertanto, impone il proscioglimento del Sagramola da tale capo di incolpazione.

f) Per quanto attiene all'attività esperita dal Briaschi in occasione del trasferimento dei due calciatori dalle Società brasiliane di originaria appartenenza alla Soc. Vicenza, la Commissione ne ritiene provata la responsabilità per violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., con conseguenziale concorrente responsabilità del Sagramola, per essersi quest'ultimo avvalso della mediazione del primo e per aver negato tale circostanza in una dichiarazione datata 16/5/2001 alla Commissione Operazioni Estere.

In linea di fatto, gli atti processuali consentono di ricostruire con assoluta precisione i momenti salienti del comportamento del Briaschi. È costui, infatti, per sua stessa ammissione, che, in occasione del Torneo di Viareggio del febbraio 2000, offre la propria disponibilità al Careca per promuovere contatti con le Società italiane eventualmente interessate ai calciatori del Campinas. È sempre il Briaschi, come riferito dal Sagramola, in termini dalla valenza confessoria su tale capo d'incolpazione, a prospettare alla Soc. Vicenza, che sapeva interessata all'acquisto del Capucho, un incontro con il Careca, incontro che in effetti si realizzò il giorno 13/3/2000 in Roma e al quale partecipò lo stesso Briaschi.

Nel corso delle successive trattative, e fino alla conclusione delle stesse, la partecipazione del Briaschi, quale tramite tra i dirigenti delle Società interessate, è attiva e costante, concretandosi addirittura nella personale consegna del passaporto del Capucho nelle mani del segretario della Società veneta.

In linea di diritto, tale comportamento integra, in modo quasi emblematico, gli estremi di quella attività di mediazione che attualmente non è consentita ai procuratori sportivi in quanto preclusa ai soggetti dell'Ordinamento Federale "nello svolgimento di pratiche comunque attinenti al trasferimento o al tesseramento di calciatori" (art. 4, comma 1, del C.G.S.).

Può infatti disquisirsi se la figura del mediatore, prevista e vietata dalle Carte Federali, coincida perfettamente, o meno, con la descrizione normativa offerta dall'ordinamento civilistico ma, sotto tale profilo, ogni approfondimento appare ultroneo, in quanto è pacifico in causa che il Briaschi agì senza alcun vincolo di dipendenza o di rappresentanza con le Società interessate, perseguendo un interesse personale che, a suo dire, si sarebbe concretato nell'assumere, alla conclusione del trasferimento, le vesti di procuratore sportivo dei due calciatori: il che evidenzia quella "terzietà" che è propria dell'istituto della mediazione disciplinata dal Codice Civile e che, soprattutto, è tipica della figura di "faccendiere" di cui è ricco il mondo calcistico.

Pertanto, la Commissione ritiene che il Briaschi ed il Sagramola debbano essere dichiarati responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte nei relativi capi di incolpazione e che agli stessi debba essere inflitta la sanzione nella misura in seguito precisata. Conseguentemente la responsabilità a titolo oggettivo della Soc. Vicenza in ordine alla condotta ascritta al proprio tesserato.

## **5) La determinazione delle sanzioni**

Per quanto attiene alla determinazione delle sanzioni, la Commissione osserva preliminarmente che, a differenza di altre fattispecie, per la violazione della norma di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità, per cui il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito, per le Società, dall'art. 8 del C.G.S. e, per i tesserati, dall'art. 9 del C.G.S.

Entrambe le norme prevedono una vasta gamma di sanzioni, in via esclusiva o cumulativa, dalla semplice ammonizione alla retrocessione ad un campionato di categoria inferiore per la Società ovvero alla squalifica fino a 5 anni per i tesserati, la cui applicazione è demandata alla discrezionalità degli Organi di Giustizia Sportiva.

Poiché l'esercizio di un potere discrezionale, nell'ordinamento sportivo come in ogni altro ordinamento giuridico, non può e non deve essere confuso con il mero arbitrio decisionale, la Commissione reputa opportuno, in via preliminare, indicare il motivo per cui ritiene di poter condividere, nel caso in esame, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria formulata dal Procuratore Federale a carico della Società deferita, escludendo un livello sanzionatorio più afflittivo, quale la penalizzazione di uno o più punti in classifica, pur ipotizzabile nella fattispecie in esame.

Come è noto, la Corte Federale, con la recentissima decisione del 4/5/2001 (CU n. 435), ha ritenuto l'illegittimità, con conseguente annullamento, della norma di cui all'art. 40 n. 7, delle NOIF, nella parte in cui prevedeva un limite diverso, e quindi di natura discriminatoria, nell'utilizzazione da parte delle Società di appartenenza dei calciatori extracomunitari rispetto a quelli comunitari, ferma restando la legittimità del limite (cinque) posto al tesseramento dei calciatori di origine extracomunitaria.

Tale decisione non può in alcun modo elidere l'illiceità delle condotte addebitate, concretatesi nella violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. essendo evidente che i tesserati avrebbero dovuto, e potuto, esperire tutti i possibili rimedi di natura giurisdizionale o regolamentare per ottenere l'abrogazione di una norma ritenuta illegittima per la sua natura discriminatoria, ma certamente non erano legittimati a porre in essere condotte fraudolente volte ad eludersi od a frustrarne l'applicazione nei loro confronti.

Esclusa pertanto l'ipotesi di *abolitio criminis*, appare tuttavia innegabile che tale decisione espliciti una non marginale incidenza nella valutazione dei motivi a cui era finalizzata la condotta dei deferiti.

L'agire per violare od aggirare una norma, che era ed è conforme ai principi generali dell'ordinamento, non può costituire un disvalore di pari grado rispetto all'agire in violazione di una norma successivamente ritenuta illegittima, né consente un eguale trattamento sanzionatorio, salvo, appunto, il ritenere che gli Organi della Giustizia Sportiva, escludendo ogni rilievo ai motivi che hanno indotto ad una condotta antidoverosa, possano ignorare un principio generale dettato dalla normativa statutale.

L'attenuazione della responsabilità dei tesserati comporta, pertanto, una correlata attenuazione della responsabilità oggettiva della Società di appartenenza, mentre, in concreto, l'entità della sanzione deve essere altresì rapportata alla natura ed alla gravità del fatto in sé considerato, come indicato dall'art. 9, comma 1, del C.G.S., con particolare riferimento al rilievo economico degli interessi coinvolti.

E' opportuno sottolineare, a tale proposito, che l'art. 6 comma 2 C.G.S. contempla una forma di responsabilità senza possibilità di prova liberatoria, essendo irrilevante che la Società chiamata a rispondere dell'illecito del proprio tesserato abbia cooperato alla causazione dello stesso. Trattasi di un obbligo di natura oggettiva, sussistente anche nell'ipotesi in cui al soggetto responsabile (la Società di appartenenza) nulla possa essere rimproverato in termini di diligenza (c. CAF 17/2/89: "la responsabilità oggettiva opera al di fuori di ogni tipo di dolo o di colpa e si identifica nel trasferimento automatico sull'ente

sociale della responsabilità soggettiva degli agenti individuali, con tutti gli attributi di gravità e di pericolosità a questa inerenti”).

Nel caso di specie, per quanto sin qui esposto e valutate tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in esame, con particolare riferimento al ruolo presumibilmente dominante e prevaricante svolto nei confronti dei calciatori dai dirigenti delle Società brasiliane, la Commissione ritiene equo determinare nella squalifica nella misura indicata in dispositivo la sanzione da infliggere ai due calciatori. Per quanto riguarda il Sagramola deve essere applicata la sanzione minima prevista dell’art. 4 n. 5 del C.G.S. per la violazione del divieto di avvalersi di mediatori; deve inoltre essere inflitta all’inculpatore l’ammenda nella misura indicata nel dispositivo per la falsa attestazione rilasciata in ordine alla mancata utilizzazione di mediatori. Per il Briaschi, trattandosi di un procuratore sportivo, appare congruamente afflittiva, tenuto conto della oggettiva gravità della condotta posta in essere dall’inculpatore e dell’efficacia causale spiegata dal suo operato ai fini della realizzazione dell’illecito, la sanzione della interdizione dell’attività di procuratore sportivo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Procuratori Sportivi per la durata indicata dal dispositivo.

Per la Soc. Vicenza, oggettivamente responsabile della infrazioni commesse dai propri tesserati, appare congrua l’ammenda di L. 1.000.000.000.

## **6) Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera:

- di infliggere ai calciatori Capucho Jedais Neves e André Augusto Leoni la squalifica sino al 30 giugno 2002;
- di infliggere al sig. Rinaldo Sagramola la sanzione dell’inibizione sino al 30 giugno 2002 per violazione dell’art. 4 C.G.S. e quella dell’ammenda di L. 10.000.000 per aver sottoscritto una dichiarazione non veritiera in merito all’utilizzo di mediatori, in violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., prosciogliendolo dagli ulteriori addebiti contestati;
- di infliggere a Briaschi Massimo la sanzione dell’interdizione ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Procuratori Sportivi sino al 31 dicembre 2001 per violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., prosciogliendolo dagli ulteriori addebiti;
- di infliggere alla Soc. Vicenza l’ammenda di L. 1.000.000.000 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 del C.G.S.

## **ROMA**

### **1) Il deferimento del Procuratore Federale**

Con provvedimento del 18/5/01 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione PEREIRA FABIO JUNIOR e BARTELT GUSTAVO JAVIER, entrambi vincolati per la soc. Roma, per rispondere: il primo *“della violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. per avere in data anteriore e prossima al 16 agosto 1999 ed in concorso con terzi non tesserati, posto in essere condotte illecite finalizzate a conseguire lo status di “comunitario” mediante l’uso di un passaporto solo in apparenza rilasciato dalla Guardia Civil de Lisboa e sottoscritto da un funzionario (tale Ferreira) sconosciuto alle autorità portoghesi”*; il secondo *“della violazione dell’art. 1 comma 1 G.G.S. per avere, in data anteriore e prossima all’11 agosto 1998 ed in concorso con terzi non tesserati, posto in essere condotte illecite mediante l’utilizzo di documentazione attestante la sua discendenza da avi italiani a lui non riferibili che, trasmessa al competente ufficio del Comune di Roma, gli faceva conseguire la cittadinanza italiana jure sanguinis, condizione necessaria a perfezionare l’accordo di trasferimento intervenuto tra il Club Atletico Lanus e la A.S. Roma spa. Con lo stesso atto veniva deferita anche la Soc. Roma*

per responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 C.G.S. nella violazione ascritta al proprio tesserato Pereira Fabio Junior.

## **2) Le memorie difensive**

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti il Bartelt e la Società deferita trasmettevano memorie difensive. Il primo sosteneva: che egli non aveva ricevuto alcuna comunicazione ufficiale del proprio deferimento e che aveva appreso dell'instaurazione del procedimento a suo carico solo da notizie di stampa; che il procedimento doveva essere sospeso in attesa della definizione di quello pendente in sede penale dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma; che egli era del tutto estraneo a presunte iniziative falsificatorie da altri intraprese, avendo comunque diritto al conseguimento della cittadinanza comunitaria. Chiedeva pertanto di essere prosciolto dall'addebito. Ulteriore memoria del Bartelt (con documentazione allegata) perveniva in data 13/6/93, cioè dopo la celebrazione del dibattimento: la stessa non può evidentemente essere presa in considerazione.

La Roma nella propria memoria 7/6/01 assumeva: che all'epoca dei fatti contestati (agosto 99) essa non era assolutamente in grado di potere sospettare la non genuinità dei documenti in possesso del Fabio Junior; che il proprio consulente Piazzolla aveva avuto notizia della possibile falsificazione del passaporto portoghese di detto calciatore solo in epoca successiva ed in seguito alle risultanze delle indagini penali; che peraltro allo stato nessuna autorità aveva ufficialmente dichiarato la falsità del documento in questione; che essa deferita non aveva alcun interesse all'illecito cambiamento di status (da extracomunitario a comunitario) del calciatore, posto che all'epoca i propri tesserati extracomunitari erano solo quattro; che nella specie doveva dunque essere esclusa la responsabilità oggettiva della società non essendovi coincidenza *"del centro di interesse e di profitto tra l'operato del responsabile subiettivo e la sfera d'azione del responsabile obiettivo"*. Chiedeva pertanto: in via principale, di essere prosciolta da ogni addebito; in via subordinata, di essere assoggettata a sanzione contenuta nel minimo.

## **3) Il dibattimento**

Alla riunione dell'11/6/2001 sono comparsi il Procuratore Federale ed il sostituto Procuratore dott. Palazzi, nonché il difensore della soc. Roma. In esito alla discussione orale, il rappresentante dell'accusa ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione a Bartelt e Fabio Junior della sanzione della squalifica fino a tutto il 30/6/03 e alla Roma della sanzione dell'ammenda di lire 1.000.000.000. La difesa ha ribadito le conclusioni rassegnate nella memoria.

## **4) I motivi della decisione. Le questioni preliminari**

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che il deferimento sia fondato.

Quanto alle questioni preliminari sollevate nella memoria difensiva del Bartelt si osserva: a) che il calciatore (benchè attualmente militante in una squadra della Liga spagnola) risulta – in forza di contratto 4/8/98 - vincolato fino al 30/6/03 con la Soc. Roma, onde legittimamente l'avviso di convocazione per l'udienza odierna è stato inoltrato presso la sede della stessa. Per contro in sede di audizione da parte dell'Ufficio Indagini in data 29/3/01 il Bartelt si è limitato ad indicare il luogo della sua attuale residenza, ma non ha affatto formulato una formale elezione di domicilio ai fini delle notificazioni relative agli atti del presente procedimento; b) nessuna norma del C.G.S. o di legge ordinaria sancisce vincoli di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare in sede sportiva e quello in ipotesi instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria in sede penale, tali da giustificare la sospensione del primo in attesa della definizione del secondo (arg. ex art. 2 legge 401/89 in tema di frode sportiva), senza contare la profonda diversità, quanto ad oggetto, forme, garanzie dei rispettivi accertamenti (si pensi, a tacer d'altro, alle previsioni del C.G.S. in materia di

responsabilità oggettiva delle società) che – in caso di ritenuta pregiudizialità – porrebbe problemi insormontabili di ordine tecnico-giuridico.

### **Pereira Fabio Junior**

Nel merito, esaminando anzitutto la posizione di Fabio Junior, si osserva che la Soc. Roma, dopo averne acquistato in via definitiva il diritto alle prestazioni sportive dalla società brasiliana Cruzeiro, otteneva in data 28/1/99 il tesseramento del calciatore (titolare di passaporto brasiliano rilasciato il 14/9/97) con lo status di extracomunitario. Il 16/2/99 Fabio Junior conseguiva presso il Comune di Roma carta d'identità con cittadinanza brasiliana. Il 16/8/99 la Roma (in persona del Vice Presidente ed amministratore delegato Di Martino) inoltrava in F.I.G.C. richiesta di variazione dello status del calciatore – da professionista extracomunitario (11) a professionista comunitario (1) - allegando fotocopia di un passaporto portoghese apparentemente rilasciato al medesimo in data 30/7/99 dalla Guardia Civil de Lisboa; dal documento risultava inoltre il possesso da parte di Fabio Junior di carta d'identità portoghese rilasciata il 9/6/99.

Gli accertamenti eseguiti dall'Ufficio Indagini, oltre che nella acquisizione della documentazione pertinente alla variazione di tesseramento in contestazione, si concretavano principalmente nell'assunzione di informazioni dal Direttore Generale della Roma (Lucchesi) il quale: a) dichiarava di ignorare da chi e con quali modalità la società era venuta in possesso (presumibilmente nell'agosto 99) del passaporto del calciatore; b) precisava che nessuno aveva sollevato dubbi o sospetti di sorta sui dati risultanti dal documento; c) aggiungeva che comunque il passaporto era stato nella disponibilità di una dipendente della Roma (Monteiro) che ne aveva tratto le fotocopie da inviare all'Ufficio Tesseramenti; d) negava che la Roma potesse avere avuto un qualche interesse al tesseramento di Fabio Junior come comunitario posto che all'epoca (estate 99) aveva in carico solo 4 calciatori extracomunitari. Veniva sentito anche il Presidente della Roma (Sensi) che dichiarava di non aver nulla da aggiungere a quanto riferito dal Lucchesi.

Non venivano invece sentiti né il calciatore, né i suoi procuratori (Martins, Pita, Branchini), né il consulente della Roma nelle trattative per l'acquisto del Fabio Junior (Piazzolla), né la dipendente Monteiro. Non venivano acquisiti atti pertinenti al procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma per la vicenda dei c.d. "passaporti falsi".

A fronte di queste scarse risultanze istruttorie, osserva la Commissione come il dato fondamentale delle indagini sia costituito dall'indiscussa non autenticità del passaporto utilizzato dal Fabio Junior per ottenere il tesseramento come comunitario. Ciò è quanto emerge dalla relazione 27/4/01 dell'Ufficio Indagini (pag. 2) ove si dà atto che – sulla base di notizie apprese presso l'autorità giudiziaria ordinaria – *“il documento, in buona sostanza, risulta essere stato rilasciato da un funzionario (tale Ferreira) sconosciuto alle Autorità Portoghesi”*. Questo elemento (al di là delle indubbie lacune investigative) pare sufficiente per un'affermazione di responsabilità disciplinare del tesserato e della società considerando: a) che nessuno dei deferiti ha tentato di mettere in discussione tale allegazione di non autenticità. L'inerzia sul punto è particolarmente sintomatica per quanto riguarda il calciatore che avrebbe potuto agevolmente fornire riscontri documentali o d'altro tipo a dimostrazione del proprio diritto alla cittadinanza portoghese; b) che appaiono a dir poco sconcertanti, nella loro assoluta inverosimiglianza, le affermazioni del Direttore Generale Lucchesi circa l'ignoranza – propria e degli altri dirigenti della società – in ordine alle circostanze in cui il passaporto de quo si sarebbe “materializzato” nelle mani della dipendente Monteiro che (senza nulla sapere, senza nulla riferire ai propri superiori) ne avrebbe estratto le fotocopie da trasmettere agli uffici federali competenti a disporre la variazione di status del calciatore. Siffatta reticenza non può essere spiegata che con il tentativo di tenere celati particolari ed elementi idonei a dimostrare la consapevolezza – da parte del calciatore, se non degli stessi dirigenti romanisti - della non autenticità del passaporto; c) che ugualmente contrario ad ogni principio di logica e buon senso è il fatto

che Fabio Junior, una volta venuto in possesso del documento de quo, non si sia posto alcuna domanda sulla autenticità dei dati ivi riportati e segnatamente su quelli riguardanti la sua cittadinanza portoghese - fatta risalire almeno al 9/6/99 (data di rilascio della carta di identità n. 23984011) – e la sua residenza in Lisbona, ed abbia lasciato che la pratica di variazione di status facesse il suo corso; tanto più che non risulta che in sede di stipulazione del contratto tra la Roma e la società brasiliana cedente sia mai stata ventilata la possibilità dell'acquisizione della cittadinanza comunitaria da parte del calciatore trasferito (né alcuna allegazione in tal senso è stata formulata dalla difesa della Roma).

Tutto ciò sembra portare ad una conclusione obbligata: il documento utilizzato per la variazione di status in data 16/8/99 non è autentico e di questa non autenticità era perfettamente consapevole Fabio Junior (che peraltro non ha neppure tentato di allegare la propria buona fede). Costui si è dunque reso responsabile di una gravissima violazione di quei doveri di lealtà, probità e rettitudine che i tesserati devono rispettare in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale (art 1, comma 1 C.G.S.). E' appena il caso di rilevare che il fatto che il movente di tale condotta antiregolamentare fosse quello (presumibilmente condiviso dalla società e dai terzi non tesserati – in primis i procuratori del calciatore – coinvolti nella deplorabile vicenda) di eludere il rigore discriminatorio di una norma (l'art. 40, comma 7 N.O.I.F. nella parte in cui limita il numero dei calciatori extracomunitari utilizzabili dalle società in gare ufficiali) annullata dalla Corte Federale (decisione 4/5/01) perchè contrastante con il quadro normativo generale (segnatamente artt. 2, comma 2 e 43, comma 2 T.U. n. 286/98) che garantisce allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello stato italiano i diritti in materia civile attribuiti al cittadino (non è stata invece annullata la previsione limitativa del tesseramento dei calciatori di origine extracomunitaria), non comporta affatto una sorta di sopravvenuta irrilevanza disciplinare del fatto oggetto di incolpazione. Invero, deve essere esclusa de plano nella specie l'applicazione analogica dei principi in tema di successione di leggi penali nel tempo, per il semplice motivo che non vi è stata alcuna *abolitio criminis* ma è stata solo posta la necessità di una più benevola valutazione (v. infra in punto determinazione della sanzione) del movente della condotta antidoverosa (peraltro limitatamente all'elusione del limite in tema di utilizzazione e non anche di quello in tema di tesseramento), ferma restando la censurabilità della stessa ai sensi dell'art. 1, comma 1 C.G.S. posto che, a fronte di una norma ritenuta illegittima e discriminatoria tesserati (e società) avrebbero dovuto e potuto esperire tutti i possibili rimedi di natura giurisdizionale o regolamentare per ottenerne l'abrogazione o la disapplicazione, ma non certo ritenersi legittimati a porre in essere condotte fraudolente volte a frustrarne od eluderne l'applicazione nei loro confronti.

Fabio Junior va dunque riconosciuto responsabile della violazione a lui ascritta.

### **La responsabilità oggettiva della Società Roma**

A tale declaratoria consegue ex art. 6, comma 2 C.G.S. la responsabilità oggettiva della società di appartenenza, senza che possano in alcun modo rilevare le allegazioni di buona fede formulate dalla stessa (asserita impossibilità di nutrire sospetti sulla regolarità del passaporto comunitario del calciatore). E' il caso infatti di ricordare che l'art. 6, comma 2 cit. contempla una forma di responsabilità per garanzia per l'illecito altrui, senza possibilità di prova liberatoria, restando indifferente per il legislatore federale che la società chiamata a rispondere dell'illecito del proprio tesserato abbia cooperato alla causazione dello stesso. Quello di cui trattasi si configura come obbligo di rispondere per un fatto commesso esclusivamente da altri, senza che al soggetto (società) responsabile possa essere nulla rimproverato in termini di diligenza ed, in ogni caso, indipendentemente da ogni considerazione circa la sua diligenza (c. CAF 17/2/89: "*la responsabilità oggettiva opera al di fuori di ogni tipo di dolo o di colpa e si identifica nel trasferimento automatico sull'ente sociale della responsabilità soggettiva degli agenti individuali, con tutti gli attribuiti di gravità e di pericolosità a questa inerenti*"), e senza che sia necessario dimostrare in concreto l'identità del centro d'interesse e profitto dell'operato del

responsabile soggettivo con la sfera d'azione del responsabile oggettivo, posto che siffatta identità è presunta dalla norma e non è ammessa la prova contraria.

In questo contesto appaiono irrilevanti le argomentazioni della soc. Roma circa l'assenza di un proprio interesse al tesseramento come comunitario del Fabio Junior: peraltro è il caso di replicare a questo ulteriore assunto difensivo che, a prescindere dal numero di calciatori extracomunitari in carico alla società in un particolare momento (all'epoca erano 4), è incontestabile che il tesseramento come comunitario, oltre che vantaggioso sotto il profilo economico per il calciatore, assicura anche alla società indubbi benefici in termini di più agevole utilizzazione nelle gare ufficiali (questo ovviamente per il periodo in cui era ancora vigente il limite di cui all'art. 40. comma 7 C.G.S.) e di più proficuo collocamento del medesimo sul "mercato" calcistico dei paesi della comunità europea, senza che contare che, rimanendo al di sotto del limite dei 5 tesserati extracomunitari, la società viene a trovarsi nella vantaggiosa situazione di poter in futuro assicurarsi altro calciatore extracomunitario in ipotesi ritenuto più meritevole di quello illecitamente tesserato con status 1.

### **Bartelt Gustavo Javier**

Per quanto concerne la posizione di Bartelt, sulla base degli accertamenti eseguiti e della documentazione raccolta dall'Ufficio Indagini, si osserva che nel luglio 98 la Roma acquisiva dalla Società argentina Club Atletico Lanus il diritto alle prestazioni sportive di detto calciatore con contratto sottoposto alla condizione sospensiva rappresentata dalla prova documentale del possesso da parte del medesimo "*della nazionalità italiana rilasciata dalla competente autorità italiana e con validità presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio*". In data 13/8/98 la Roma trasmetteva agli organi federali attestato in data 11/8/98 del Vice Console d'Italia in Argentina in cui si certificava il diritto del Bartelt alla cittadinanza italiana *jure sanguinis* quale discendente di tale Rappanello Emilio Francesco nato a Valdagno (VI) il 15/9/1880, il 18/8/98 il procuratore del calciatore (Cyterzpiller) inviava alla Roma un fax con copia del certificato di non avvenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ascendenti del Bartelt (RAPPANELLO EMILIO FRANCESCO, RAPPANELLO LIA DORA, MERINO MARTA) rilasciato dal Consolato d'Italia di Buenos Aires in data 11/8/98; tale certificato veniva trasmesso dalla società all'ufficio anagrafe presso il Comune di Roma nonché alla F.I.G.C. che in data 19/8/98 autorizzava il tesseramento del calciatore con status comunitario. Il 3/9/98 la Roma otteneva dal Comune di Roma il rilascio di certificato di cittadinanza italiana del Bartelt e provvedeva a trasmetterlo agli organi federali. Il 9/9/98 il Console Generale d'Italia di Buenos Aires confermava il diritto del calciatore alla cittadinanza italiana *jure sanguinis*. Al termine della stagione 98/99 il Bartelt veniva messo fuori rosa e quindi ceduto in prestito a società inglese. Nella stagione 2000/01, veniva trasferito in prestito a società spagnola. Interrogato dall'Ufficio Indagini il 29/3/01 il tesserato dichiarava: che gli erano sconosciuti Rappanello Lia Dora e Rappanello Emilio Francesco indicati come sua nonna e suo avo italiano nell'attestato consolare 11/8/98; che la madre Merino Marta era nata nel 1943 e non nel 1948; che la nonna materna si chiamava Lia Dora Jacob come da ricostruzione genealogica consegnata all'ufficio.

E' dunque evidente la non genuinità della documentazione sottoposta prima al Consolato Generale di Buenos Aires e quindi al Comune di Roma ai fini del conseguimento da parte di Bartelt della cittadinanza italiana *iure sanguinis* per linea materna (con sostituzione del cognome della madre del calciatore – Merino Marta – da Jacob in Rappanello). Il deferito si è proclamato del tutto ignaro delle irregolarità intercorse nella pratica per l'acquisizione della cittadinanza italiana, avendo al riguardo confidato nell'esperienza e nella correttezza del proprio procuratore; ha però ammesso di essere a conoscenza della condizione cui era subordinata l'efficacia della sua cessione alla Roma, pur allegando di non aver ritenuto che sussistessero ragioni d'urgenza per la verifica della stessa.

Ritiene la Commissione che l'allegazione di buona fede del Bartelt non sia credibile. E' infatti contrario alla logica ed al buon senso che il procuratore Cyterzpiller possa avere

avviato e condotto a termine la pratica di cittadinanza all'insaputa del proprio cliente, attesa la necessità di utilizzare dati genealogici a lui riferibili. E' altresì evidente l'interesse del Bartelt - anche ad ammettere comunque il suo diritto al conseguimento della cittadinanza italiana per effetto di discendenza dal Piacentini Pietro Giovanni padre della di lui nonna materna (come parrebbe risultare dalla documentazione trasmessa dal padre del calciatore all'Ufficio Indagini) - ad una sollecita definizione della pratica affinché potesse diventare efficace il contratto di cessione e maturare il suo diritto alla percezione dei cospicui proventi economici pattuiti (contratto 4/8/98) con la Roma.

Deve dunque essere affermata la responsabilità del calciatore per la violazione a lui ascritta, essendo indiscutibile la contrarietà della sua condotta - anche se presumibilmente istigata dall'avidità e dalla slealtà del proprio procuratore - ai principi sanciti dall'art. 1 C.G.S.

### **5) La determinazione delle sanzioni**

Per quanto attiene alla determinazione delle sanzioni, la Commissione osserva preliminarmente che, a differenza di altre fattispecie, per la violazione della norma di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità, per cui il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito, per le società, dall'art. 8 del C.G.S. e, per i tesserati, dall'art. 9 del C.G.S.

Entrambe le norme prevedono una vasta gamma di sanzioni, in via esclusiva o cumulativa, dalla semplice ammonizione alla retrocessione ad un campionato di categoria inferiore per la Società, ovvero alla squalifica fino a 5 anni per i tesserati, la cui applicazione è demandata alla discrezionalità degli Organi di giustizia sportiva.

Poiché l'esercizio di un potere discrezionale, nell'ordinamento sportivo come in ogni altro ordinamento giuridico, non può e non deve essere confuso con il mero arbitrio decisionale, la Commissione reputa opportuno, in via preliminare, indicare il motivo per cui ritiene di poter condividere, nel caso in esame, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria formulata dal Procuratore Federale a carico della Società deferita, escludendo un livello sanzionatorio più afflittivo, quale la penalizzazione di uno o più punti in classifica, pur ipotizzabile nella fattispecie in esame.

Come è noto, la Corte Federale, con la recentissima decisione del 4 maggio 2001 (CU n. 435), ha ritenuto l'illegittimità, con conseguente annullamento, della norma di cui all'art. 40 n. 7, delle NOIF, nella parte in cui prevedeva un limite diverso, e quindi di natura discriminatoria, nell'utilizzazione da parte delle Società di appartenenza dei calciatori extracomunitari rispetto a quelli comunitari, ferma restando la legittimità del limite (cinque) posto al tesseramento dei calciatori di origine extracomunitaria.

Se tale decisione, da un lato, non può in alcun modo elidere l'illiceità delle condotte addebitate, concretatisi in via esclusiva nella violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. e non in quella dell'art. 40 del C.G.S., è innegabile, dall'altro, che essa espliciti una non marginale incidenza nella valutazione dei motivi a cui era finalizzata la condotta stessa.

L'agire per violare od aggirare una norma, che era ed è conforme ai principi generali dell'ordinamento, non può costituire un disvalore di pari grado rispetto all'agire in violazione di una norma successivamente ritenuta illegittima, né consente un eguale trattamento sanzionatorio, salvo, appunto, il ritenere che gli Organi della giustizia sportiva, escludendo ogni rilievo ai motivi che hanno indotto ad una condotta antidoverosa, possano ignorare un principio generale dettato dalla normativa statutale.

L'attenuazione della responsabilità dei tesserati comporta, pertanto, una correlata attenuazione della responsabilità oggettiva della Società di appartenenza, mentre, in concreto, l'entità della sanzione deve essere altresì rapportata alla natura ed alla gravità del fatto in sé considerato, come indicato dall'art. 9 comma 1 del C.G.S., con particolare riferimento al rilievo economico degli interessi coinvolti.

Nel caso di specie, tenendo conto di tutte le circostanze sopra esposte, nonché della giovane età dei calciatori, del ruolo presumibilmente dominante e prevaricante spiegato dai rispettivi procuratori, la Commissione ritiene giusto irrogare a Bartelt Gustavo Javier e Pereira Fabio Junior la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2002 ed alla Soc. Roma quella dell'ammenda di lire 2.000.000.000.

#### **6) Il dispositivo**

Per tali motivi la Commissione delibera di irrogare ai calciatori PEREIRA FABIO JUNIOR e BARTELT GUSTAVO JAVIER la sanzione della squalifica fino al 30/6/2002 per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. ed alla società ROMA la sanzione dell'ammenda di lire 1.500.000.000 per responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2 C.G.S.

\*\*\*\*\*

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alfredo Mensitieri, V. Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, dal prof. Claudio Franchini, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Sostituto Procuratore Federale dott. Stefano Palazzi e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 12 giugno 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

#### **MILAN**

##### **1) Il deferimento del Procuratore Federale**

Con provvedimento del 6/3/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- a) De Jesus Silva Nelson "Dida", calciatore tesserato per la Soc. Milan, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere, in concorso con persona non tesserata e mediante l'uso di un irregolare passaporto portoghese, conseguito lo scopo illecito di ottenere il suo tesseramento con lo status di "comunitario" in favore della Soc. Milan per la quale era già tesserato con lo status di "extracomunitario";
- b) la Soc. Milan per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S. in ordine alla condotta ascritta al proprio tesserato.

Dall'atto d'incolpazione si evince che il Dida, in data anteriore e prossima all'11/7/2000, aveva consegnato alla società Milan un passaporto, apparentemente rilasciato il 20/5/2000 dalla Guardia Civil de Lisboa e sottoscritto da tal "Ferreira", successivamente trasmesso agli Organi Federali con conseguente tesseramento del Dida come calciatore comunitario a far data dal 3/7/2000.

Il giorno 21/9/2000 l'Amministratore delegato della Soc. Milan si presentava presso gli uffici della Questura di Milano sollecitando un controllo sull'autenticità del passaporto del proprio tesserato, in quanto un quotidiano sportivo aveva pubblicato le fotografie di passaporti riguardanti calciatori di altra società, asseritamente contraffatti, che presentavano un'allarmante similitudine con quello in possesso del Dida.

Il giorno successivo la Soc. Milan richiedeva, a titolo cautelativo, la modifica dello status del calciatore da "comunitario" a "extracomunitario", provvedimento che la Federazione Italiana Giuoco Calcio disponeva il 27/9/2000.

Nel corso degli accertamenti esperiti dall'Ufficio Indagini il Dida non ottemperò all'invito di consegnare copia della documentazione che, a suo dire, nel corso dell'estate aveva sottoscritto e consegnato a persona non tesserata per ottenere il riconoscimento della cittadinanza portoghese limitandosi ad inviare altri documenti, accompagnati da una nota esplicativa datata 5/2/2001, ai quali non era attribuibile alcuna rilevanza ai fini della incolpazione.

## **2) Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, sia il "Dida" che la Soc. Milan hanno fatto pervenire memorie difensive.

In quella presentata dal "Dida", preliminarmente, si eccepisce il difetto di giurisdizione di questa Commissione Disciplinare in quanto il fatto addebitato sarebbe stato posto in essere quando il calciatore era tesserato presso la Federazione Brasiliana e, quindi, sprovvisto di quello status di tesserato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, condizione essenziale per essere destinatario di norme di contenuto sanzionatorio.

Parimenti in via preliminare, si afferma che il giudizio sull'asserita falsità del passaporto sarebbe di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, per cui si richiede la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della formazione del giudicato penale.

Nel merito, si sottolinea, in linea di fatto, che il Dida non aveva mai usufruito dello status di "comunitario" e che, in ogni caso, la sua buona fede era comprovata dalla spontanea consegna alle competenti Autorità del documento, appena erano insorti dubbi sull'autenticità dello stesso e, in linea di diritto, che l'illegittimità della normativa di cui all'art. 40, comma 7 delle N.O.I.F., per il palese contrasto con la legislazione statale disciplinante lo status di cittadini "extracomunitari" legalmente presenti sul territorio italiano, determinava, nel caso in esame, l'insussistenza della violazione dell'art.1 del C.G.S. in quanto il fatto addebitato sarebbe stato, in ogni caso, posto in essere per un fine lecito.

Nella memoria presentata dalla Soc. Milan si ribadiscono, in linea di fatto e di diritto, le argomentazioni innanzi esposte, e si sottolinea che, comunque, il carattere colposo della condotta addebitabile alla società esulerebbe dalla previsione sanzionatoria dell'art.1 del C.G.S. La società chiede, conseguentemente, in via preliminare, la dichiarazione di difetto di giurisdizione di questa Commissione, e in subordine, la rimissione degli atti al Presidente Federale per la trasmissione alla Corte Federale in ordine al problema dell'applicabilità dell'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F.; nel merito, il proscioglimento da ogni addebito.

## **3) Il dibattimento**

Alla riunione del 2/4/2001, la Commissione ha respinto l'eccezione relativa all'asserita carenza di giurisdizione in relazione allo status di tesserato del Dida in quanto, ai fini dell'incolpazione, doveva necessariamente essere presa in considerazione, quale momento della condotta disciplinarmente rilevante, l'utilizzazione del documento non autentico presso gli Organi Federali, concretatasi con l'ottenimento dello status di calciatore comunitario, mantenuto fino al 27/9/00.

La Commissione ha respinto, altresì, la richiesta di sospensione del procedimento per l'asserita pregiudizialità del giudicato penale osservando che nel vigente ordinamento la funzione disciplinare attiene all'organizzazione ed al buon andamento dell'attività sportiva ed è svolta dalla F.I.G.C. nell'esercizio di un'autonomia spettantele in quanto organo del CONI, la cui natura pubblicistica non può essere posta in discussione. A conferma dell'assunto è sufficiente richiamare la testuale previsione legislativa di cui all'art. 2, comma 1 e 2, della legge n. 401/1989 che, in tema di frode sportiva, prevede in modo espresso che la medesima condotta possa essere valutata parallelamente sia in sede penale sia in sede

disciplinare: in tale ipotesi *“l’esercizio dell’azione penale e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull’omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi. L’inizio del procedimento non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo”*.

Circa l’asserita illegittimità dell’art. 40, comma 7, delle N.O.I.F., in quanto contrastante con l’art. 43 del d.l. n. 286/98, con la Convenzione delle Nazioni Unite ratificata con legge 654/1975, con l’art. 16 del d.l. n. 242/1999, nonché con l’art. 2, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C. pubblicato il 14 ottobre 2000, la Commissione ha ritenuto che la richiesta di remissione degli atti al Presidente Federale per la trasmissione alla Corte Federale ai sensi dell’art. 16 C.G.S. non potesse trovare accoglimento, poiché oggetto del deferimento è la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e non già la violazione dell’art. 40, comma 7, delle N.O.I.F., e il riferimento a quest’ultima normativa attiene meramente alla finalità della condotta addebitata agli incolpati e non ne costituisce elemento integrante.

Rinviato il procedimento alla riunione del 20/4/2001, in tale sede la Procura Federale, pur confermando l’opinione in precedenza espressa circa l’irrelevanza dell’eccepita illegittimità dell’art. 40 comma 7 delle NOIF, sul merito della contestazione ha chiesto comunque il rinvio della trattazione del procedimento per il doveroso rispetto della decisione che sarebbe stata adottata dalla Corte Federale sulla legittimità della citata norma sul ricorso presentato dai deferiti.

La Commissione, con ampia motivazione (cui si rinvia) ha accolto l’istanza, sostanzialmente condivisa dalla difesa dei deferiti, pur ribadendo il contenuto della propria ordinanza del 2/4/2001 con la quale è stato escluso il carattere di pregiudizialità della questione, e, preso atto della pendenza del procedimento innanzi alla Corte Federale e della fissazione da parte di quest’ultima della riunione del 23/4/2001, ha rinvio per la prosecuzione del procedimento ad una riunione da tenersi dopo la pubblicazione della decisione della Corte Federale stessa.

Con provvedimento del 4/5/2001, la Corte Federale ha dichiarato illegittimità dell’art. 40, comma 7, delle N.O.I.F., nella parte in cui prevede che soltanto tre dei calciatori tesserati come provenienti da paesi diversi dall’Unione europea possano essere inseriti nell’elenco ufficiale di cui all’art. 61 N.O.I.F. ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale, e ne ha disposto l’annullamento, e la Commissione ha quindi disposto la prosecuzione del procedimento.

Alla riunione del 12/6/2001, è comparso il Sostituto Procuratore Federale che, dopo aver illustrato i motivi del deferimento, ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e per il Dida la condanna alla sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2003 e per la Soc. Milan dell’ammenda di lire 1.000.000.000.

Il difensore delle parti, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi di difesa, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

#### **4) I motivi della decisione**

a) Per quanto attiene la non autenticità del passaporto presentato dal Dida alla F.I.G.C. al fine di conseguire lo status di calciatore “comunitario”, la Commissione ritiene che non possa sussistere ombra di dubbio alcuno.

La valenza probatoria dell’atto di sequestro del passaporto (che sarà, ovviamente, sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario) acquista in questa sede un rilievo determinante per gli ulteriori riscontri, anche di natura logica, deducibili dagli atti del procedimento. E’ incontrovertibile, infatti, che il passaporto in questione è del tutto identico ad altri sottoposti a sequestro da diverse Autorità Giudiziarie, come riferito dagli stessi Dida e Galliani; in particolare è stata inequivocabilmente accertata l’inesistenza del funzionario “Ferreira”, che ebbe apparentemente a rilasciare il passaporto in questione, ove, tra l’altro, si attribuisce al calciatore la titolarità di una carta di identità rilasciata il 14/1/2000 in

Lisbona, documento attestante una circostanza del tutto incompatibile con l'attività agonistica svolta dal Dida in Brasile in tale periodo.

b) Per quanto attiene alla responsabilità del deferito Dida, questa Commissione ritiene raggiunta la piena prova della consapevolezza da parte di costui della non autenticità del passaporto.

Non è ipotizzabile, infatti, che il Dida, venuto in possesso del documento in questione, non avesse la certezza che lo stesso attestava falsamente circostanze non corrispondenti alla verità e in tale elemento soggettivo si radica la contestata violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., non assumendo alcuna rilevanza l'assunto difensivo circa un "affidamento" del Dida alle assicurazioni ricevute da un noto personaggio del mondo calcistico brasiliano.

Alla responsabilità del calciatore consegue, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., la responsabilità oggettiva della Soc. Milan.

Per completezza si aggiunge che sia il calciatore sia la società di appartenenza avevano l'evidente interesse al mutamento dello status del primo da "comunitario" ad "extracomunitario".

### **5) La determinazione delle sanzioni**

Per quanto attiene alla determinazione delle sanzioni, la Commissione osserva preliminarmente che, a differenza di altre fattispecie, per la violazione della norma di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità; il punto di riferimento normativo è quindi necessariamente costituito, per le Società, dall'art. 8 del C.G.S. e, per i tesserati, dall'art. 9 del C.G.S.

Entrambe le norme prevedono una vasta gamma di sanzioni, in via esclusiva o cumulativa, dalla semplice ammonizione alla retrocessione ad un campionato di categoria inferiore per le Società ovvero alla squalifica fino a 5 anni per i tesserati, la cui applicazione è demandata alla discrezionalità degli Organi di Giustizia Sportiva.

Poiché l'esercizio di un potere discrezionale, nell'ordinamento sportivo come in ogni altro ordinamento giuridico, non può, e non deve, essere confuso con il mero arbitrio decisionale, la Commissione reputa opportuno, in via preliminare, indicare il motivo per cui ritiene di poter condividere, nel caso in esame, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria formulata dal Procuratore Federale a carico della Società deferita, escludendo un livello sanzionatorio più afflittivo, quale la penalizzazione di uno o più punti in classifica, pur ipotizzabile nella fattispecie in esame.

Come è noto, la Corte Federale, con la recentissima decisione del 4/5/2001 (C.U. n. 435), ha ritenuto l'illegittimità, con conseguente annullamento, della norma di cui all'art. 40 n. 7, delle NOIF, nella parte in cui prevedeva un limite diverso, e quindi di natura discriminatoria, nell'utilizzazione da parte delle Società di appartenenza dei calciatori extracomunitari rispetto a quelli comunitari, ferma restando la legittimità del limite (cinque) posto al tesseramento dei calciatori di origine extracomunitaria.

Tale decisione non può in alcun modo elidere l'illiceità delle condotte addebitate, concretatesi nella violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. essendo evidente che i tesserati avrebbero dovuto, e potuto, esperire tutti i possibili rimedi di natura giurisdizionale o regolamentare per ottenere l'abrogazione di una norma ritenuta illegittima per la sua natura discriminatoria, ma certamente non erano legittimati a porre in essere condotte fraudolente volte ad eludersi od a frustrarne l'applicazione nei loro confronti.

Esclusa pertanto l'ipotesi di *abolitio criminis*, appare tuttavia innegabile che tale decisione espliciti una non marginale incidenza nella valutazione dei motivi a cui era finalizzata la condotta dei deferiti.

L'agire per violare od aggirare una norma, che era ed è conforme ai principi generali dell'ordinamento, non può costituire un disvalore di pari grado rispetto all'agire in violazione di una norma successivamente ritenuta illegittima, né consente un eguale trattamento sanzionatorio, salvo, appunto, il ritenere che gli Organi della Giustizia

Sportiva, escludendo ogni rilievo ai motivi che hanno indotto ad una condotta antidoverosa, possano ignorare un principio generale dettato dalla normativa statutale.

L'attenuazione della responsabilità dei tesserati comporta, pertanto, una correlata attenuazione della responsabilità oggettiva della Società di appartenenza, mentre, in concreto, l'entità della sanzione deve essere altresì rapportata alla natura ed alla gravità del fatto in sé considerato, come indicato dall'art. 9, comma 1, del C.G.S., con particolare riferimento al rilievo economico degli interessi coinvolti.

E' opportuno sottolineare, a tale proposito, che l'art. 6 comma 2 C.G.S. contempla una forma di responsabilità senza possibilità di prova liberatoria, essendo irrilevante che la Società chiamata a rispondere dell'illecito del proprio tesserato abbia cooperato alla causazione dello stesso. Trattasi di un obbligo di natura oggettiva, sussistente anche nell'ipotesi in cui al soggetto responsabile (la Società di appartenenza) nulla possa essere rimproverato in termini di diligenza (c. CAF 17/2/89: *“la responsabilità oggettiva opera al di fuori di ogni tipo di dolo o di colpa e si identifica nel trasferimento automatico sull'ente sociale della responsabilità soggettiva degli agenti individuali, con tutti gli attributi di gravità e di pericolosità a questa inerenti”*).

Nel caso in esame, va puntualizzato che il calciatore, utilizzando la documentazione in questione, perseguiva sicuramente un concreto interesse personale, in quanto poteva in tal modo anticipare il tesseramento quale “comunitario”, in tempo utile per la stagione sportiva 2000-2001, senza attendere l'esaurimento dell'iter burocratico già iniziato in Brasile. Ed è superfluo sottolineare il contenuto, anche economico, di tale “scorciatoia”.

#### **6) Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore De Jesus Silva Nelson “Dida” la sanzione della squalifica fino a tutto il 30 giugno 2002 ed alla Soc. Milan la sanzione dell'ammenda di lire 1.000.000.000.

## **SAMPDORIA**

### **1) Il deferimento del Procuratore Federale**

Con provvedimento dell'1/2/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- a) Salvarezza Emiliano, già Direttore generale della Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., anche con riferimento all'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F., per essersi accordato, dalla stagione sportiva 98/99, con Jean Claude Pagal per l'illecito tesseramento quali calciatori “comunitari” di giovani di nazionalità camerunese, mediante l'uso di falsi documenti di identità, allo scopo di eludere il limite massimo di calciatori non comunitari tesserabili da società della L.N.P.;
- b) Mantovani Enrico, già Presidente della Soc. Sampdoria e attualmente Consigliere di amministrazione, e Francis Ze, calciatore tesserato per la Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., anche con riferimento all'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F., per avere in data 10/5/99, in concorso tra loro, perfezionato il tesseramento del Francis Ze quale calciatore comunitario, allo scopo di eludere il limite massimo di calciatori non comunitari tesserabili da società della L.N.P.;
- c) Mantovani Enrico, già Presidente della Soc. Sampdoria e attualmente Consigliere di amministrazione, per violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per avere fatto ricorso alla mediazione di Jean Claude Pagal per perfezionare il tesseramento del calciatore Francis Ze;

- d) Salvarezza Emiliano, già Direttore generale della Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere sottoscritto, in data 7/5/99, una dichiarazione mendace, prodotta alla C.O.E., relativa al mancato utilizzo di mediatori nell'acquisto del calciatore Francis Ze;
- e) Arnuzzo Domenico, Direttore sportivo della Soc. Sampdoria, e Job Iyock Thomas Hervè, calciatore tesserato per la Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., anche con riferimento all'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F., per avere, in data 28/6/99, in concorso fra loro, perfezionato il tesseramento del Job Iyock nella qualità di calciatore "comunitario", mediante l'uso di falsi documenti di identità, al fine di eludere il limite massimo di calciatori non comunitari tesserabili da società della L.N.P.;
- f) Arnuzzo Domenico, Direttore sportivo della Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per avere fatto ricorso alla mediazione di Pagal Jean Claude per perfezionare il tesseramento del calciatore Job Iyock Thomas Hervè;
- g) Ronca Pier Luigi, dirigente della Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere sottoscritto, in data 25/6/99, una dichiarazione mendace, prodotta alla C.O.E., relativa al mancato utilizzo di mediatori nell'acquisto del calciatore Job Iyock Thomas Hervè;
- h) Salvarezza Emiliano, già Direttore generale della Soc. Sampdoria, e Mekongo Ondoa Jean, calciatore tesserato per la Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., anche con riferimento all'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F., per avere, in data 14/7/00, in concorso fra loro, perfezionato il tesseramento del Mekongo Ondoa Jean nella qualità di calciatore "comunitario", mediante l'uso di falsi documenti di identità, al fine di eludere il limite massimo di calciatori non comunitari tesserabili da società della L.N.P.;
- i) Salvarezza Emiliano, già Direttore generale della Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per avere fatto ricorso alla mediazione di Pagal Jean Claude per perfezionare il tesseramento del calciatore Mekongo Ondoa Jean;
- j) Salvarezza Emiliano, già Direttore generale della Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto, in data 19/7/00, una dichiarazione mendace, prodotta alla C.O.E., relativa al mancato utilizzo di mediatori nell'acquisto del calciatore Mekongo Ondoa Jean;
- k) la Soc. Sampdoria per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, co. 1 e 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai suoi tesserati.

## **2) Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, i calciatori Ze Francis, Job Iyock Thomas Hervè e Mekongo Ondoa Jean Chrisostome, da una parte, e il Mantovani, l'Arnuzzo, il Ronca e la Soc. Sampdoria, dall'altra, hanno fatto pervenire memorie difensive datate rispettivamente 29/3/2001 e 28/3/2001. In tali atti si richiede, in via preliminare, la sospensione del procedimento in riferimento al rapporto di pregiudizialità con il procedimento pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per i medesimi fatti. Si eccepisce, inoltre, l'illegittimità dell'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F. per contrasto con norme imperative di legge (in particolare, gli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998), in relazione alla evidente natura discriminatoria che si risolve in una ingiustificata limitazione al tesseramento e all'impiego di atleti in ragione della loro nazionalità, e, comunque, la sua incompatibilità con l'art. 2, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C., richiedendosi in via subordinata la remissione degli atti al Presidente Federale per la trasmissione degli stessi alla Corte Federale per i provvedimenti di sua competenza.

Nel merito, si afferma che è del tutto carente la prova che l'attività di contraffazione della documentazione utilizzata sia riconducibile ai deferiti i quali, comunque, non erano

consapevoli dell'irregolarità dei documenti stessi, né potevano essere in grado di effettuare al riguardo un proficuo controllo.

Con riferimento alla presunta violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., si afferma che il Pagal avrebbe agito non da mediatore, ma da rappresentante legale dei calciatori minorenni. Si chiede pertanto il proscioglimento di tutti i deferiti da ogni addebito e, in subordine, la remissione degli atti al Presidente Federale per la trasmissione alla Corte Federale per l'accertamento della legittimità della normativa di cui all'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F.

### **3) Il dibattimento**

Alla riunione del 2/4/2001, la Commissione rilevava l'eccezione di irrivalenza della notifica dell'avviso di convocazione al Salvarezza, rinviando alla riunione del 3/5/2001, previa rinnovazione dell'atto nullo.

Nelle more del rinvio il Sig. Emiliano Salvarezza depositava una memoria difensiva datata 27/4/2001, nella quale sosteneva il difetto di giurisdizione della Commissione disciplinare non essendo egli più tesserato della F.I.G.C. fin dall'agosto 2000; l'illegittimità dell'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F. nella parte in cui pone limiti al tesseramento ed all'impiego di calciatori extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia; e nel merito, l'estraneità ai fatti contestati in relazione sia all'art. 1, comma 1, sia all'art. 4, comma 1, del C.G.S.

Nella riunione del 3/5/01 il Procuratore Federale e i difensori degli incolpati, considerato che nel frattempo la Corte Federale era stata chiamata ad esprimersi sulla legittimità della norma contenuta nell'art. 40, n. 7, delle N.O.I.F. su ricorso di numerosi tesserati, chiedevano concordemente il rinvio del procedimento, per doveroso rispetto della Corte stessa.

In accoglimento di tale richiesta, la Commissione, pur ribadendo il contenuto della propria ordinanza del 2 aprile 2001, con la quale era stato escluso il carattere di pregiudizialità della questione, rinviava per la prosecuzione del procedimento ad una riunione da tenersi dopo la pubblicazione della decisione della Corte per i motivi ampiamente esposti nell'ordinanza dibattimentale in atti, cui si rinvia.

Dichiarato illegittimo dalla Corte Federale (decisione pubblicata in data 4/5/01) l'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F., nella parte in cui prevede che soltanto tre dei calciatori tesserati e provenienti da paesi diversi dall'Unione europea possano essere inseriti nell'elenco ufficiale di cui all'art. 61 N.O.I.F. ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale, la Commissione fissava una nuova riunione per la prosecuzione del procedimento.

Alla riunione del 12/6/2001, sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dott. Stefano Palazzi, nonché l'avv. Leandro Cantamessa per la Soc. Sampdoria, l'avv. Nicola Scodnik, in sostituzione dell'avv. Giovanni Ricco per il Salvarezza, l'avv. Giuseppe Sciacchitano per il Mantovani, l'avv. Daniele Bianchi per l'Arnuzzo e, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Rispoli, per il Ronca, per Ze Francis, Job Iyock Thomas Hervè e Mekongo Ondoa Jean Chrisostome.

Il Procuratore Federale, dopo aver illustrato i motivi del deferimento, ha chiesto l'affermazione della responsabilità degli incolpati e la condanna degli stessi alla sanzione dell'inibizione per tre anni per il Salvarezza, per due anni per il Mantovani, per un anno e sei mesi per l'Arnuzzo e per un anno per il Ronca, quella della squalifica sino al 30 giugno 2002 per i calciatori Francis Ze, Job Iyock Thomas Hervè e Mekongo Ondoa Jean, nonché quella della ammenda di lire 3.000.000.000 per la Soc. Sampdoria.

I difensori delle parti, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi di difesa, hanno insistito nelle conclusioni già formulate.

### **4) I motivi della decisione**

Va preliminarmente riesaminata l'eccezione di carenza di giurisdizione formulata dalla difesa dell'avv. Emiliano Salvarezza. In base alle produzioni documentali effettuate nel corso del procedimento dal Procuratore Federale, risulta che con lettera del 26 marzo

2001, pervenuta il 29 marzo successivo, la Soc. Sampdoria comunicò alla Lega Nazionale Professionisti che Emiliano Salvarezza aveva rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Società, con missiva, allegata in copia, datata 4 agosto 2000. Ne consegue che, per il combinato disposto dagli artt. 37 n. 1 delle NOIF e 3, n. 2 del Regolamento della L.N.P., le dimissioni presentate dal Salvarezza produssero i loro effetti a decorrere dalla data di ricevimento e dalla formale presa d'atto del Consiglio di Lega con riferimento alla composizione dell'organo amministrativo della Società.

Poiché l'atto di deferimento del Procuratore Federale, introduttivo del presente procedimento nei confronti tra l'altro del Salvarezza, è datato 1 febbraio 2001, la Commissione deve constatare che le dimissioni dell'avv. Salvarezza dalle cariche sociali, e la conseguente rinuncia dello stesso al tesseramento presso la F.I.G.C., sono formalmente intervenute in pendenza di un procedimento disciplinare a suo carico. In tale situazione è applicabile il principio sancito dall'art. 36 n. 7 delle NOIF in forza del quale "non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunciato ad un precedente tesseramento in pendenza di procedimento disciplinare a suo carico".

Con tale norma, il legislatore federale ha voluto evitare il compimento di manovre elusive dell'assoggettamento disciplinare dei tesserati, mediante dimissioni seguite eventualmente da una nuova assunzione dello status di tesserato. Chi si dimette nel corso del procedimento disciplinare perde la qualità di tesserato, ma anche quella di tesserabile, rinunciando per sempre a rientrare nell'organizzazione calcistica con qualsivoglia veste, con la logica conseguenza che qualunque provvedimento disciplinare nei confronti di tale soggetto divenuto estraneo alla giurisdizione federale (in tal senso vedi CAF 20/5/1999 – C.U. n. 31/c, appello del Procuratore Federale, nel procedimento a carico del sig. Filippini Danilo, dell'A.C. Pro Patria) sarebbe *inutiliter datum*.

Non vi è quindi luogo a procedere nei confronti dell'avv. Emiliano Salvarezza, non tesserato e non più tesserabile.

Altra questione preliminare riguarda la pregiudizialità rispetto al presente procedimento di quello promosso dinanzi alla Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Con riferimento a tale eccezione, si osserva che nessuna norma del C.G.S. o di legge ordinaria sancisce vincoli di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare in sede sportiva e quello in ipotesi instaurato dinanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria, tali da giustificare la sospensione del primo in attesa della definizione del secondo (arg. ex art. 2 legge 401/89 in tema di frode sportiva). Deve inoltre essere riaffermata l'autonomia del procedimento disciplinare, stante la diversità, nell'oggetto e nelle forme, degli accertamenti svolti e delle finalità perseguite nella presentata sede rispetto al procedimento penale.

L'eccezione deve pertanto essere respinta.

Quanto agli effetti della citata decisione della Corte Federale pubblicata in data 4/5/2001, che ha annullato la norma dell'art. 40 comma 7 NOIF nella parte in cui limita il numero dei calciatori extracomunitari utilizzabili dalle Società in gare ufficiali perché contrastante con il quadro normativo generale, e segnatamente con il T.U. n. 286/98 (mentre non è stata annullata la previsione limitativa del tesseramento dei calciatori di origine extracomunitaria), la Commissione ritiene che debba essere esclusa l'applicazione analogica dei principi in tema di successione di leggi penali nel tempo, per il semplice motivo che la Corte Federale non ha posto in essere alcuna *abolitio criminis* con riferimento alla violazione regolamentare contestata. Rimane ferma, infatti, la censurabilità della condotta antiregolamentare ascritta agli incolpati con l'atto di deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S. posto che, a fronte di una norma (relativa al limite di utilizzazione dei calciatori extracomunitari e non anche di quello di tesseramento) ritenuta illegittima e discriminatoria, i tesserati e le Società avrebbero dovuto, e potuto, esperire tutti i possibili rimedi di natura giurisdizionale o regolamentare per ottenerne l'abrogazione o la disapplicazione.

In nessun caso essi avrebbero potuto sentirsi legittimati a porre in essere condotte fraudolente, volte a frustrarne ad escluderne l'applicazione nei loro confronti.

Si osserva comunque che, come già rilevato da questa Commissione in altri procedimenti, oggetto del deferimento è la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. e non già la violazione dell'art. 40 comma 7 delle NOIF, in quanto il riferimento a tale normativa attiene meramente alle finalità della condotta addebitata agli incolpati e non ne costituisce elemento integrante.

Nel merito si osserva che dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni rese, senza reticenze e con dovizia di particolari, dai tre giovani calciatori camerunensi, risulta con certezza che gli stessi giunsero in Italia, passando attraverso altri paesi europei (Francia e Svizzera) usufruendo di documenti di identificazione comunitari forniti loro da Jean Claude Pagal. Una volta giunti in Italia ottennero il permesso di soggiorno e successivamente vennero tesserati per la Soc. Sampdoria come comunitari, in virtù di passaporti, uno portoghese e due belgi, consegnati loro nella sede della Sampdoria. Sia i documenti di identificazione, sia i passaporti sono chiaramente non autentici in quanto contenenti dati anagrafici (residenza ovvero cittadinanza) smentiti dagli stessi tesserati, con attendibili dichiarazioni di natura confessoria, ampiamente circostanziate.

In particolare **ZE FRANCIS** (v. interrogatorio Ufficio Indagini 16/11/2000) si allontanò dal Camerun in seguito ad una selezione ivi effettuata, nel febbraio 1999 recandosi a Parigi dove incontrò Pagal, il quale gli propose di provare per una squadra in un primo tempo imprecisata, poi individuata nella Sampdoria. Fu Pagal a fornire una carta di identità portoghese a Ze Francis, ritirandogli il passaporto camerunense che gli era servito per recarsi in Francia. Ze Francis entrò in Italia con il documento portoghese, che gli servì per ottenere il permesso di soggiorno. Prima dell'estate 1999 la Società lo chiamò in sede per ritirare dei documenti, lì c'era un passaporto belga. Il calciatore chiese spiegazioni al Pagal il quale gli disse che tutto era in regola e lo invitò a firmare il passaporto perché mancante di sottoscrizione.

**JOB IYOCK THOMAS HERVE'** (v. interrogatorio Ufficio Indagini 16/11/2000) ha dichiarato a sua volta che si era allontanato dal Camerun all'inizio del marzo 1999 recandosi a Parigi dove conobbe Pagal, il quale gli chiese se voleva giocare in una Società italiana. Arrivò a Genova con il passaporto camerunense, con il visto per un mese, viaggiando insieme a Pagal ed al suo collaboratore Russo. Alla scadenza del visto ottenne, sempre con il passaporto camerunense, il permesso di soggiorno. Un giorno tra fine aprile ed i primi di maggio 1999, presso la sede della Sampdoria, qualcuno gli disse di stare tranquillo perché "questo è importante per giocare in Italia". Successivamente Pagal si fece consegnare il passaporto camerunense, dicendo al calciatore che non lo poteva più usare.

**MEKONGO ONDOA JEAN** (v. interrogatorio Ufficio Indagini 16/11/2000) conobbe in Camerun il Pagal che gli propose di giocare in Italia, alla Sampdoria, dicendogli però che prima sarebbe dovuto passare dalla Svizzera, dove avrebbe incontrato Gerard Russo. A marzo 2000 giunse a Zurigo con il passaporto camerunense. Tre giorni dopo il Russo gli diede una carta d'identità francese e lo accompagnò in treno prima a Lione e poi a Nizza, dove c'era ad attenderlo un autista della Sampdoria. Un giorno di giugno 2000 fu chiamato presso la sede della Sampdoria per ritirare un documento. Con stupore di avvide che si trattava del suo passaporto portoghese. Quando vide il Pagal (in occasione della firma del contratto) gli chiese spiegazioni, anzi Pagal si rifiutò di fornirglielo ed anzi gli disse di pensare solo a giocare al calcio. Lo stesso Pagal prima che il calciatore ricevesse il passaporto portoghese, gli disse di distruggere quello camerunense, cosa che il Mekongo fece. Distrusse anche la carta d'identità francese.

In ordine alle pratiche di tesseramento, risulta dagli atti che relativamente a Ze Francis, in data 17/3/1999 venne stipulato l'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore tra la Sampdoria ed il Canon Sportif de Yaomde, sottoscritto per conto della Società cedente da Jean Claude Pagal, in forza di procura del 15/2/1999. La variazione di

tesseramento, datata 10/5/1999, venne sottoscritta per la U.C. Sampdoria dal Presidente Mantovani e, per il calciatore minorenni, anche dal Pagal nella veste di esercente la potestà genitoriale, in virtù di una “autorisation des parents or tuteurs” datata 8 febbraio 1999, risultata falsa, non avendo il calciatore riconosciuto né la firma, né i dati anagrafici, né la residenza del padre risultanti dal documento (v. ancora dichiarazioni all’Ufficio Indagini del 16/11/2000). Nel modulo di variazione di tesseramento il calciatore risulta in possesso della cittadinanza belga. In data 1/7/1999, previo parere favorevole della C.O.E., venne emesso da parte della Federazione Camerunense il certificato internazionale di transfert.

Relativamente a Job Iyock Thomas Hervè’, l’accordo per il suo trasferimento a titolo definitivo venne sottoscritto il 28 giugno 1999 per la Sampdoria dal Presidente Mantovani e per la Società San Paolo F.C. Yaounde dal Pagal in qualità di procuratore della stessa. La variazione di tesseramento datata 28/6/99 reca la sottoscrizione per la Sampdoria del direttore sportivo Domenico Arnuzzo e, per il calciatore minorenni, anche dal Pagal nella veste di esercente la potestà genitoriale, in virtù di un “certificat parental” risultato falso, non avendo il calciatore riconosciuto (v. ancora dichiarazioni all’Ufficio Indagini del 16/11/2000) né i dati anagrafici, né la residenza, né la firma del padre.

Nel modulo di variazione di tesseramento il calciatore risulta in possesso della cittadinanza belga. In data 3/7/1999, previo parere favorevole della C.O.E., venne emesso da parte della Federazione Camerunense il certificato internazionale di transfert.

Relativamente a Mekongo Ondo Jean, con contratto senza data, depositato presso la Lega Nazionale Professionisti il 14 luglio 2000, venne concluso il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore dalla A.S. Lea F.C. di Yaounde alla U.C. Sampdoria. La variazione di tesseramento, depositata il 14/7/2000, reca la firma per la Sampdoria del direttore generale Emiliano Salvarezza e, per il calciatore minorenni, anche del Pagal in qualità di esercente la potestà genitoriale in forza di una “attestation des parents ou tuteurs” datata 26 aprile 2000, poi risultata falsa, non avendo il calciatore riconosciuto come suoi genitori le persone indicate come tali nell’atto (v. ancora dichiarazioni all’Ufficio Indagini del 16/11/2000). Nel modulo di variazione di tesseramento il calciatore risulta in possesso della cittadinanza portoghese. In data 24/7/2000, previo parere favorevole della C.O.E., venne emesso da parte della Federazione Camerunense il certificato internazionale di transfert.

Tanto è quanto basta per affermare la responsabilità dei tre calciatori i quali, pur avendo compreso senza ombra di dubbio la natura irregolare dei documenti posti alla base del loro tesseramento, ne hanno comunque usufruito, nella consapevolezza che l’uso dei falsi passaporti costituiva il mezzo per il conseguimento di una finalità (quella di giocare a calcio in Italia) che realizzava un loro sogno, ma anche un loro interesse economicamente rilevante, attesa la natura onerosa degli accordi conclusi con la U.C. Sampdoria (Francis Ze e Mekongo Ondo Jean hanno firmato un contratto come calciatori professionisti).

La difesa ha sostenuto che i tre giovani non sarebbero imputabili e comunque non punibili, in quanto succubi del Pagal, alla cui volontà, sostanzialmente tendente allo spregiudicato sfruttamento delle loro attitudini calcistiche a fini di lucro, essi non potevano sottrarsi, anche in ragione del forte ascendente esercitato nei loro confronti dall’ex calciatore professionista nazionale del Camerun.

Tuttavia dai loro stessi racconti può dedursi che la volontà dei giovani calciatori, pur sovrastata da quella del Pagal, che assunse addirittura atteggiamenti intimidatori nei loro confronti, manteneva comunque un sufficiente livello di autonomia decisionale, per cui la loro responsabilità, in definitiva, sussiste, sebbene fortemente attenuata in relazione al ruolo comunque pregnante assunto nella vicenda dal Pagal, nonché in considerazione della loro condizione di minorenni.

Ne consegue la responsabilità della Soc. Sampdoria per il loro operato ai sensi dell’art. 6 comma 2 del C.G.S. che – come è ampiamente noto – contempla una forma di responsabilità per l’illecito altrui, senza possibilità di prova liberatoria, restando indifferente

per il legislatore federale che la Società chiamata a rispondere dell'illecito del proprio tesserato abbia cooperato alla causazione dello stesso.

Ai dirigenti della Soc. Sampdoria è stata contestata la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per concorso nell'illecito tesseramento dei calciatori per aver rispettivamente sottoscritto Mantovani Enrico il modulo per Ze Francis, Arnuzzo Domenico quello di Job Iyock Thomas Hervè e Salvarezza Emiliano quello di Mekongo Ondo Jean..

Ai medesimi sono state altresì contestate le violazioni dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per avere fatto ricorso alla mediazione di Pagal Jean Claude per perfezionare il tesseramento dei tre calciatori e dell'art. 1 comma 1 per avere sottoscritto dichiarazioni mendaci, prodotte alla C.O.E., relative al mancato utilizzo di mediatori nell'acquisto dei tre calciatori. Al Salvarezza è stato ancora addebitato l'illecito accordo con Pagal Jean Claude finalizzato al tesseramento quali calciatori comunitari di giovani di nazionalità camerunense.

Infine al Ronca è stata unicamente contestata la sottoscrizione di una dichiarazione mendace, prodotta alla C.O.E., relativa al mancato utilizzo di mediatori nell'acquisto del calciatore Job Iyock Thomas Hervè.

La Sampdoria è chiamata a rispondere di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al suo all'epoca Presidente Mantovani ed ai suoi dirigenti.

La Procura Federale ha individuato gli elementi, tutti indiziari, di responsabilità a carico del Salvarezza, nella sua posizione di vertice nell'organigramma societario, nel fatto di aver conferito incarico al Pagal di portare alla Sampdoria dal Camerun giovani calciatori preferibilmente muniti di passaporto comunitario, nell'interesse, *rectius* convenienza economica, di tesserare calciatori comunitari, nella omissione dei doverosi controlli riguardo alla regolarità dei documenti, deducendone la prova della consapevolezza dell'incolpato nell'uso di documentazione falsa.

Quanto all'addebito di aver fatto ricorso alla mediazione del Pagal, la Procura ha evidenziato che l'attività svolta da Pagal per mettere in contatto le parti contraenti e favorire il trasferimento dei calciatori, tra l'altro avvalendosi di attestazioni di tutela radicalmente false, configura la mediazione, nella particolare forma disciplinata dall'ordinamento calcistico, non coincidente con la figura delineata dal Codice Civile. Le modalità di conclusione dei contratti, nei quali il Pagal assumeva posizioni anche confliggenti (procuratore del cedente, procuratore del calciatore ed incaricato della cessionaria), unitamente alla carenza di legittimazione formale del Pagal, privo della qualifica di agente FIFA, ed alla circostanza che la Soc. Sampdoria gli aveva corrisposto la somma di 30.000 dollari nel marzo 1999 e cioè prima della conclusione dei contratti, inducono all'univoca conclusione che i dirigenti dell'incolpata utilizzarono il Pagal quale mediatore.

Per quanto riguarda il Mantovani, l'accusa ha rilevato che egli doveva essere a conoscenza dell'attività di mediazione svolta da Pagal, per aver saputo della Società corresponsione a costui della somma di 30.000 dollari (vedi dichiarazioni del Mantovani alla riunione del 12/6/2001) ed anche perché l'allora Presidente doveva necessariamente essere tenuto al corrente dal Salvarezza.

Per Arnuzzo l'accusa ricava la sua conoscenza della situazione irregolare del tesseramento dei tre giovani camerunensi dalla circostanza che egli sottoscrisse una variazione di tesseramento, avvalendosi di poteri di firma che gli consentivano di impegnare la Società.

Il Ronca, conoscendo Pagal, non poteva ignorare che questi era un mediatore.

I difensori hanno rilevato, in ordine alla contestata violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., che non risulta provata la conoscenza da parte dei dirigenti della Società dell'irregolarità dei documenti utilizzati per i tre tesseramenti e che al massimo la condotta degli incolpati potrebbe essere censurata a titolo di colpa, per negligenza ed omissione di controlli, mentre la norma in questione prevede soltanto la responsabilità dolosa. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., hanno rilevato che la peculiarità della partecipazione

del Pagal alla conclusione dei contratti esclude che egli possa essere considerato mediatore nel senso civilistico del termine, che costituisce unico parametro di riferimento anche per l'ordinamento calcistico. La carenza della qualifica di procuratore FIFA viene definita irrilevante, avendo il Pagal partecipato alla conclusione dei contratti in qualità di tutore, (vedi art. 1 comma 3, Regolamento Agenti FIFA) e l'attività di osservatore, di cui Pagal era stato incaricato della Sampdoria, non richiede al contrario l'iscrizione all'albo e giustifica ampiamente il pagamento dell'importo di 30.000 dollari, avvenuto tra l'altro il 19/3/1999 e quindi prima della conclusione dei contratti di trasferimento, modalità questa incompatibile con l'attività di mediatore, non rientrando nello schema negoziabile della mediazione il pagamento del compenso prima della conclusione dell'affare.

Nella valutazione della fondatezza delle opposte tesi dibattimentalmente prospettate, la Commissione, preliminarmente, osserva che la dichiarazione di non luogo a deliberare nei confronti del Salvarezza per i motivi in precedenza esposti, da un lato è ostativa ad ogni approfondimento in ordine alla sua eventuale responsabilità disciplinare, dall'altro non può costituire un limite nella disanima di circostanze obiettive che, pur riferibili al Salvarezza, devono necessariamente essere prese in considerazione ai fini dell'accertamento della eventuale responsabilità degli altri deferiti.

Più specificatamente, la Commissione ritiene che costituisca un dato incontrovertibile, in quanto emergente dagli atti e concordemente affermato, in termini non smentibili, dagli altri interessati, che la posizione apicale del Salvarezza nell'organigramma societario, la sua padronanza di numerose lingue straniere e la sua preparazione tecnico-giuridica, comportassero la gestione in via esclusiva da parte dello stesso del tesseramento di calciatori provenienti dall'estero, sia nel settore professionistico che in quello giovanile. L'esclusività della competenza del Salvarezza in tale settore ovviamente non poteva essere contraddetta dal fatto che il Presidente Mantovani, azionista di riferimento della Società, intervenisse nelle trattative concernenti i calciatori stranieri di assoluto prestigio e, conseguentemente, comportanti un maggior impegno economico.

Tale situazione non è certo ricorrente nel tesseramento dei tre (*rectius, quattro*) giovanissimi calciatori africani di non ancora accertato valore.

Sotto tale profilo, la Commissione ritiene da un punto di vista logico apprezzabile, e comunque non smentita dalle risultanze dibattimentali, l'ipotesi che gli interventi dell'allora Presidente Mantovani nell'iter che ha portato al tesseramento del calciatore Ze Francis e quello dell'Arnuzzo nell'iter relativo Job Iyock Thomas Hervè, presentino un carattere del tutto formale ed occasionale, non sufficiente a costituire prova incontrovertibile della loro consapevolezza circa l'irregolarità della documentazione trasmessa ai competenti Organi federali.

Ad analoghe conclusioni la Commissione ritiene di dover pervenire circa gli ulteriori addebiti mossi ai deferiti in relazione all'asserito ricorso ad una mediazione conclusasi con i tesseramenti in questione.

Infatti è pacifico in atti che i dirigenti sampdoriansi conoscevano, e retribuivano, da tempo il Pagal esclusivamente nella sua veste di "osservatore", che non richiedeva una legittimazione ottenuta mediante l'iscrizione nell'Albo degli agenti FIFA. E' altrettanto pacifico che, nel corso delle trattative per l'acquisizione dei diritti inerenti alle prestazioni sportive e per il successivo tesseramento dei calciatori in questione, il Pagal assunse una veste ben diversa, quella cioè di esercente la potestà genitoriale nei confronti dei calciatori minorenni all'atto della sottoscrizione del contratto economico tra le parti, e addirittura di legale rappresentante, in forza di procura, di due delle Società cedenti nella stipulazione degli accordi di trasferimento.

La falsità dei documenti che attribuivano al Pagal le funzioni tutorie è ampiamente comprovata dalle precise, spontanee, e quindi attendibili, dichiarazioni rese dai giovani interessati, ma l'affermazione della responsabilità dei dirigenti sampdoriansi ex art. 4 comma

1, C.G.S., presupporrebbe la consapevolezza da parte loro della non veridicità dei documenti esibiti dal Pagal.

Di tale consapevolezza non vi è prova in atti e, a conferma dell'assunto, sia sufficiente rilevare che la non veridicità documentale riguardava i dati anagrafici dei genitori camerunensi, verificabili soltanto dai diretti interessati.

Tali considerazioni rendono superfluo ogni ulteriore approfondimento circa la figura del "mediatore" a cui fa riferimento la normativa federale, non potendosi tuttavia sottacere che la "terzietà" che caratterizza l'attività del mediatore è del tutto incompatibile con la posizione di procuratore di una delle parti.

Per mera completezza espositiva, si osserva che il pagamento al Pagal di un compenso di non rilevante entità trova ampia giustificazione nelle funzioni di osservatore da lui effettivamente svolta e non può costituire elemento indiziante di una attività di mediazione, anche per il momento, antecedente alla conclusione delle trattative, in cui venne effettuata.

Ne consegue il proscioglimento da tale capo di imputazione sia del Mantovani che dell'Arnuzzo, le cui funzioni erano limitate alla gestione del settore giovanile, con esclusione di ogni intervento diretto nell'acquisizione di calciatori stranieri, per cui il suo contestato coinvolgimento appare in realtà occasionale e del tutto marginale.

A maggior ragione, si impone il proscioglimento del Ronca, casuale sottoscrittore, in assenza dei dirigenti a ciò preposti, di una dichiarazione concernente fatti di cui non aveva alcuna diretta cognizione.

#### **5) I criteri per la determinazione delle sanzioni**

Per quanto attiene alla determinazione delle sanzioni, la Commissione osserva preliminarmente che, a differenza di altre fattispecie, per la violazione della norma di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità, per cui il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito, per le Società, dell'art. 8 del C.G.S. e, per i tesserati, dell'art. 9 del C.G.S.

Entrambe le norme prevedono una vasta gamma di sanzioni, in via esclusiva o cumulativa, dalla semplice ammonizione alla retrocessione ad un campionato di categoria inferiore per la Società ovvero alla squalifica fino a 5 anni per i tesserati, la cui applicazione è demandata alla discrezionalità degli Organi di Giustizia Sportiva.

Poiché l'esercizio di un potere discrezionale, nell'ordinamento sportivo come in ogni altro ordinamento giuridico, non può e non deve essere confuso con il mero arbitrio decisionale, la Commissione reputa opportuno, in via preliminare, indicare il motivo per cui ritiene di poter condividere, nel caso in esame, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria formulata dal Procuratore Federale a carico della Società deferita, escludendo un livello sanzionatorio più afflittivo, quale la penalizzazione di uno o più punti in classifica, pur ipotizzabile nella fattispecie in esame.

Come è noto, la Corte Federale, con la recentissima decisione del 4/5/2001 (CU n. 435), ha ritenuto l'illegittimità, con conseguente annullamento, della norma di cui all'art. 40 n. 7, delle NOIF, nella parte in cui prevedeva un limite diverso, e quindi di natura discriminatoria, nell'utilizzazione da parte delle Società di appartenenza dei calciatori extracomunitari rispetto a quelli comunitari, ferma restando la legittimità del limite (cinque) posto al tesseramento dei calciatori di origine extracomunitaria.

Tale decisione non può in alcun modo elidere l'illiceità delle condotte addebitate, concretatisi nella violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. essendo evidente che i tesserati avrebbero dovuto, e potuto, esperire tutti i possibili rimedi di natura giurisdizionale o regolamentare per ottenere l'abrogazione di una norma ritenuta illegittima per la sua natura discriminatoria, ma certamente non erano legittimati a porre in essere condotte fraudolente volte ad eludersi od a frustrarne l'applicazione nei loro confronti.

Esclusa pertanto l'ipotesi di *abolitio criminis*, appare tuttavia innegabile che tale decisione espliciti una non marginale incidenza nella valutazione dei motivi a cui era finalizzata la condotta dei deferiti.

L'agire per violare od aggirare una norma, che era ed è conforme ai principi generali dell'ordinamento, non può costituire un disvalore di pari grado rispetto all'agire in violazione di una norma successivamente ritenuta illegittima, né consente un eguale trattamento sanzionatorio, salvo, appunto, il ritenere che gli Organi della Giustizia Sportiva, escludendo ogni rilievo ai motivi che hanno indotto ad una condotta antidoverosa, possono ignorare un principio generale dettato dalla normativa statutale.

L'attenuazione della responsabilità dei tesserati comporta, pertanto, una correlata attenuazione della responsabilità oggettiva della Società di appartenenza, mentre, in concreto, l'entità della sanzione deve essere altresì rapportata alla natura ed alla gravità del fatto in sé considerato, come indicato dall'art. 9, comma 1, del C.G.S., con particolare riferimento al rilievo economico degli interessi coinvolti ed agli aspetti, oggettivi e soggettivi che caratterizzano ogni vicenda in esame.

E' opportuno sottolineare, a tale proposito, che l'art. 6 comma 2 C.G.S. contempla una forma di responsabilità senza possibilità di prova liberatoria, essendo irrilevante che la Società chiamata a rispondere dell'illecito del proprio tesserato abbia cooperato alla causazione dello stesso. Trattasi di un obbligo di natura oggettiva, sussistente anche nell'ipotesi in cui al soggetto responsabile (la Società di appartenenza) nulla possa essere rimproverato in termini di diligenza (c. CAF 17/2/89: "la responsabilità oggettiva opera al di fuori di ogni tipo di dolo o di colpa e si identifica nel trasferimento automatico sull'ente sociale della responsabilità soggettiva degli agenti individuali, con tutti gli attributi di gravità e di pericolosità a questa inerenti").

Per queste considerazioni la Commissione, valutata la peculiarità della vicenda umana, ancor prima che sportiva, che accomuna i tre giovanissimi calciatori deferiti, ritiene equo quantificare in termini di particolare tenuità la sanzione da infliggere, nella misura che sarà precisata nel dispositivo.

## **6) Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera quanto segue:

- dichiara i calciatori Job Iyock Thoma Hervè, Mekongo Ondoa Jean, Ze Francis responsabili della violazione della norma di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. ed infligge loro la sanzione della squalifica sino al 31 dicembre 2001;
- dichiara non luogo a deliberare nei confronti di Salvarezza Emiliano;
- proscioglie dagli addebiti contestati Mantovani Enrico, Arnuzzo Domenico e Ronca Pierluigi;
- dichiara la responsabilità oggettiva della Soc. Sampdoria ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S. e le infligge la sanzione dell'ammenda di L. 1.500.000.000.

\*\*\*\*\*

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alfredo Mensitieri, V. Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, dal prof. Claudio Franchini, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, del Sostituto Procuratore Federale dott. Stefano Palazzi e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 14 giugno 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

## **INTER**

### **1) I deferimenti del Procuratore Federale**

Con provvedimento del 6/2/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Internazionale per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per omessa segnalazione all'Ufficio Indagini della irregolare posizione di tesseramento quale calciatore "comunitario" di Goncalves Tiago Henrique.

Con provvedimento del 5/3/2001 il Procuratore Federale ha altresì deferito a questa Commissione:

- a) Recoba Rivero Alvaro, calciatore tesserato per la Soc. Internazionale, Ghelfi Rinaldo, Amministratore delegato della Soc. Internazionale, Oriali Gabriele, Direttore tecnico della Soc. Internazionale, Baldini Franco, tesserato per la Soc. Roma, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 40, n. 7, delle N.O.I.F., per avere, in periodo anteriore e prossimo al 12/9/99, in concorso fra loro e con terzi non tesserati, posto in essere condotte illecite finalizzate a far conseguire al calciatore Recoba Rivero Alvaro lo status di "comunitario" mediante l'uso di un passaporto di nazionalità italiana apparentemente emesso dalla Questura di Roma il 9 novembre 1998, che peraltro è risultato essere stato mai rilasciato da questa Autorità, al fine ultimo di eludere il limite di tesseramento di cui all'art. 40, n. 7, delle N.O.I.F.;
- b) la Soc. Internazionale per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S. in ordine alle condotte ascritte ai propri tesserati.

### **2) Le memorie difensive**

Nei termini assegnati negli atti di contestazione degli addebiti, tutti i deferiti, ad eccezione del del Goncalves e del Baldini, hanno fatto pervenire memorie difensive.

In quella presentata dalla Soc. Internazionale relativamente al deferimento del Goncalves, in via preliminare, si chiede la sospensione e il rinvio del procedimento per connessione oggettiva e soggettiva con il procedimento originato dai deferimenti relativi alla vicenda del calciatore Recoba; nel merito, si rileva, innanzitutto, che la Società non ha avuto alcun motivo di sospettare della falsità del passaporto (peraltro, allo stato, solo presunta) del calciatore Goncalves Tiago sino a quando non pervenne una segnalazione della L.N.P., alla quale è stato dato immediato riscontro con la risoluzione del contratto, e, in secondo luogo, che, comunque, la Società non aveva alcun obbligo di informare l'Ufficio Indagini della vicenda. Conseguentemente, si chiede, in via preliminare, la sospensione e il rinvio del procedimento e, nel merito, il proscioglimento da ogni addebito.

In quella presentata dal Recoba, in via preliminare, si chiede la sospensione e il rinvio del procedimento in attesa delle valutazioni della vicenda che verrà fatta dall'Autorità giudiziaria ordinaria e, dall'altra, la rimessione degli atti al Presidente Federale per la trasmissione alla Corte Federale in ordine al problema della applicabilità dell'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F.; nel merito, innanzitutto, si eccepisce l'illegittimità dell'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F. con la conseguenziale insussistenza dell'addebito a tale norma correlato e, in secondo luogo, si sostiene la buona fede del calciatore e la sua totale mancanza di conoscenza della pretesa illegittimità del documento.

In quelle presentate dall'Orioli e dal Ghelfi, in via preliminare, si chiede, da una parte, la sospensione del procedimento per la pregiudizialità del giudicato penale e, dall'altra, la rimessione degli atti al Presidente Federale per la trasmissione alla Corte Federale per l'accertamento della legittimità dell'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F., anche in riferimento a quanto disposto dall'art. 2, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C.; nel merito, innanzitutto, si eccepisce l'illegittimità della stessa norma per contrasto con norme imperative di legge (in particolare, gli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998), in relazione alla sua evidente natura

discriminatoria e, in secondo luogo, si sottolinea la carenza dell'elemento soggettivo in quanto gli incolpati ignoravano comunque l'irregolarità del documento.

Nella memoria presentata dalla Soc. Internazionale anche nell'interesse del Recoba, si sollevano identiche eccezioni preliminari e, nel merito, si proclama l'assoluta estraneità dei propri tesserati ai fatti contestati, con consequenziale insussistenza dei presupposti della responsabilità oggettiva della Società di appartenenza.

### **3) Il dibattimento**

Alla riunione del 2/4/2001, la Commissione, vista l'istanza presentata dai difensori della Soc. Internazionale, sentito il Procuratore Federale, ritenutane l'opportunità, ha disposto la riunione dei due procedimenti.

Relativamente alle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa degli incolpati, la Commissione,

- in ordine alla illegittimità dell'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F., asseritamente contrastante con l'art. 43 del d.l. n. 286/98, con la Convenzione delle Nazioni Unite ratificata con legge 654/1975, con l'art. 16 del d.l. n. 242/1999, nonché con l'art. 2, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C. pubblicato il 14 ottobre 2000, ha osservato che la richiesta di remissione degli atti al Presidente Federale per la trasmissione alla Corte Federale ai sensi dell'art. 16 C.G.S. non può trovare accoglimento poiché oggetto del deferimento è la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e non già la violazione dell'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F., in quanto il riferimento a tale normativa attiene meramente alla finalità della condotta addebitata agli incolpati e non ne costituisce elemento integrante;

- sulla richiesta di sospensione e di rinvio del procedimento, in attesa delle decisioni dell'Autorità giudiziaria, ha osservato che l'autonomia degli Organi della giustizia sportiva consente di escludere ogni ipotesi di formale pregiudizialità tra il procedimento instaurato innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria e quello promosso in sede di disciplina sportiva. Sotto tale profilo è sufficiente rilevare la testuale previsione legislativa di cui all'art. 2 comma 1 e 2 della legge n. 401/1989 che, in tema di frode sportiva, prevede in modo espresso che la medesima condotta possa essere valutata parallelamente sia in sede penale che in sede disciplinare: in tale ipotesi "l'esercizio dell'azione penale e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi. L'inizio del procedimento non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo".

Infine, la Commissione ha rinviato la discussione alla riunione del 19/4/2001.

In tale sede, sia il Procuratore Federale, sia i difensori degli incolpati, considerato che nel frattempo la Corte Federale era stata chiamata ad esprimersi sulla legittimità della norma contenuta nell'art. 40, n. 7, delle N.O.I.F. (che stabilisce limitazioni al tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere se cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea, c.d. extracomunitari), hanno chiesto di sospendere il procedimento, in attesa della decisione della Corte Federale stessa.

In ordine alla istanza delle parti, la Commissione ha osservato quanto segue.

"Anche di recente, nella riunione del Consiglio europeo tenutasi a Nizza dal 7 al 9 dicembre 2000, si è ribadito il principio secondo il quale all'ordinamento sportivo deve essere riconosciuto il diritto di organizzarsi autonomamente per mezzo di adeguate strutture associative e quello secondo il quale le Federazioni devono restare l'elemento fondamentale di un settore che assicuri la coesione sportiva e la democrazia partecipativa (Allegato IV delle conclusioni della Presidenza).

Tuttavia, non vi è dubbio che, per il rilievo economico-sociale che assumono, le attività sportive non possono essere disciplinate esclusivamente in sede di ordinamento di settore, in quanto incidono su interessi pubblici e privati di grande rilievo, anche di interesse costituzionale (ad esempio, il diritto al lavoro e alla previdenza sociale ovvero il diritto alla

salute). Per questa ragione, spesso il legislatore statale interviene dettando regole specifiche che prevalgono su quelle interne dell'ordinamento sportivo (si pensi, ad esempio, alle norme sulle società sportive professionistiche o sui rapporti di lavoro) oppure sottoponendo l'attività delle Federazioni e delle Leghe a discipline di natura generale (si pensi, ad esempio, all'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel caso delle "figurine" dei calciatori o in quello dei diritti televisivi).

Se ne deduce che l'ordinamento sportivo, pur essendo dotato di autonomia, si pone comunque in posizione di subordinazione rispetto agli ordinamenti sovraordinati, cioè quelli internazionale, comunitario e statale (questo concetto, peraltro, è stato chiaramente ribadito di recente anche in una serie di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, a partire dalla causa Bosman del 15.12.1995 per poi passare alle cause Agostini dell'8.7.1998, Lehtonen del 13.3.2000 e Deliège dell'11.4.2000, sino a giungere alla causa Balog). Ciò significa che eventuali regole adottate in sede sportiva in contrasto con norme internazionali, comunitarie o statali devono ritenersi comunque illegittime e non possono trovare applicazione (non è rilevante, in questa sede, definire il problema della loro eventuale qualificazione in termini di inesistenza, nullità, illiceità o illegittimità, nonché quello delle conseguenze in ordine ai poteri di annullamento, disapplicazione od altro da parte degli Organi della Giustizia Sportiva).

Sulla base di tali premesse, l'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F. potrebbe risultare in contrasto con le norme imperative di legge sancite nell'art. 43 del d.lgs. n. 286/1998, testo unico delle leggi sull'immigrazione (secondo il quale costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'appartenenza o l'origine nazionale e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio in condizioni di parità dei diritti umani e delle libertà fondamentali: affermazione, questa, che oltretutto trae origine dalla Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7.3.1966, ratificata con legge n. 654/1975), in relazione alla eventuale natura discriminatoria che si risolverebbe in una ingiustificata limitazione al tesseramento e all'impiego di atleti in ragione della loro origine, e, comunque, incompatibile con l'art. 16 della legge n. 242/1999 di riordino del C.O.N.I. (secondo il quale le Federazioni sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità).

Ne deriva che, poiché sul punto è stata ora chiamata, su istanza di alcuni tesserati, ad esprimersi la Corte Federale ai sensi dell'art. 16 del C.G.S, la Commissione ritiene opportuno rinviare il presente procedimento in attesa della decisione della Corte Federale stessa. Infatti, il citato art. 16 del C.G.S attribuisce alla Corte Federale la competenza del giudizio sulla verifica della legittimità di norme federali in rapporto allo Statuto."

Per tali motivi, la Commissione, pur ribadendo il contenuto della propria ordinanza del 2/4/2001 con la quale è stato escluso il carattere di pregiudizialità della questione, preso atto della pendenza del procedimento innanzi alla Corte Federale e della fissazione da parte di quest'ultima della riunione del 23/4/2001, ha rinviato per la prosecuzione del procedimento ad una riunione da tenersi dopo la pubblicazione della decisione della Corte Federale stessa.

Nella riunione del 3/5/2001, la Corte Federale ha dichiarato illegittimo l'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F., nella parte in cui prevede che soltanto tre dei calciatori tesserati e provenienti da paesi diversi dall'Unione europea possano essere inseriti nell'elenco ufficiale di cui all'art. 61 ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale, e ne ha disposto l'annullamento (decisione pubblicata in data 4/5/2001).

Conseguentemente, la Commissione ha fissato una nuova riunione per la prosecuzione del procedimento.

Alla riunione del 14/6/2001, sono comparsi il Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, nonché l'avv. Raffaelli per il Recoba, l'avv. De Bernardi per il Ghelfi, il prof. Mucciarelli per l'Oriani, il Baldini assistito dal prof. Aricò e l'avv. Prisco per la Soc. Internazionale.

Il Procuratore Federale, dopo aver illustrato i motivi del deferimento, ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica sino al 30 giugno 2003 per il Recoba, a quella dell'inibizione sino al 30 giugno 2003 per il Ghelfi, l'Oriani e il Baldini, a quella dell'ammenda di lire 3.000.000.000 per la Soc. Internazionale.

I difensori delle parti, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi di difesa, hanno insistito nelle conclusioni già formulate.

#### **4) I motivi della decisione**

Deve essere preliminarmente esaminata la questione di carenza di giurisdizione degli Organi di disciplina della F.I.G.C. nei confronti del Baldini, sollevata dal suo difensore.

Il Baldini attualmente è tesserato per la Soc. Roma, come risulta dal censimento della stagione 2000/2001, ed è quindi a tutti gli effetti un soggetto dell'ordinamento federale, tenuto all'osservanza delle norme regolamentari ed all'accettazione dell'efficacia dei provvedimenti e delle decisioni adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie attinenti alla disciplina sportiva e nelle relative vertenze, comprese quelle disciplinari, ai sensi dell'art. 24 (ora art. 27) dello Statuto.

All'epoca dei fatti contestati, l'incolpato svolgeva l'attività di procuratore sportivo e come tale non era tesserato. Ne conseguirebbe, secondo la difesa, che nei suoi confronti non potrebbe essere esercitata l'azione disciplinare, dal momento che l'art. 22 C.G.S., elencando i soggetti che possono essere deferiti dalla Procura Federale al giudizio delle Commissioni Disciplinari per illecito sportivo ed amministrativo, nonché per violazione dell'art. 1 C.G.S., menziona espressamente le Società, i dirigenti ed i tesserati ma non fa alcun riferimento ai procuratori sportivi.

In una precedente delibera della CAF (vedi CU n. 3/c del 28/7/97 appello del Procuratore Federale nel procedimento contro U.S. Massese ed altri) tale elencazione è stata peraltro ritenuta non tassativa; è stato altresì sentenziato che l'art. 22 C.G.S. deve essere coordinato con la disposizione dell'art. 19 n. 2, in forza della quale gli Organi Federali deferiscono alle Commissioni Disciplinari le Società, i dirigenti, i tesserati e "chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme federali". Da tale ampia dizione non possono evidentemente essere esclusi i procuratori sportivi, i quali indubbiamente operano in ambito federale e sono tenuti all'osservanza delle "norme federali e regolamentari", come previsto dall'art. 10 comma IV del Regolamento dei Procuratori Sportivi.

La giurisdizione "domestica" prevista dall'art. 14 dello stesso Regolamento, che demanda alla Commissione prevista dall'art. 7 l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni nei confronti di tale categoria di soggetti non ha carattere esclusivo, secondo l'orientamento della CAF, che questa Commissione condivide. Le funzioni disciplinari previste dal citato art. 14 si riferiscono infatti all'osservanza dei divieti ed alla ottemperanza dei doveri specificatamente elencati nell'art.12 del Regolamento e strettamente connessi alla specifica attività dei procuratori sportivi. Ne consegue che il procuratore sportivo al quale vengano contestate, come nel caso di specie, condotte disciplinarmente rilevanti non riconducibili alle specifiche prescrizioni di cui all'art.12, è sottoposto alla giurisdizione ordinaria. L'eccezione va pertanto respinta.

Quanto alla questione di pregiudizialità del giudizio penale rispetto al procedimento disciplinare sportivo, si richiamano le argomentazioni svolte nell'ordinanza pronunciata nella riunione del 2/4/2001, riguardo all'autonomia degli Organi della giustizia sportiva, ribadendo ancora una volta che nessuna norma del C.G.S. o di legge ordinaria sancisce vincoli di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare in sede sportiva e quello in ipotesi instaurato in merito agli stessi fatti dinnanzi all'Autorità giudiziaria, tali da giustificare la

sospensione del primo in attesa della definizione del secondo (arg. ex art. 2 legge 401/89 in tema di frode sportiva).

Anche tale eccezione deve quindi essere respinta.

L'esame del merito richiede una premessa in ordine all'oggetto dell'accertamento demandato a questa Commissione, che non può riguardare direttamente l'autenticità, ovvero la contraffazione del passaporto italiano del calciatore Recoba Rivero Alvaro apparentemente emesso dalla Questura di Roma il 9 novembre 1998, essendo tale materia ovviamente riservata al Giudice penale.

Dagli atti del procedimento emergono circostanze univoche, concordanti ed incontrovertibili che consentono di affermare (pur prescindendo dal rilievo, desumibile dalla documentazione acquisita ed evidenziato nell'atto di deferimento, che il passaporto italiano del calciatore non risulta essere mai stato rilasciato dalla Questura di Roma) che il Recoba non aveva alcun titolo al rilascio di un passaporto italiano per assoluta inesistenza in capo allo stesso dei presupposti indispensabili, ed in primo luogo del diritto alla cittadinanza italiana.

A siffatta conclusione si perviene, anche a tacere per il momento dei riscontri probatori e delle argomentazioni logiche che verranno approfondite esaminando le singole posizioni degli incolpati, sulla base delle sole dichiarazioni rese dal calciatore all'Ufficio Indagini ed alla Procura della Repubblica di Udine. In sintesi, il Recoba ha riferito di aver preso per la prima volta in considerazione la possibilità di diventare cittadino comunitario al suo rientro presso l'Internazionale dopo un periodo di permanenza in prestito al Venezia. In tale occasione egli chiese notizie al proprio padre il quale gli precisò che la famiglia aveva "antenati nelle isole Canarie". Le ricerche svolte in quella direzione, dapprima da un collaboratore del procuratore Casal, tale Daniel Delgado, e poi da uno studio legale spagnolo incaricato allo scopo dalla Soc. Internazionale, non approdarono ad alcun risultato: riferisce infatti il Recoba che la ricerca era "lunga e difficile". Il calciatore ha inoltre escluso di aver mai svolto alcuna pratica od inoltrato alcuna richiesta tendente al rilascio di un passaporto italiano.

Non è necessario spendere ulteriori parole per concludere che il passaporto italiano consegnato al Recoba in Roma nel settembre 1999 non corrisponde né alla cittadinanza uruguaiana di cui il calciatore era in possesso dalla nascita né a quella spagnola che egli avrebbe eventualmente potuto conseguire "*jure sanguinis*", se le ricerche svolte in Spagna per l'individuazione di antenati spagnoli avessero avuto esito positivo. E sotto il profilo soggettivo si può anche tranquillamente affermare che in nessun caso il calciatore avrebbe potuto confidare nella veridicità "ideologica" del passaporto italiano che gli venne consegnato alla Borghesiana il 12 settembre 1999 dall'Orioli.

In linea generale, e fatto salvo l'accertamento delle singole responsabilità, è innegabile che l'uso di tale passaporto al fine ottenere la variazione di status federale del calciatore, con la consapevolezza che il documento non poteva essere genuino perché incompatibile con la cittadinanza non italiana del Recoba, costituisca grave violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine alla cui osservanza sono tenuti tutti i destinatari delle norme federali, come dispone l'art. 1 comma 1 del C.G.S.

Si tratta infatti di utilizzare mezzi scorretti, o addirittura fraudolenti, al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo non spettante, traendone un indebito vantaggio. E' superfluo il sottolineare, in proposito, che il fatto di diventare "comunitario" ha recato benefici non solo economici sia al calciatore, quanto meno sotto il profilo della libertà assoluta di circolazione del tesserato nell'ambito delle Federazioni comunitarie, sia alla Società di appartenenza, per una migliore utilizzazione dell'organico disponibile.

I difensori degli incolpati hanno sostenuto in sede di discussione che la nota decisione emessa il 4 maggio 2001 dalla Corte Federale, dichiarando illegittima ed annullando con effetto immediato la norma dell'art. 40 n. 7 delle NOIF nella parte in cui limitava a 3 il numero di calciatori extracomunitari utilizzabili (nell'ambito di 5 tesserabili da parte di

ciascuna Società), avrebbe fatto venir meno l'antigiuridicità della condotta addebitata agli incolpati. La difesa osserva, a sostegno del proprio assunto, che nel capo di incolpazione viene espressamente evidenziato il "fine ultimo di eludere il limite di tesseramento di cui all'art. 40 n. 7 delle NOIF" perseguito dagli incolpati. Caduto il suddetto limite in seguito all'annullamento della norma, non sussisterebbe più neppure l'illiceità della condotta contestata.

La tesi difensiva, sebbene prospettata in forma suggestiva, è, ad avviso della Commissione, priva di fondamento.

Con ordinanza emessa nella riunione del 2 aprile 2001, sopra riportata, la Commissione aveva già rilevato che "oggetto del deferimento è la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. e non già la violazione dell'art. 40 comma 7 delle NOIF, in quanto il riferimento a tale normativa attiene meramente alla finalità della condotta addebitata agli incolpati e non ne costituisce elemento integrante". A tale rilievo deve aggiungersi una semplice, ma determinante, considerazione relativa agli effetti derivanti dalla dichiarata illegittimità parziale dell'art. 40 n. 7 delle NOIF: l'inesistenza del limite di utilizzazione nelle competizioni calcistiche di calciatori extracomunitari (3 su 5 tesserabili) avrebbe consentito al Recoba di partecipare regolarmente alle gare, fermo restando il suo "status" anche in qualità di quarto o quinto extracomunitario della sua squadra, ma non avrebbe potuto in nessun caso rendere legittimo il conseguimento da parte sua del diverso status di comunitario, che non gli competeva, dal momento che egli non aveva alcun diritto ad avvalersi di un passaporto italiano non corrispondente alla sua reale cittadinanza.

Ritiene pertanto la Commissione che la più volte richiamata delibera della Corte Federale relativa all'art. 40 n. 7 NOIF non abbia certamente escluso l'antigiuridicità della condotta in contestazione e possa spiegare effetti unicamente ai fini della valutazione di gravità della condotta stessa e di determinazione della sanzione, come sarà meglio precisato in seguito.

Deve quindi essere esclusa l'applicazione analogica dei principi in tema di successione di leggi penali nel tempo, per il semplice motivo che la Corte Federale non ha posto in essere alcuna *abolitio criminis*, cosicché rimane ferma la censurabilità della condotta antiregolamentare contestata agli incolpati con l'atto di deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S. Si osserva inoltre che, a fronte di una norma (relativa al limite di utilizzazione dei calciatori extracomunitari e non anche a quello di tesseramento) ritenuta illegittima e discriminatoria, i tesserati e le Società avrebbero dovuto e potuto esperire tutti i possibili rimedi di natura giurisdizionale o regolamentare per ottenere l'abrogazione o la disapplicazione. In nessun caso essi avrebbero invece potuto sentirsi legittimati a porre in essere condotte fraudolente, volte a frustrare od eludere l'applicazione della norma nei loro confronti.

Passando all'esame delle singole posizioni, non sussistono dubbi sull'affermazione della responsabilità di Recoba Rivero Alvaro. Si è già detto che dagli atti non è desumibile alcuna valida ragione che consentisse al calciatore di credere nella genuinità del passaporto italiano in questione e, in particolare, non merita alcun credito l'affermazione del Recoba, allorché sostiene di non aver rilevato l'anomalia della data di emissione del documento, anteriore di quasi un anno rispetto al momento della consegna dello stesso da parte di Oriali, o quando afferma di non aver notato che nel passaporto gli era stata attribuita una residenza romana mai esistita e meno ancora quando dichiara di non aver dato alcun peso alla circostanza che sul passaporto era applicata una sua fotografia di cui egli non aveva alcun ricordo e che non gli risultava comunque di aver consegnato ad alcuno.

La difesa ha sostenuto che la condotta del Recoba dovrebbe ritenersi scriminata in considerazione della sua inesperienza ed ingenuità, dovute all'età giovanile, nonché della mancata conoscenza da parte sua di tutto quanto attiene a leggi, regolamenti, pratiche amministrative e burocratiche; tutti elementi questi che ne dimostrerebbero l'inconsapevolezza riguardo all'illiceità del suo tesseramento federale come cittadino comunitario. Ad avviso della Commissione l'asserita inconsapevolezza del Recoba è

irrimediabilmente smentita dalle circostanze di fatto sopra richiamate, la cui rilevanza non può essere contrastata ed esclusa soltanto in ragione dell'età del calciatore. E' notorio, infatti, e risulta dagli atti che il Recoba, seppure innegabilmente giovane, ha maturato esperienza in vari campi attraverso spostamenti e viaggi intercontinentali, trattative contrattuali di indubbia rilevanza economica, contatti con procuratori sportivi ed iniziative anche nella specifica materia dell'acquisizione di una determinata cittadinanza (si vedano la richiesta di informative al proprio padre, l'affidamento della pratica ad uno studio legale spagnolo).

Pertanto non mancano a Recoba l'intelligenza, la maturità e l'esperienza necessarie per comprendere che i passaporti non si materializzano dal nulla e che la trasformazione del suo status federale da extracomunitario a comunitario era irregolare.

La sconcertante faciloneria con cui Recoba, sebbene "stupito" di aver ottenuto un passaporto italiano, se ne è servito perché gli conveniva acquisire lo status di calciatore comunitario, assume, alla luce delle considerazioni sopra svolte, un significato probatorio decisivo ai fini dell'accertamento della partecipazione attiva e pienamente consapevole del tesserato alla realizzazione dell'illecito contestato.

Quanto al sig. Gabriele Oriali risulta dagli atti che questi, all'inizio della collaborazione con l'Internazionale a giugno 1999, apprese che la Società aveva interesse alla variazione di status del Recoba da extracomunitario a comunitario e che a tal fine era stato interessato mio studio legale spagnolo, le cui ricerche si erano però arenate, trattandosi di pratica complicata che richiedeva in ogni caso, tempi molti lunghi.

Risulta altresì l'Oriale si interessò della questione Recoba assumendo concrete iniziative finalizzate al conseguimento della variazione di status del calciatore, prendendo contatto con il Baldini per conoscere "*come facevano alla Roma per i passaporti*" e chiedergli l'indicazione di qualcuno che potesse aiutare l'Internazionale a modificare lo "status" del Recoba. Avuto dal Baldini il nominativo del Krausz (da lui peraltro già conosciuto), l'Oriale si attivò per l'avvio della "pratica", seguendone poi lo svolgimento sino alla conclusione. Egli provvide infine a consegnare al Recoba, il 12 settembre 1999, il passaporto italiano che gli era stato appena fornito dal Krausz.

A carico dell'Oriale gravano elementi di accusa, costituiti da circostanze di fatto accertate e da argomentazioni logiche deducibili dagli atti, così precise, articolate e stringenti da dimostrarne la responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. In particolare:

- a) fu l'Oriale a ricevere il passaporto dal Krausz. Prima di consegnarlo a Recoba, egli ebbe modo di esaminarlo e di rilevare che la data di emissione risaliva al 9 novembre 1998, cioè quasi un anno prima del giorno della consegna. La circostanza è confermata dal Krausz, la cui deposizione all'Ufficio Indagini va ritenuta attendibile, per essere stata rilasciata spontaneamente da persona non tesserata e conseguentemente non obbligata a fornire informazioni agli Organi federali della F.I.G.C. La spiegazione di tale anomalia, che il Krausz dice di aver fornito all'Oriale ("*Commentammo il fatto che il passaporto risultava rilasciato con una data anteriore ma a me era stato spiegato con la circostanza che trattasi di documenti facenti parte di un gruppo "riservato a casi particolari"*") è sintomatica della consapevolezza da parte dell'Oriale in ordine alla irregolarità del rilascio del passaporto;
- b) Oriale ebbe anche modo di rilevare, esaminando il passaporto, che dal documento Recoba risultava residente a Roma, circostanza non corrispondente al vero, e che sul passaporto era applicata una fotografia del Recoba di cui egli "non sapeva nulla";
- c) fu l'Oriale ad incaricare Krausz dello svolgimento della "pratica" in Argentina e ad autorizzare, dopo aver ottenuto l'assenso della Società, il versamento della somma di 80.000 dollari pretesi (cfr. le dichiarazioni sul punto del Krausz) dalla Liliana Rocca quale compenso per l'ottenimento del passaporto;
- d) fu l'Oriale a promuovere un incontro con Baldini, alla presenza del Ghelfi, nel corso del quale venne chiesto al Baldini di assumersi tutta la responsabilità dell'operazione, e di emettere fattura a proprio nome dei costi "*dell'operazione Recoba*";

e) l'Oriale, essendo a conoscenza dei precedenti infruttuosi tentativi svolti in Spagna per il conseguimento della cittadinanza comunitaria del calciatore, non poteva confidare nella correttezza e regolarità di un passaporto italiano di Recoba ottenuto in Argentina da una non meglio precisata "agenzia", in tempi a dir poco fulminei, dal momento che egli ben sapeva che da parte di Recoba non era stata presentata ad alcuna autorità italiana la domanda di rilascio del passaporto. Né egli poteva, in base alla logica ed alla comune esperienza, considerare serie e fondate le generiche e fumose assicurazioni fornitegli dal Krausz, anche tramite Baldini, che "tutto era regolare".

L'affermazione dell'incolpato, di non essere stato consapevole della pretesa illegittimità del documento e di non aver dubitato della correttezza delle persone alle quali aveva affidato, per conto della Soc. Internazionale, lo svolgimento della "pratica", si riduce a mera allegazione difensiva priva di effettivo riscontro, che non intacca minimamente il completo e convincente quadro probatorio raccolto a suo carico.

Deve quindi essere affermata la responsabilità disciplinare del sig. Gabriele Oriale.

Per quanto attiene al sig. Franco Baldini è pacifico in atti che questi venne interpellato dall'Oriale, il quale gli chiese se conoscesse una persona in grado di verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per modificare lo status del Recoba da extracomunitario a comunitario. Il Baldini avrebbe indicato il Krausz (che l'Oriale già conosceva personalmente) ritenendolo adatto al compito sia perché questi in precedenza si era occupato di vicende analoghe, sia perché la moglie dello stesso collaborava con uno studio legale argentino. Dopo aver indirizzato Oriale al Krausz, il Baldini non si sarebbe più interessato direttamente al caso, limitandosi in alcune occasioni a fungere da tramite tra Krausz ed Oriale, poiché gli stessi avevano difficoltà di mettersi in contatto tra loro.

La difesa ha sostenuto che la marginale attività del Baldini, limitatasi alla "presentazione" di Krausz ad Oriale (salvo sporadici e non significativi interventi di mero collegamento tra i due) ne escluderebbe il coinvolgimento nella vicenda del passaporto Recoba.

Osserva la Commissione che dagli atti si evincono numerose e concordanti circostanze che conducono al convincimento che il Baldini ebbe nella vicenda un ruolo ben più rilevante ed efficiente di quello di semplice tramite. In particolare:

a) tra il Baldini ed il Krausz esisteva un rapporto di collaborazione, nel senso che il primo aveva offerto al secondo, in un momento di difficoltà economica, l'opportunità di collaborare con il suo studio, operando in Argentina ove dimorava avendo sposato un'argentina;

b) il Baldini, proprio in virtù del rapporto di collaborazione di cui sopra, doveva ben conoscere la natura delle pratiche svolte dal Krausz in Argentina, l'inconsistenza delle vantate conoscenze ed esperienze presso agenzie e consolati e della altrettanto vantata possibilità di intervento della moglie nella veste di collaboratrice di uno studio legale (il Krausz ha dichiarato di aver reperito l'indirizzo di una "agenzia seria" attraverso depliant distribuiti a scopo pubblicitario, di fronte ad un Consolato e mai ha fatto cenno ad una qualsivoglia partecipazione della propria moglie alla vicenda);

c) risulta dagli atti che il Baldini costituì un punto di riferimento costante per lo svolgimento della "pratica" trasmettendo al Krausz la documentazione relativa al Recoba, smistando le comunicazioni via fax tra Oriale e Krausz ed infine – circostanza questa alquanto sintomatica – comunicando ad Oriale, circa 45/60 giorni dopo il primo contatto, che la ricerca era stata positiva e che tutto era a posto affinché il Recoba divenisse comunitario – Al riguardo, le asserite difficoltà di contatto telefonico tra il Krausz ed Oriale non sono credibili poiché il Krausz riferisce di aver telefonato direttamente ad Oriale per tenerlo al corrente dell'andamento della pratica in varie occasioni, non ultima quella relativa alla richiesta del bonifico bancario. Se ne deduce logicamente che le notizie importanti, come indubbiamente era quella della "conclusione delle ricerche", dovevano passare attraverso il Baldini e che competeva a quest'ultimo comunicarle all'Oriale;

d) Oriali si rivolse a Baldini e non a Krausz per accertarsi che “tutto fosse regolare” e fu il Baldini a fornire le assicurazioni del caso;

e) nel maggio 2000 il Baldini fu convocato ad un colloquio con Oriali e Ghelfi, nel corso del quale gli venne chiesto di assumersi tutte le responsabilità del passaporto di Recoba e addirittura di fatturare a proprio nome le relative prestazioni. Tale tentativo di coinvolgimento del Baldini da parte dell’Internazionale non avrebbe evidentemente alcuna giustificazione logica, se egli si fosse limitato a “dirottare” Oriali verso Krausz. Nè appare credibile la versione difensiva circa le motivazioni di rispetto quasi reverenziale che avrebbero indotto il Baldini ad accettare comunque il colloquio con gli esponenti dell’Internazionale.

In base ai suddetti elementi, la Commissione ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità del Baldini, risultando pienamente provati il diretto e consapevole coinvolgimento nella realizzazione dell’illecito e l’efficacia causale dell’attività posta in essere per il conseguimento del fine.

Al sig. Rinaldo Ghelfi, amministratore delegato della Soc. Internazionale, viene contestata la partecipazione alla illecita condotta posta in essere dai tesserati della sua Società, Recoba ed Oriali in concorso col Baldini e con terzi non tesserati. Peraltro, dagli accertamenti svolti in sede di indagini risulta un intervento diretto del Ghelfi nella vicenda soltanto nel maggio 2000, momento in cui era divenuta di pubblico dominio la notizia di possibili irregolarità riguardanti il conseguimento dello status di comunitario da parte del calciatore della Lazio Veron.

Il Ghelfi, volendo essere certo che non vi fossero anomalie nella analoga pratica di Recoba, chiese chiarimenti ad Oriali e partecipò al noto incontro con lo stesso Oriali ed il Baldini.

Tale condotta del Ghelfi, di per sé, non appare disciplinarmente rilevante, sia perché avvenuta in epoca successiva alla modifica dello “status” del Recoba, sia perché priva di valore probatorio significativo ed univoco in ordine alla consapevolezza del Ghelfi circa l’irregolarità della posizione del Recoba.

Su tale circostanza sussistono certamente forti dubbi, dal momento che Oriali – non essendosi attivato per il passaporto di Recoba a titolo meramente personale – deve aver tenuto informati i vertici della Società sull’andamento della pratica. Dagli atti risulta che almeno in due momenti Oriali deve essersi consultato con i propri superiori: il primo quando si trattò di dare il “via” alla pratica in Argentina ed il secondo quando si trattò di effettuare su indicazione di Krausz, il bonifico di 80.000 dollari, che evidentemente doveva essere autorizzato dai vertici societari.

Ciò posto, è evidente che la richiesta di pagamento di una somma rilevante per lo svolgimento di ricerche documentali avrebbe potuto, e forse dovuto, ingenerare nella dirigenza dell’Internazionale sospetti di irregolarità e d’altra parte l’inesistenza nei libri contabili della Società di un pagamento di tale importo potrebbe significare che alla liquidazione del compenso si sia provveduto in forma non ufficiale, cosa che costituirebbe un ulteriore indizio di responsabilità a carico dei referenti dell’Oriali.

Dagli atti, tuttavia non è desumibile alcuna circostanza che faccia riferire al Ghelfi, in modo certo ed inequivoco, l’adozione di decisioni in tal senso, non potendosi escludere in modo assoluto l’ipotesi che altri soggetti abbiano provveduto nei predetti termini.

Ritiene pertanto la Commissione che il sig. Rinaldo Ghelfi debba essere prosciolto dall’addebito.

La Soc. Internazionale risponde dell’operato dei propri tesserati Recoba ed Oriali a titolo di responsabilità oggettiva, senza che possono in alcun modo rilevare le allegazioni di buona fede formulate dalla stessa. Giova ricordare che l’art. 6 comma 2 del C.G.S. contempla una forma di responsabilità per l’illecito altrui, senza possibilità di prova liberatoria, restando indifferente per il legislatore federale che la Società chiamata a rispondere dell’illecito del proprio tesserato abbia cooperato alla causazione dello stesso.

Deve infine essere esaminato il deferimento della Soc. Internazionale relativo al tesseramento del calciatore Goncalves Tiago Henrique.

In linea di fatto, è pacifico che il Goncalves venne tesserato in data 11 febbraio 2000 con lo status di giovane di serie "comunitario" in virtù di un passaporto attestante la sua cittadinanza portoghese, apparentemente rilasciato il 23 dicembre 1999 dalla Guardia Civil de Lisboa a firma "Ferreira", che il 22 settembre 2000 la Lega Nazionale Professionisti segnalò all'Internazionale l'opportunità di controllare l'esame della documentazione allegata alla richiesta di tesseramento del Goncalves, poiché risultava che alcuni passaporti portoghesi di calciatori potevano essere contraffatti; che il giorno stesso 22 settembre 2000, la Società ed il calciatore provvidero a risolvere il contratto economico da essi sottoscritto, depositando la risoluzione negli uffici della Lega il 25 successivo; che in data 26 settembre la Lega Nazionale Professionisti, preso atto della risoluzione, comunicò alle parti contraenti la decadenza del tesseramento del Goncalves Tiago con effetto dal 25 settembre 2000.

Secondo l'accusa la "rapida ed inconsueta" determinazione della Soc. Internazionale non poteva non essere stata conseguenza dell'irregolare passaporto prodotto dal calciatore. Di conseguenza, nell'atto di deferimento è stata contestata all'Internazionale la violazione dell'art. 1 n. 1 C.G.S. per non aver reso edotto del fatto l'Ufficio Indagini, anche al fine di escutere il calciatore per i necessari accertamenti.

La Commissione ritiene plausibili e fondate le argomentazioni difensive dell'incolpato circa l'inesistenza di un obbligo regolamentare di denuncia nel caso di specie, essendo tale obbligo previsto nell'ordinamento calcistico esclusivamente per il caso di illecito sportivo.

La Soc. Internazionale non era quindi tenuta a segnalazioni che ne avrebbero tra l'altro comportato anche l'autodenuncia per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S., nella condotta del proprio tesserato.

Appare fondato anche l'altro argomento difensivo, riguardante l'inesistenza, alla stato attuale, di un accertamento definitivo della falsità del passaporto in questione da parte delle autorità competenti. In mancanza di tale accertamento, è certamente incensurabile la condotta della Soc. Internazionale essendo plausibile e giustificabile l'aver proceduto alla risoluzione consensuale del contratto economico con il Goncalves a titolo prudenziale, dopo aver constatato che il passaporto del calciatore apparteneva ad una tipologia (passaporti "Ferreira") da considerarsi presumibilmente falsa come emerso in altre note vicende.

La Soc. Internazionale deve conseguentemente essere prosciolta dall'addebito.

### **5) I criteri per la determinazione delle sanzioni**

Per quanto attiene alla determinazione delle sanzioni, la Commissione osserva preliminarmente che, a differenza di altre fattispecie, per la violazione della norma di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità, per cui il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito, per le Società, dall'art. 8 del C.G.S. e, per i tesserati, dall'art. 9 del C.G.S.

Entrambe le norme prevedono una vasta gamma di sanzioni, in via esclusiva o cumulativa, dalla semplice ammonizione alla retrocessione ad un campionato di categoria inferiore per la Società ovvero alla squalifica fino a 5 anni per i tesserati, la cui applicazione è demandata alla discrezionalità degli Organi di Giustizia Sportiva.

Poiché l'esercizio di un potere discrezionale, nell'ordinamento sportivo come in ogni altro ordinamento giuridico, non può, e non deve, essere confuso con il mero arbitrio decisionale, la Commissione reputa opportuno, in via preliminare, indicare il motivo per cui ritiene di poter condividere, nel caso in esame, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria formulata dal Procuratore Federale a carico della Società deferita, escludendo un livello sanzionatorio più afflittivo, quale la penalizzazione di uno o più punti in classifica, pur ipotizzabile nella fattispecie in esame.

Come è noto, la Corte Federale, con la recentissima decisione del 5/5/2001 (CU n. 435), ha ritenuto l'illegittimità, con conseguente annullamento, della norma di cui all'art. 40 n. 7, delle NOIF, nella parte in cui prevedeva un limite diverso, e quindi di natura discriminatoria, nell'utilizzazione da parte delle Società di appartenenza dei calciatori extracomunitari rispetto a quelli comunitari, ferma restando la legittimità del limite (cinque) posto al tesseramento dei calciatori di origine extracomunitaria.

Tale decisione non può in alcun modo elidere l'illiceità delle condotte addebitate, concretatesi nella violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. essendo evidente che i tesserati avrebbero dovuto, e potuto, esperire tutti i possibili rimedi di natura giurisdizionale o regolamentare per ottenere l'abrogazione di una norma ritenuta illegittima per la sua natura discriminatoria, ma certamente non erano legittimati a porre in essere condotte fraudolente volte ad eludersi od a frustrarne l'applicazione nei loro confronti.

Esclusa pertanto l'ipotesi di *abolitio criminis*, appare tuttavia innegabile che tale decisione espliciti una non marginale incidenza nella valutazione dei motivi a cui era finalizzata la condotta dei deferiti.

L'agire per violare od aggirare una norma, che era ed è conforme ai principi generali dell'ordinamento, non può costituire un disvalore di pari grado rispetto all'agire in violazione di una norma successivamente ritenuta illegittima, né consente un eguale trattamento sanzionatorio, salvo, appunto, il ritenere che gli Organi della Giustizia Sportiva, escludendo ogni rilievo ai motivi che hanno indotto ad una condotta antidoverosa, possono ignorare un principio generale dettato dalla normativa statutale.

L'attenuazione della responsabilità dei tesserati comporta, pertanto, una correlata attenuazione della responsabilità oggettiva della Società di appartenenza, mentre, in concreto, l'entità della sanzione deve essere altresì rapportata alla natura ed alla gravità del fatto in sé considerato, come indicato dall'art. 9, comma 1, del C.G.S., con particolare riferimento al rilievo economico degli interessi coinvolti.

E' opportuno sottolineare, a tale proposito, che l'art. 6 comma 2 C.G.S. contempla una forma di responsabilità senza possibilità di prova liberatoria, essendo irrilevante che la Società chiamata a rispondere dell'illecito del proprio tesserato abbia cooperato alla causazione dello stesso. Trattasi di un obbligo di natura oggettiva, sussistente anche nell'ipotesi in cui al soggetto responsabile (la Società di appartenenza) nulla possa essere rimproverato in termini di diligenza (c. CAF 17/2/89: "la responsabilità oggettiva opera al di fuori di ogni tipo di dolo o di colpa e si identifica nel trasferimento automatico sull'ente sociale della responsabilità soggettiva degli agenti individuali, con tutti gli attributi di gravità e di pericolosità a questa inerenti").

Nel caso di specie, valutate tutte le circostanze e le particolarità delle singole posizioni sopra esaminate, la Commissione ritiene che si debba tener conto, per quanto riguarda Oriali e Recoba, della particolare gravità e rilevanza economica della loro condotta illecita, che può trovare attenuazione, anche se non esclusione, per quanto riguarda il Recoba, in relazione alla sua giovane età. Per Baldini va tenuta presente la peculiarità della condotta posta in essere dallo stesso, finalizzata ad interessi societari a lui estranei.

Quanto alla Soc. Internazionale, si deve tener conto delle rilevanti utilità che alla stessa sono derivate per effetto dell'illecita condotta dei suoi tesserati.

## **6) Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera:

di infliggere al calciatore Recoba Rivero Alvaro la sanzione della squalifica sino al 30 giugno 2002; al sig. Gabriele Oriali la sanzione dell'inibizione sino al 30 giugno 2002; al sig. Franco Baldini la sanzione dell'inibizione sino al 31 marzo 2002.

Infligge alla Soc. Internazionale dell'ammenda di L. 2.000.000.000 per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S. in relazione all'operato dei propri tesserati, prosciogliendolo dall'ulteriore addebito.

Proscioglie il sig. Rinaldo Ghelfi dall'addebito contestatogli.

\*\*\*\*\*

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alfredo Mensitieri, V. Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, dal prof. Claudio Franchini e dal dott. Umberto Calandrella, Componenti ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, del Sostituto Procuratore Federale dott. Stefano Palazzi e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 15 giugno 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

## **LAZIO**

### **1) Il deferimento del Procuratore Federale**

Con provvedimento del 9/5/2001, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Juan Sebastian Veron, calciatore tesserato per la Soc. Lazio, Felice Mosè Pulici, dirigente della Soc. Lazio, Nello Governato, Direttore sportivo della Soc. Lazio, Sergio Cragnotti, Presidente della Soc. Lazio, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere "in data anteriore e prossima al 9 settembre 1999, in concorso tra loro ed in concorso con terzi non tesserati, fatto acquisire al calciatore Veron, che non ne aveva titolo, la cittadinanza italiana *jure sanguinis*, mediante l'utilizzo di documentazione difforme dall'originale e di altra documentazione, attestata conforme all'originale ma in realtà inesistente, che producevano ai competenti uffici del Comune di Roma, determinando così in capo al Veron la variazione di status da extracomunitario a cittadino italiano, in tal modo ottenendo il tesseramento con detta qualifica, in mancanza di presupposti che lo legittimassero". Contestualmente, veniva altresì deferita la Soc. Lazio ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine alle condotte ascritte ai propri tesserati.

### **2) Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la difesa del Pulici ha depositato una memoria difensiva nella quale si rileva, in via preliminare, che compete all'Autorità giudiziaria ordinaria, e soltanto ad essa, l'accertamento sulla falsità dei documenti depositati presso il Comune di Roma per l'ottenimento della cittadinanza italiana del Veron, circostanza posta a fondamento dell'incolpazione, per cui si richiede la sospensione del procedimento disciplinare fino alla pronuncia definitiva sul punto; nel merito si sostiene che, anche nell'ipotesi in cui i documenti in questione fossero ritenuti apocriefi, il comportamento del Pulici nella vicenda in esame lo connota come una vittima di un complesso meccanismo truffaldino, in cui venne coinvolto tanto fraudolentemente quanto inconsapevolmente.

Anche la difesa del Veron, nei termini di rito, ha depositato una memoria in cui, in via preliminare, si richiede la dichiarazione della nullità della contestazione formulata dal Procuratore Federale in quanto tale atto è del tutto carente della specificazione delle condotte, asseritamente in contrasto con i principi di lealtà sportiva, che il calciatore avrebbe posto in essere per il fraudolento ottenimento della cittadinanza italiana; nel merito, si sostiene che dalla cospicua documentazione presente negli atti non emerge alcun comportamento omissivo o commissivo che possa porre in dubbio l'assoluta estraneità del

Veron dai fatti addebitati. Si richiede, pertanto, il proscioglimento dello stesso da ogni addebito.

La difesa del Cagnotti e dalla Soc. Lazio, infine, ha depositato una memoria in cui, in via preliminare, si rileva che ogni indagine relativa a presunte irregolarità nel tesseramento del Veron compete alla Commissione Tesseramenti, disciplinata dagli artt. 38 es. del C.G.S. , per cui richiede la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti a tale Organo, per una necessaria verifica; nel merito, si sostiene che il presidente Cagnotti rimase estraneo a qualsiasi attività connessa allo svolgimento della pratica per l'ottenimento della cittadinanza italiana del calciatore, non essendo mai stato informato di alcun dettaglio ed essendo stato messo al corrente della conclusione della pratica stessa soltanto in occasione della richiesta di assenso ad un pagamento a favore di uno studio legale, su indicazione del Governato e del Pulici, per cui se ne richiede il proscioglimento, con esclusione di ogni responsabilità, diretta od oggettiva, della S.S. Lazio S.p.A.

### **3) Il dibattimento**

Alla riunione del 15/6/2001, sono comparsi il Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu e il Sostituto Procuratore Federale dott. Stefano Palazzi; Veron Juan Sebastian assistito dall'avv. Marcello Petrelli, il dr. Felice Pulici assistito dall'avv. Ciardullo, l'avv. Antonio Andreozzi per il sig. Nello Governato, per il dr. Sergio Cagnotti l'avv. Ugo Longo e per la Lazio il prof. Franco Coppi e l'avv. Giulia Bongiorno quale sostituto processuale.

Il Procuratore Federale, dopo aver illustrato i motivi del deferimento, ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione sino al 30 giugno 2003 per il Cagnotti, il Governato ed il Pulici; a quella della squalifica sino al 30 giugno 2003 per il Veron e a quella dell'ammenda di lire 3.000.000.000 per la Soc. Lazio.

I difensori delle parti, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi di difesa, hanno insistito nelle conclusioni già formulate.

### **4) I motivi della decisione**

a) Per quanto attiene alla richiesta, preliminarmente formulata dalla difesa del Pulici, di sospensione del procedimento in quanto la falsità, materiale ovvero ideologica, degli atti su cui fonda il deferimento non è stata ancora accertata dall'Autorità giudiziaria ordinaria, cui compete in via esclusiva ogni valutazione in materia, questa Commissione non può che ribadire il giudizio già espresso in analoghi procedimenti.

Deve, infatti, ritenersi che l'autonomia degli Organi della giustizia sportiva consente di escludere, in via generale, ogni ipotesi di formale pregiudizialità tra il procedimento instaurato innanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria e quello presso la sede disciplinare. Sotto tale profilo sia sufficiente richiamare la testuale previsione legislativa di cui all'art. 2, comma 1 e 2, della legge n. 401/1989 che, in tema di frode sportiva, sancisce in modo espresso che la medesima condotta possa essere valutata parallelamente sia in sede penale che in sede disciplinare: in tale ipotesi "l'esercizio dell'azione penale e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento degli organi sportivi. L'inizio del procedimento non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo".

E l'esclusione di ogni pregiudizialità all'esercizio dell'azione penale non può essere disattesa nel presente procedimento disciplinare che, come già correttamente osservato dal capo Ufficio Indagini, non è teso all'accertamento della falsità di atti, ma ha per oggetto la valutazione di fatti e comportamenti asseritamente difforni dai principi sportivi della lealtà e della correttezza e, quindi, riassumibili nella normativa di cui all'art. 1 del C.G.S.

Tale eccezione deve quindi essere respinta.

b) Per quanto attiene alla richiesta di dichiarazione di nullità del deferimento, preliminarmente formulata dalla difesa del Veron, in quanto l'atto di incolpazione sarebbe del tutto carente di precise indicazioni circa le specifiche condotte poste in essere in violazione della norma di cui all'art. 1 comma 1, del C.G.S., con consequenziale lesione al diritto di difesa dell'incolpato, questa Commissione ritiene che tale eccezione non possa trovare accoglimento.

Da un punto di vista astratto, infatti, può anche ammettersi che, nel procedimento disciplinare sportivo, l'incertezza sull'oggetto dell'incolpazione possa determinare un pregiudizio dei diritti della difesa, ma la valutazione circa la sussistenza o meno di tale pregiudizio, nel procedimento sportivo come in altri ordinamenti processuali, non può esaurirsi in una indagine meramente letterale o sintattica. La violazione dei diritti della difesa dovrà essere esclusa, infatti, ogni qualvolta l'incolpato sia stato in concreto posto in condizione di difendersi compiutamente e la puntualizzazione della formale incolpazione sia comunque avvenuta, pur se con atti diversi e successivi, quali, ad esempio, il deposito del fascicolo processuale che consente al deferito ed al suo difensore di individuare le circostanze riferibili all'incolpazione, predisponendo un'adeguata linea difensionale. Il che è puntualmente avvenuto da parte del Veron e del suo difensore.

c) Per quanto attiene alla richiesta, preliminarmente proposta dalla difesa della Soc. Lazio, di sospensione del procedimento e di trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti si osserva che l'art. 38 del C.G.S. attribuisce effettivamente a tale organo la competenza a giudicare sulle questioni inerenti al tesseramento dei calciatori, prevedendo (al n. 3, lett. a), che il relativo procedimento venga instaurato nel caso in cui gli Organi della giustizia sportiva ritengano preliminare alla decisione la definizione di una questione, appunto, di tesseramento.

Ne deriva che la sospensione del procedimento disciplinare deve essere disposta qualora lo status di tesserato costituisca presupposto necessario con carattere di pregiudizialità ai fini della decisione da adottarsi. Poiché tale presupposto non ricorre nel caso in questione, in quanto l'oggetto del procedimento è costituito da fatti o condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare, che esulano dall'ipotesi precedentemente indicata, la Commissione respinge l'eccezione formulata.

d) Per quanto attiene al merito, la Commissione deve constatare, preliminarmente, che il procedimento disciplinare in esame presenta degli aspetti peculiari che lo differenziano alquanto da analoghi procedimenti aventi per oggetto la irregolarità del tesseramento di calciatori di origine extracomunitaria, giornalmisticamente accomunati con l'espressione "passaportopoli".

Va sottolineato, infatti, che il calciatore Veron non ha prodotto agli Organi Federali, per una variazione di status, un passaporto italiano, ovvero comunitario, successivamente posto sotto sequestro dall'A.G. in quanto ritenuto contraffatto, ma ha prodotto un certificato di cittadinanza italiana, rilasciatogli dal Comune di Roma in data 10 settembre 1999, non invalidato successivamente da alcun provvedimento amministrativo o giudiziario. Veron ha, quindi, acquisito la cittadinanza italiana ed è tuttora cittadino italiano a tutti gli effetti, anche se nei suoi confronti è stato promosso un procedimento penale avente per oggetto l'asserita contraffazione di alcuni documenti, rilasciati da Autorità amministrative italiane ed argentine, costituenti il presupposto per l'ottenimento della cittadinanza italiana.

Inoltre, va rilevato che, diversamente da quanto avvenuto in analoghi procedimenti, l'Ufficio Indagini ha acquisito la copia integrale degli atti del procedimento penale promosso dall'A.G. nei confronti del Veron e degli altri deferiti (nonché di ulteriori soggetti non tesserati), il che offre a questa Commissione un'insolita disponibilità documentale. Ovviamente, tale inusuale situazione processuale non può in alcun modo incidere sui limiti istituzionali di questo procedimento disciplinare che, giova ribadirlo, non ha per oggetto l'accertamento della commissione di reati, ma esclusivamente la valutazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, eventualmente deducibili anche dagli atti

giudiziari ritualmente acquisiti. In particolare, la Commissione ritiene di non dover, né poter, attribuire alcuna particolare rilevanza probatoria alle decisioni adottate dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma con il decreto datato 7 maggio 2001, che dispone il giudizio nei confronti di tutti i deferiti, se non altro poiché a tale provvedimento giurisdizionale, nel vigente ordinamento, non può essere attribuito alcun rilievo decisorio proprio della sentenza di condanna, trattandosi di una sorta di vaglio procedimentale con finalità meramente processuali.

Per converso, la Commissione ritiene di porre a fondamento di ogni ulteriore valutazione il contenuto della relazione, datata 15 dicembre 1999, inviata al Ministero Affari Esteri, dal Consolato Generale d'Italia in La Plata, che illustra l'esito delle verifiche esperite in merito alla "pratica di ricostruzione della cittadinanza" presentata presso il Comune di Roma dal calciatore Veron.

L'attendibilità del contenuto di tale documento, trasmesso in copia all'Ufficio Indagini della Procura della Repubblica di Roma, non può ovviamente essere posta in discussione, data la natura istituzionale della fonte e la dovizia e la meticolosità degli accertamenti effettuati, per cui la Commissione ritiene inconfutabilmente accertato che la linea familiare del Veron è costituita dal legame Veron Juan Sebastian – Portela Goyena Maria Cecilia – Portela Goyena Ireneo – Portela Goyena Julian Maria – fino al capostipite Ireneo Portela, di nazionalità argentina, nato nel 1853.

Presso i competenti uffici argentini di stato civile l'Autorità Consolare non ha ricevuto traccia alcuna di Porcella Giuseppe Antonio, nato a Fagnano Castello (Cosenza) il 28 novembre 1870, il cui nome sarebbe stato trascritto come "Josè Portela" al momento del suo ingresso in Argentina e che in taluni atti prodotti al Comune di Roma viene indicato come il connazionale capostipite di Veron.

Ne consegue, in particolare, che nella "pratica per la ricostruzione della cittadinanza" sono stati prodotti documenti (l'atto di nascita di Portela Julian Maria e quello di Ireneo Portela, figlio di Julian Maria) con attestazioni difformi da quelle contenute negli atti originali dello Stato Civile argentino, documenti (l'atto di matrimonio e quello di morte di Portela Josè) senza alcun riscontro presso la competente Autorità argentina, ed ancora un documento (il certificato di cittadinanza italiana di Porcella Giuseppe Antonio rilasciato dal Comune di Fagnano Castello) attestante una circostanza non verificata né verificabile.

Questo incontrovertibile dato di fatto costituisce il punto focale per la valutazione della responsabilità dei deferiti, necessariamente correlata alla loro consapevolezza della non corrispondenza al vero dei dati contenuti in tale documentazione presentata al Comune di Roma, onde conseguire quel certificato di cittadinanza da produrre agli Organi federali per la mutazione di status del calciatore Veron.

In questo iter logico, la Commissione ritiene innanzitutto che la prova della sussistenza di tale elemento soggettivo non sia stata pienamente raggiunta nei confronti del calciatore Veron, destinatario della certificazione in questione.

Su costui gravano sicuramente degli elementi di sospetto di non marginale spessore. Era sicuramente interessato, infatti, all'ottenimento della cittadinanza italiana onde conseguire lo status di calciatore comunitario, anche se, come sostenuto nel corso del procedimento, le sue eccezionali doti agonistiche gli avevano sempre garantito, e gli garantiscono, una posizione di assoluto prestigio nel mondo del calcio professionistico, indipendentemente dallo status. E' pacifico che i suoi trasferimenti, l'entità dei suoi ingaggi e la titolarità nelle squadre di appartenenza non sono mai stati condizionati dal suo status di extracomunitario, ma è altrettanto pacifico, come dato di comune esperienza, che l'acquisizione della cittadinanza comunitaria costituisce comunque un elemento di sicuro apprezzamento da parte delle Società calcistiche europee, in quanto consente una maggiore flessibilità di impiego dell'organico con conseguenti riflessi positivi, anche ragguardevoli, da un punto di vista economico.

D'altra parte, sia sufficiente rilevare che, con relazione datata 14 settembre 1999, il Consolato Generale d'Italia in La Plata, ha riferito che "in data 18 giugno 1999 ..... si è presentato in questo Comitato Generale il sig. Veron Juan Sebastian accompagnato dal sig. Camaiani Ilario.....Il signor Veron, attualmente calciatore della S.S.Lazio, portò in quella occasione documentazione intesa al riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*....." circostanza, questa, difficilmente conciliabile con l'asserito totale disinteresse del calciatore. E da tale documento consolare emerge un ulteriore elemento di sospetto, in quanto in tale occasione il Veron venne reso edotto che l'ottenimento della cittadinanza italiana gli era precluso dal fatto che la nonna materna, nata prima del 1948, non aveva acquisito la cittadinanza dalla madre italiana, il che doveva indurre il calciatore quanto meno a dubitare della regolarità della documentazione ottenuta e prodotta in sua presenza al Comune di Roma.

Ma la Commissione ritiene che a tali elementi di sospetto non possa essere attribuita una decisiva valenza probatoria, in quanto gli atti processuali consentono anche una diversa valutazione di tali circostanze o, comunque, ne affievoliscono l'univocità di significato.

E' pacifico, infatti, che il Veron era a conoscenza di una ascendenza italiana, riferitagli dalla madre, di cui aveva parlato in epoca non sospetta con varie persone, che in tal senso hanno deposto innanzi l'A.G., ed è altrettanto pacifico, e comunque non smentibile, che il Veron non verificò personalmente l'esattezza dei dati anagrafici contenuti nei documenti da altri acquisiti, presentati al Comune di Roma, direttamente dalla Tedaldi. E' quindi razionalmente ipotizzabile che il calciatore potesse ritenere del tutto regolare l'ottenimento della cittadinanza italiana, in quanto conforme con la sicura esistenza di avi italiani, di cui ben difficilmente poteva conoscere le esatte generalità (trattasi di soggetti nati nel diciannovesimo secolo e lontani tre o quattro generazioni) e il cui novero poteva anche non esaurirsi nella bisnonna materna.

Pertanto la Commissione non può che prendere atto dell'equipollenza tra le opposte tesi, non superabile né da un punto di vista documentale né logico, per cui ritiene doveroso il proscioglimento del deferito.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi nei confronti di Governato e del Presidente Cragnotti.

Anche nei confronti del direttore sportivo della Soc. Lazio gravano, infatti, degli elementi di sospetto.

Nella gerarchia societaria, il Governato è il referente di Pulici e da questi sicuramente venne tenuto informato del progredire della "pratica" concernente uno dei calciatori di maggior prestigio. E' lo stesso Governato ad ammettere, infatti, che il Pulici gli riferì l'infruttuosità del primo tentativo di acquisizione della cittadinanza italiana utilizzando la "linea Ratti" e, successivamente, gli comunicò le pretese della Tedaldi quale compenso per la predisposizione dell'ulteriore documentazione poi depositata al Comune di Roma.

E ancora, fu il Governato ad autorizzare il Pulici ad inviare in Calabria l'osservatore Franco Nanni per prelevare i certificati rilasciati dal Comune di Fagnano Castello, così come in precedenza aveva autorizzato il viaggio di Pulici in Argentina, in occasione della gara Argentina-Brasile, in concomitanza della quale si verificò una visita del dirigente nello studio della Tedaldi.

Il Governato, infine, riferì al proprio Presidente, affinché provvedesse alla liquidazione, l'entità indubbiamente rilevante del compenso richiesto dalla Tedaldi, senza formulare alcun rilievo al riguardo.

Ritiene però la Commissione che a questo insieme di circostanze, di natura indiziante, non possa essere attribuita quella portata probatoria richiesta per l'affermazione di responsabilità dell'incolpato.

Dagli atti non emerge infatti alcuna certezza né di un rapporto personale del Governato con i soggetti non tesserati che direttamente acquisirono e produssero la documentazione posta a fondamento dell'incolpazione, né di una conoscenza diretta e dettagliata del contenuto

dei predetti documenti. D'altra parte il Governato ha sempre sostenuto, né su tale punto è stato smentito, di avere demandato al Pulici lo svolgimento della pratica di ottenimento della cittadinanza italiana del Veron e di aver ricevuto dal proprio collaboratore soltanto sommarie informazioni sull'andamento della pratica stessa, senza alcun approfondimento in specifici dettagli.

Non può quindi escludersi l'ipotesi che il Governato non fosse a conoscenza delle irregolarità documentali, in quanto legittimamente confidava nella correttezza del Pulici.

Infine la Commissione ritiene che l'assunto non possa essere inficiato dall'accettazione acritica delle richieste economiche della Tedaldi, in quanto la liquidazione del compenso era di esclusiva competenza del Presidente ed il Governato, in ogni caso, non avendo seguito nel dettaglio l'attività svolta dalla richiedente, non aveva parametri certi per valutare la congruità della "parcella".

Per tali considerazioni il Governato deve essere prosciolto dall'addebito contestatogli.

Passando all'esame della posizione del Presidente Cragnotti, pur dato per scontato l'interesse suo personale e della Società alla mutazione di status del Veron per gli stessi motivi riferibili al calciatore, va rilevato innanzitutto che la posizione di vertice nella gerarchia societaria non è, di per sé, circostanza sufficiente per comprovare il diretto coinvolgimento del Cragnotti nell'acquisizione dei documenti prodotti al Comune di Roma.

Le dimensioni societarie, la complessità dell'organizzazione, l'entità degli interessi economici da gestire, la presenza nell'organico della squadra di numerosi calciatori di altissimo livello qualitativo (e di conseguenza economico) rende del tutto accettabile, da un punto di vista logico, la tesi, sempre sostenuta dal Cragnotti, secondo cui egli venne informato soltanto del buon esito della "pratica", personalmente seguita dal Pulici, nel momento in cui gli fu riferita la richiesta di pagamento del compenso da parte della Tedaldi. In proposito può, in effetti, destare perplessità la circostanza che il Cragnotti abbia disposto la liquidazione di ben 110.000 dollari per un'attività che, in buona sostanza, si riduceva ad una ricerca genealogica ed anagrafica.

Vi è da dire che, peraltro, tale pagamento venne ritualmente contabilizzato e che fu lo stesso Cragnotti, come è pacifico in causa, ad esigere che la Tedaldi precisasse nella fattura l'esatta causale del pagamento, indicata appunto nello svolgimento delle pratiche inerenti alla ricerca ed al rilascio dei documenti necessari per l'ottenimento della cittadinanza italiana da parte del Veron. Pare alla Commissione che, da un punto di vista logico, tale comportamento sia incompatibile con una complicità, comunque concretatasi, del Cragnotti, nell'esecuzione dell'illecito.

La fatturazione del compenso riconosciuto alla Tedaldi, in tal caso, avrebbe infatti costituito la prova documentale di un rapporto diretto della Soc. Lazio, nella persona addirittura del Presidente, con colei che avrebbe potuto essere individuata in seguito quale artefice materiale della contraffazione di documenti.

D'altra parte, l'entità della "parcella" poteva anche non apparire abnorme a chi confidava nell'effettivo intervento di uno studio legale argentino, cui aveva fatto riferimento la "traduttrice" Tedaldi.

Essendo del tutto carente, infine, la prova di una personale sollecitazione del Cragnotti a perseguire la variazione di tesseramento del Veron (risulta che la qualità di extracomunitario del calciatore non influenzò minimamente le trattative per il suo trasferimento dal Parma alla Lazio, né condizionò l'ingaggio corrispostogli) questa Commissione ritiene che il Cragnotti debba essere prosciolto dall'addebito.

Per quanto attiene alla posizione del Pulici, la Commissione osserva che sul piano obiettivo è pacifico in atti, se non altro per ammissione dello stesso incolpato, che costui seguì personalmente, per conto della Società di appartenenza, tutto l'iter burocratico necessario per l'ottenimento della cittadinanza italiana del Veron, contattando inizialmente la Tedaldi su indicazione dei procuratori del calciatore, incontrando costei sia in Argentina che in Italia, ricevendo costantemente informazioni sullo stato della pratica, riferendo in

termini più o meno generici l'evolversi della situazione al Governato, recandosi più volte negli uffici dello Stato Civile del Comune di Roma per assumere informazioni e per sollecitare una rapida soluzione del caso, inviando l'osservatore Nanni presso il Comune di Fagnano Castello per ritirare documenti ritenuti essenziali, accompagnando il Veron e la Tedaldi al Comune di Roma per l'atto conclusivo della pratica e presenziando al colloquio fra la Tedaldi ed il Cragnotti nel corso del quale vennero concordate le modalità di fatturazione e di pagamento del compenso, ed infine accompagnando la donna in un istituto bancario per il pagamento in contanti del compenso pattuito.

Può pertanto affermarsi, in sintesi, che il Pulici fu sempre consapevolmente presente in ogni fase della procedura burocratica, costituendo il tramite esclusivo tra la Tedaldi, i procuratori del calciatore ed i vertici della Soc. Lazio.

La Commissione ritiene però che l'insieme di tali elementi, pur sintomatici di un diretto coinvolgimento del Pulici nell'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del Veron mediante l'utilizzazione di documentazione risultata poi irregolare per le ragioni precedentemente esaminate, non potrebbe di per sé costituire una prova sufficiente della sua colpevolezza.

Infatti, tale sua attività potrebbe pur sempre essere ritenuta compatibile con l'ipotesi, sempre sostenuta dallo stesso Pulici e posta a fondamento dell'atto di denuncia-querela per truffa presentato dalla Soc. Lazio nei confronti della Tedaldi, che sia stata quest'ultima l'ideatrice ed esecutrice delle contraffazioni documentali, al fine di conseguire un ingente compenso in danno della Soc. Lazio. Se vera fosse questa ipotesi il Pulici, del tutto inconsapevole dell'attività illecita posta in essere dalla Tedaldi, assumerebbe la veste di vittima di un raggio, insieme alla Società di appartenenza.

La Commissione ritiene però che dagli atti emerga una circostanza che esclude l'ipotesi di inconsapevolezza dell'incolpato.

Nel corso di una perquisizione effettuata nell'abitazione del Pulici dagli organi di P.G., in esecuzione di un ordine della Procura della Repubblica di Roma venne, tra l'altro, sottoposto a sequestro un foglio dattiloscritto riportante l'albero genealogico del Veron con una annotazione manoscritta, che lo stesso Pulici ha ammesso di aver personalmente effettuato. Con tale annotazione il nome del capostipite in linea materna del Veron veniva corretto da Ireneo in Giuseppe, sostituendo pertanto il vero nome del trisavolo del calciatore con quello di persona inesistente, come attestato dall'Autorità Consolare Italiana nei termini precisati in premessa.

Di tale correzione il Pulici ha fornito agli organi inquirenti in momenti successivi più versioni tra loro contrastanti e comunque inattendibili.

Infatti, sia nell'ipotesi in cui la correzione sia stata effettuata in seguito all'esame del certificato consegnatogli dal Nanni, sia nell'ipotesi che sia stata effettuata in relazione alle "spiegazioni" che la Tedaldi fornì nel corso di una successiva conversazione telefonica, è di tutta evidenza che il Pulici si era reso conto di una grave anomalia nella documentazione che stava per essere presentata al Comune di Roma.

La difformità rispetto ai documenti di cui egli era in possesso sul punto essenziale ai fini dell'ottenimento della cittadinanza (il nome del capostipite italiano) non poteva trovare alcuna giustificazione nei generici ed inconsistenti chiarimenti forniti dalla Tedaldi.

La certezza nel Pulici circa l'irregolarità documentale trova ulteriore riscontro nel fatto che sull'importanza di tale dato anagrafico gli impiegati del Comune di Roma avevano fin dall'inizio focalizzato la sua attenzione. A ciò si aggiunga la circostanza, deducibile dal verbale di sequestro, che il Pulici aveva operato una "selezione" alquanto sintomatica della documentazione in suo possesso (fotocopie degli originali), tenendo separati gli atti riferibili al nominativo "Ireneo" da quelli intestati al nominativo "Giuseppe".

Ritiene la Commissione che tale consapevolezza integri l'elemento soggettivo su cui si radica la responsabilità del deferito in ordine al fatto contestatogli, riconducibile ad una palese violazione dei doveri di lealtà e probità nell'uso della documentazione essenziale per

l'ottenimento della cittadinanza italiana da parte del calciatore Veron, finalizzata alla variazione del suo status.

La ritenuta responsabilità del Pulici non può ritenersi in contrasto con il proscioglimento del Governato e del Cragnotti, in quanto alla Commissione appare del tutto presumibile che il Pulici abbia agito con l'unico intento di conseguire nel più breve tempo possibile quel risultato che riteneva utile per la Società di appartenenza, senza perseguire un utile personale, se non, forse, l'acquisizione di un titolo di merito per la sua dimostrata efficienza professionale. Ciò rende verosimile, e comunque accettabile, l'ipotesi che il Pulici non abbia reso partecipi i vertici societari di quelle circostanze che avrebbero dovuto indurre a non richiedere agli organi federali il cambiamento di status del Veron.

Alla accertata responsabilità del dirigente Felice Pulici consegue quella oggettiva della Società di appartenenza, ai sensi dell'art. 6 n. 2 C.G.S.

### **5) La determinazione delle sanzioni**

Per quanto attiene alla determinazione delle sanzioni, la Commissione osserva preliminarmente che, a differenza di altre fattispecie, per la violazione della norma di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità, per cui il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito, per le Società, dall'art. 8 del C.G.S. e, per i tesserati, dall'art. 9 del C.G.S.

Entrambe le norme prevedono una vasta gamma di sanzioni, in via esclusiva o cumulativa, dalla semplice ammonizione alla retrocessione ad un campionato di categoria inferiore per la Società ovvero alla squalifica fino a 5 anni per i tesserati, la cui applicazione è demandata alla discrezionalità degli Organi di Giustizia Sportiva.

Poiché l'esercizio di un potere discrezionale, nell'ordinamento sportivo come in ogni altro ordinamento giuridico, non può e non deve essere confuso con il mero arbitrio decisionale, la Commissione reputa opportuno, in via preliminare, indicare il motivo per cui ritiene di poter condividere, nel caso in esame, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria formulata dal Procuratore Federale a carico della Società deferita, escludendo un livello sanzionatorio più afflittivo, quale la penalizzazione di uno o più punti in classifica, pur ipotizzabile nella fattispecie in esame.

Come è noto, la Corte Federale, con la recentissima decisione del 5/5/2001 (CU n. 435), ha ritenuto l'illegittimità, con conseguente annullamento, della norma di cui all'art. 40 n. 7, delle NOIF, nella parte in cui prevedeva un limite diverso, e quindi di natura discriminatoria, nell'utilizzazione da parte delle Società di appartenenza dei calciatori extracomunitari rispetto a quelli comunitari, ferma restando la legittimità del limite (cinque) posto al tesseramento dei calciatori di origine extracomunitaria.

Tale decisione non può in alcun modo elidere l'illiceità delle condotte addebitate, concretatisi nella violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. essendo evidente che i tesserati avrebbero dovuto, e potuto, esperire tutti i possibili rimedi di natura giurisdizionale o regolamentare per ottenere l'abrogazione di una norma ritenuta illegittima per la sua natura discriminatoria, ma certamente non erano legittimati a porre in essere condotte fraudolente volte ad eludersi od a frustrarne l'applicazione nei loro confronti.

Esclusa pertanto l'ipotesi di *abolitio criminis*, appare tuttavia innegabile che tale decisione espliciti una non marginale incidenza nella valutazione dei motivi a cui era finalizzata la condotta dei deferiti.

L'agire per violare od aggirare una norma, che era ed è conforme ai principi generali dell'ordinamento, non può costituire un disvalore di pari grado rispetto all'agire in violazione di una norma successivamente ritenuta illegittima, né consente un eguale trattamento sanzionatorio, salvo, appunto, il ritenere che gli Organi della Giustizia Sportiva, escludendo ogni rilievo ai motivi che hanno indotto ad una condotta antidoverosa, possono ignorare un principio generale dettato dalla normativa statutale.

L'attenuazione della responsabilità dei tesserati comporta, pertanto, una correlata attenuazione della responsabilità oggettiva della Società di appartenenza, mentre, in concreto, l'entità della sanzione deve essere altresì rapportata alla natura ed alla gravità del fatto in sé considerato, come indicato dall'art. 9, comma 1, del C.G.S., con particolare riferimento al rilievo economico degli interessi coinvolti.

E' opportuno sottolineare, a tale proposito, che l'art. 6 comma 2 C.G.S. contempla una forma di responsabilità senza possibilità di prova liberatoria, essendo irrilevante che la Società chiamata a rispondere dell'illecito del proprio tesserato abbia cooperato alla causazione dello stesso. Trattasi di un obbligo di natura oggettiva, sussistente anche nell'ipotesi in cui al soggetto responsabile (la Società di appartenenza) nulla possa essere rimproverato in termini di diligenza (c. CAF 17/2/89: "la responsabilità oggettiva opera al di fuori di ogni tipo di dolo o di colpa e si identifica nel trasferimento automatico sull'ente sociale della responsabilità soggettiva degli agenti individuali, con tutti gli attributi di gravità e di pericolosità a questa inerenti").

Per le suddette considerazioni la Commissione ritiene equo, valutate le circostanze che caratterizzano la vicenda in esame, quantificare le sanzioni da infliggere nella misura indicata nel dispositivo.

#### **6) Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera:

- di prosciogliere il calciatore Veron Juan Sebastian, il sig. Sergio Cragnotti e il sig. Nello Governato;
- di irrogare al sig. Felice Mosè Pulici la sanzione dell'inibizione sino al 30 giugno 2002 per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.;
- di irrogare alla Soc. Lazio l'ammenda di L. 2.000.000.000 per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 del C.G.S.

\*\*\*\*\*

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alfredo Mensitieri, V. Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, dal dott. Franco Corbo, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, del Sostituto Procuratore Federale dott. Stefano Palazzi e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 18 giugno 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

### **UDINESE**

#### **1) Primo Deferimento**

Con provvedimento dell'8/2/01 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione DOS SANTOS WARLEY SILVA, VALENTIM DO CARMO ALBERTO, AMARAL DE CASTRO JORGE HENRIQUE, DA SILVA MERCADO ALEJANDRO, tutti tesserati per la soc. Udinese, nonché MARINO PIERPAOLO, Consigliere delegato e direttore Generale della soc. Udinese e MARCATTI SIGFRIDO, Segretario della stessa soc., per rispondere tutti *"della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 40 n. 7 N.O.I.F. per avere, in concorso tra loro e con terzi non tesserati, posto in essere condotte illecite finalizzate a far conseguire ai calciatori lo status di "comunitario" mediante l'uso di falsi passaporti apparentemente rilasciati dalla autorità portoghese anche al fine di eludere il limite massimo di calciatori "non comunitari" tesserabili da società della*

L.N.P.”. Con lo stesso atto veniva deferita anche la soc. Udinese a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2 C.G.S. per le condotte ascritte ai propri tesserati.

Nei termini stabiliti nell’atto di contestazione degli addebiti il solo Marcatti trasmetteva memoria difensiva sostenendo che, per le mansioni meramente esecutive e materiali svolte alla dipendenze dell’Udinese, aveva agito in “*totale assenza di consapevolezza*” in ordine alla presunta irregolarità dei passaporti e delle pratiche di tesseramento dei calciatori deferiti. Chiedeva pertanto di essere prosciolto da ogni addebito.

Gli altri deferiti formulavano istanze istruttorie.

Alla riunione del 2/4/01, i rappresentanti degli incolpati sollevavano varie questioni preliminari. In esito ad ampia discussione orale, la Commissione: a) rigettava la richiesta difensiva di restituzione degli atti al Presidente Federale per la trasmissione degli stessi alla Corte Federale ai sensi dell’art. 16 C.G.S. in relazione all’asserita illegittimità dell’art. 40, comma 7 N.O.I.F., per contrasto con l’art. 43 D.L. 286/98, con la Convenzione delle Nazioni Unite ratificata con legge 654/75 e con l’art. 2, comma 5 del nuovo Statuto Federale; b) rigettava la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale pendente per gli stessi fatti dinanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria di Udine; c) disattendeva l’eccezione di irritualità della convocazione dei calciatori Dos Santos Warley Silva, Amaral De Castro Jorge Henrique e Da Silva Mercado Alejandro; d) accoglieva le istanze istruttorie della difesa ad eccezione di quella concernente l’acquisizione di atti inerenti ad altri procedimenti disciplinari pendenti dinanzi a questa Commissione; e) disponeva che l’Ufficio Indagini richiedesse alla Procura della Repubblica di Udine il rilascio di copia degli atti di indagine espletati nei procedimenti penali a carico dei calciatori deferiti.

Nella riunione del 3/5/01 la Commissione (con ampia motivazione cui si rinvia) disponeva il rinvio del procedimento in attesa che la Corte Federale si pronunciasse sul ricorso medio tempore presentato da alcuni tesserati – ex art. 16 del C.G.S. – in merito alla legittimità del cit. art., 40, comma 7 N.O.I.F.

Con decisione 4/5/01 la Corte Federale dichiarava illegittimo e conseguentemente annullava l’art. 40, comma 7 N.O.I.F. nella parte relativa ai limiti di utilizzazione, in gare ufficiali in ambito nazionale, dei calciatori tesserati provenienti da paesi extracomunitari, e disponeva inoltre che le previsioni della stessa norma in punto limiti di tesseramento dei calciatori extracomunitari continuassero ad avere efficacia fino a che il CONI non avesse formulato i propri indirizzi e criteri relativi alla dichiarazione di assenso al lavoro dei calciatori stessi.

## **2) Secondo Deferimento**

Con provvedimento 21/5/01 il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine accoglieva la richiesta di rilascio di copia degli atti del procedimento penale avente ad oggetto la “vicenda passaporti” dei calciatori extracomunitari dell’Udinese.

Con atto del 23/5/01 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione POZZO GINO Procuratore Speciale della soc. Udinese per rispondere “*della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere, in concorso con altri tesserati già deferiti e con terzi non tesserati, nel periodo intercorso tra febbraio e giugno 1999, posto in essere condotte illecite finalizzate a far conseguire quantomeno al calciatore AMARAL DE CASTRO JORGE HENRIQUE lo status di “comunitario” mediante l’uso di un passaporto apparentemente rilasciato dall’Autorità Portoghese, senza che sussistessero i presupposti che lo legittimassero*”. Veniva nuovamente deferita anche la società a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1 C.G.S. nella violazione ascritta al proprio Procuratore Speciale.

Veniva depositata documentazione difensiva nell’interesse dei deferiti. Perveniva inoltre una memoria del difensore del Marino in cui si sosteneva l’assoluta estraneità del medesimo ai fatti contestati e se ne chiedeva il proscioglimento.

In data 16/6/01 perveniva a questa Commissione da parte della Soc. Napoli – dichiaratasi terzo portatore d'interesse ex art. 23 ,comma 3 C.G.S. - istanza di ammissione al presente procedimento ai sensi dell'art. 30 n. 7 C.G.S. “*con lo scopo di far accertare, ritenere e dichiarare che i fatti per i quali si procede sono idonei a configurare l'illecito sportivo e che pertanto le sanzioni applicabili sono quelle di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del C.G.S.*”.

### **3) Conclusioni delle parti**

Alla riunione del 18 giugno 2001 comparivano il Procuratore Federale avv. Porceddu ed il Sostituto dott. Palazzi, nonché i deferiti Marcatti e Pozzo con i rispettivi difensori, il Presidente dell'Udinese con il difensore di quest'ultima ed infine il difensore del Marino.

Preliminarmente la Commissione disponeva la riunione dei due procedimenti e, quindi su conforme richiesta delle parti, rigettava l'istanza di ammissione al dibattimento presentata dalla soc. Napoli. Venivano quindi sentiti gli incolpati presenti. Infine i rappresentanti dell'accusa concludevano chiedendo l'affermazione di responsabilità del deferiti e l'irrogazione a Pozzo, Marcatti e Marino della sanzione dell'inibizione fino al 30/6/03, ai calciatori della squalifica fino al 30/6/93, alla soc. Udinese dell'ammenda di lire 5.000.000.000. Tutti i difensori concludevano per il proscioglimento dei rispettivi assistiti.

### **4) Motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene opportuno distinguere, in base alla linea espositiva seguita sia dall'accusa, che dalla difesa, la posizione dei calciatori immediatamente tesserati come comunitari, e cioè VALENTIM DO CARMO ALBERTO NETO (d'ora in poi “Alberto”) e DA SILVA MERCADO ALEJANDRO DAMIAN (d'ora in poi “Da Silva”), da quella dei calciatori per i quali, dopo l'iniziale tesseramento come extracomunitari, è stata richiesta la variazione di status in comunitari, e cioè AMARAL DE CASTRO JORGE HENRIQUE (d'ora in poi “Jorginho”) e DOS SANTOS WARLEY SILVA (d'ora in poi “Warley”).

#### **Valentin Do Carmo Alberto**

Dalla documentazione prodotta dalla Procura e dalle dichiarazioni rese dal calciatore all'Ufficio Indagini in data 15/11/00 risulta: a) che costui, tesserato per la soc. uruguaiana Rentistas, giungeva la prima volta in Italia (con passaporto brasiliano rilasciato nel 95), accompagnato dal proprio procuratore Ely Coimbra, per sottoporsi alle visite mediche presso la soc. Udinese, a fine dicembre 99; b) che in data 29/12/99 veniva stipulato il contratto di cessione di Alberto dal Rentistas all'Udinese (rappresentata dal consigliere delegato Marino), per l'importo di USA \$ 6.650.000; c) che dopo una breve vacanza in Brasile, Alberto tornava a Udine il 9/1/00 e qui, dopo qualche giorno, il Coimbra gli chiedeva di poter esaminare i suoi documenti anagrafici di provenienza brasiliana onde verificare la possibilità di fargli acquisire un passaporto portoghese; d) che dopo una settimana (dunque verso IL 15-20 gennaio) il Coimbra faceva firmare ad Alberto un passaporto portoghese (recante tra l'altro l'erronea indicazione di uno dei nomi del calciatore: Valentin anziché Valentim) che risultava rilasciato addirittura il 22/12/99 dall'oramai noto e famigerato funzionario della Guardia Civil “Ferreira”, personaggio del tutto sconosciuto alle autorità portoghesi, come accertato in vari procedimenti disciplinari attinenti al c.d “scandalo passaporti”; e) che in data 20/1/00 l'Udinese inoltrava agli organi federali richiesta di tesseramento di Alberto con status di comunitario in quanto cittadino portoghese; f) che nel settembre 2000 il passaporto portoghese di Alberto (in trasferta con la squadra dell'Udinese in Polonia) veniva “trattenuto” dalla polizia di frontiera polacca all'aeroporto di Varsavia; g) che il 28/9/00 l'Udinese chiedeva alla F.I.G.C. la variazione di tesseramento di Alberto da comunitario ad extracomunitario; h) che il calciatore risulta attualmente “indagato” dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine per ipotesi di reato pertinenti la stessa vicenda oggetto del presente procedimento. In sede di

interrogatorio delegato dal PM alla Polizia giudiziaria, in data 12/4/01, Alberto si avvaleva della facoltà di non rispondere..

Le plurime, incontrovertibili circostanze sopra esposte (data di rilascio del passaporto anteriore all'epoca in cui Coimbra decideva di dar corso a ricerche anagrafiche per far acquisire al proprio cliente la cittadinanza portoghese; possesso del documento da parte del Coimbra che lo sottoponeva alla firma da parte di Alberto in Udine e non dinanzi all'autorità portoghese; sequestro del medesimo da parte della polizia polacca; pronto "dietrofront" dell'Udinese circa lo status del calciatore; assenza di qualsivoglia allegazione da parte di Alberto – o degli altri deferiti - di elementi atti a dimostrare il diritto del calciatore proveniente dal Brasile al conseguimento della cittadinanza portoghese) rendono assolutamente evidente che il passaporto utilizzato da Alberto e dall'Udinese per il conseguimento dello status "1" non era autentico e che di ciò era perfettamente consapevole il calciatore. Le contrarie affermazioni di buona fede di Alberto ("*quando è intervenuto il provvedimento di sequestro ho avuto per la prima volta nozione del fatto che il passaporto portoghese era falso*") non sono minimamente credibili, se non nella parte in cui lasciano intravedere il ruolo di dominus dell'operazione fraudolenta nella persona del procuratore Coimbra (ed è stata proprio la demonizzazione dei procuratori sportivi, specie stranieri, il "cavallo di battaglia" della difesa di tutti i deferiti, i quali, invece di allegare circostanze utili alla ricostruzione della intricata e deplorabile vicenda, hanno preferito trincerarsi dietro la comoda scelta di scaricare ogni responsabilità su questi ineffabili personaggi, notoriamente refrattari a collaborare con gli organi di giustizia sportiva), non potendo ammettersi che un calciatore, sia pur giovane e inesperto delle procedure di tesseramento italiane, ma non *minus habens* e per di più economicamente interessato al buon esito della procedura, siccome in procinto di stipulare un lucroso contratto con la sua nuova società, non si sia minimamente interrogato sulla evidente non veridicità dei dati cronologici ed anagrafici risultanti dal passaporto (rilascio dello stesso il 22/12/99; possesso di carta d'identità portoghese emessa in Lisbona nel marzo precedente; residenza nella stessa città) che il suo procuratore gli faceva firmare (non certo sotto minaccia o violenza) a metà gennaio 2000. Né – a fronte delle considerazioni sin qui svolte – una diversa valutazione dell'atteggiamento soggettivo dell'incolpato potrebbe essere desunta dal fatto che in occasione della trasferta polacca costui non si sarebbe minimamente preoccupato dei possibili controlli di frontiera e del conseguente rischio di accertamento della non autenticità del suo passaporto comunitario, tant'è che non ebbe remore a consegnarlo alla polizia, mentre avrebbe potuto tranquillamente utilizzare quello extracomunitario (sicuramente immune da sospetti di falsità). Invero, a prescindere dal fatto che nulla di preciso e di ufficiale è dato sapere circa la dinamica degli eventi verificatisi all'aeroporto di Varsavia nel settembre 2000, in occasione del sequestro del passaporto portoghese di Alberto (onde non può escludersi, ad es., che sia stata la stessa polizia di frontiera – a seguito di segnalazioni in precedenza ricevute - a richiedere espressamente al calciatore di esibire proprio il passaporto comunitario), non può non rilevarsi che la motivazione soggettiva dell'atteggiamento in esame ben può essere stata quella della sicurezza dell'impunità maturata nel giovane dalle assicurazioni ricevute (da parte del suo procuratore o di altri) circa l'impossibilità di rilievo visivo della irregolarità del passaporto (convinzione presumibilmente rafforzata dal fatto che in precedenza nulla era infatti emerso in occasione dell'esame del documento – o delle fotocopie dello stesso - effettuato dall'autorità di P.S. italiana ai fini del rilascio ad Alberto del permesso di soggiorno).

Alberto va dunque riconosciuto responsabile della violazione a lui ascritta, non potendo dubitarsi che la condotta di cui al capo di incolpazione si configuri come gravemente contraria a quei doveri di lealtà, probità, correttezza che il tesserato è tenuto ad osservare in ogni aspetto della vita agonistica, economica e sociale.

### **Da Silva Marcado Alejandro**

A seguito del contratto, concluso in Asunción il 3/6/00, avente ad oggetto la sua cessione dal Club Cerro Porteno all'Udinese, Da Silva (originario del Paraguay) giungeva in Italia ai primi di luglio 2000 già in possesso di passaporto portoghese apparentemente rilasciato in data 29/12/99 dalla Guardia Civil di Lisbona in persona del fantomatico "Ferreira". Il passaporto veniva consegnato al segretario della soc. friulana Marcatti e quindi utilizzato per il tesseramento "diretto" di Da Silva con status di comunitario in data 14/7/00.

Dalle dichiarazioni rese dal calciatore in sede di interrogatorio 20/9/00 reso dinanzi al PM di Udine come persona sottoposta ad indagini per ipotesi di reato connesse alla vicenda oggetto del presente procedimento emergono significative ammissioni della propria responsabilità. Da Silva ha infatti dichiarato: di non aver mai saputo di avere parenti portoghesi; di non aver mai posseduto la carta d'identità portoghese menzionata nel passaporto; di non essere mai stato in Portogallo; di aver ricevuto il documento in Paraguay, tra settembre e novembre 99, dal proprio procuratore Aldave che tempo prima gli aveva richiesto la consegna di un documento d'identità del nonno per vagliare appunto la possibilità di conseguire un passaporto portoghese in quanto, a detta di Aldave, *"detto documento sarebbe stato utile per facilitare il (...) trasferimento all'Udinese come cittadino comunitario"*.

Se è indiscutibile (anche ad avviso della difesa) la non autenticità del documento di cui trattasi, non possono esservi dubbi neppure sulla consapevolezza dell'incolpato al riguardo. Non sono infatti credibili le allegazioni di buona fede per avere egli "candidamente" confidato nelle assicurazioni di regolarità fornitegli dal suo procuratore Aldave, non potendo ammettersi che un calciatore, sia pur giovane e inesperto delle procedure di tesseramento italiane, ma non certo *minus habens* e per di più economicamente interessato al buon esito della procedura, siccome in procinto di stipulare un lucroso contratto con la sua nuova società, non si sia minimamente interrogato sulla evidente non veridicità dei dati anagrafici risultanti dal passaporto (possessione di carta d'identità portoghese emessa in Lisbona nell'aprile 99; residenza nella stessa città) che il suo procuratore gli faceva firmare (non certo sotto minaccia o violenza) nell'autunno 99, e cioè in un momento in cui egli (per sua stessa ammissione) ben sapeva del proprio imminente trasferimento all'Udinese, e con modalità (in privato anziché, come di norma, dinanzi alla competente autorità portoghese) che avrebbero indotto qualunque persona di normale diligenza ed intelligenza a dubitare della regolarità della procedura di rilascio del passaporto stesso.

Alberto va dunque riconosciuto responsabile della violazione a lui ascritta non potendo dubitarsi che la condotta di cui al capo di incolpazione si configuri come gravemente contraria a quei doveri di lealtà, probità, correttezza che il tesserato è tenuto ad osservare in ogni aspetto della vita agonistica, economica e sociale.

### **Silva Dos Santos Warley**

Con contratto in data 25/1/99 l'Udinese (rappresentata dal Procuratore speciale Pozzo Gino) acquistava dalla società uruguaiana Rentistas (per il corrispettivo di USA \$ 9.000.000) il 50% dei diritti finanziari del calciatore brasiliano Warley, per subito cedere il medesimo in prestito (contratto 26/1/99) alla soc. brasiliana San Paulo fino al 30/6/99. Pure in data 26/1/99 Warley si accordava per quantificazione delle proprie remunerazioni con la soc. Udinese con contratto avente scadenza al 30/6/03.

La richiesta di tesseramento di Warley come extracomunitario perveniva agli organi federali in data 27/1/99. Il tesseramento con status 11 veniva autorizzato dalla F.I.G.C. in data 24/8/99.

Il 9/3/00 veniva autorizzata la variazione di status (da extracomunitario a comunitario) sulla base di un passaporto portoghese apparentemente rilasciato in data 16/12/99 dalla Guardia Civil de Lisboa in persona del fantomatico Ferreira (v. sopra). Altre "peculiarità" del

documento sono l'assenza di firma dell'intestatario, la menzione di una carta d'identità rilasciata a Lisbona il 20/5/99 (cioè in un momento in cui Warley militava nella squadra brasiliana del San Paolo) e la residenza del medesimo nella capitale lusitana.

La irregolarità di tale documento non è stata minimamente messa in discussione nel corso del presente procedimento e trova conferma nel fatto che il medesimo è stato ritirato dalla polizia polacca all'aeroporto di Varsavia nelle stesse circostanze in cui analogo provvedimento venne adottato per il passaporto di Alberto (v. supra). D'altra parte è pacifico che anche Warley è indagato per falso dalla Procura della Repubblica di Udine. Sono rimaste invece del tutto oscure (il PM di Udine non ha ritenuto di trasmettere agli organi di giustizia sportiva il verbale di interrogatorio del Warley: che quest'atto sia stato effettivamente compiuto risulta dall'interrogatorio di Marcatti assunto dalla stessa A.G.) le circostanze in cui il passaporto de quo è pervenuto alla società. Sul punto appaiono elusive e reticenti (essendo inverosimile la perdita di ricordo in merito ad episodi così recenti e sicuramente non rientranti nella routine dell'ufficio di segreteria) le dichiarazioni rese (sia all'Ufficio Indagini che al PM) dal segretario Marcatti: *“posso ragionevolmente escludere che sia arrivato per posta e ciò in quanto negli atti dell'ufficio non ho rinvenuto la busta che avrei sicuramente conservato e spillato alla fotocopia ove l'invio fosse stato effettuato per posta. Ritengo che in ogni caso il passaporto portoghese, non firmato dal calciatore (...) sia arrivato nel mio ufficio ai primi di marzo 2000 (...) ricordo che quando pervenne il passaporto, il Warley era convocato con la propria nazionale e posso quindi escludere che me lo abbia consegnato lui direttamente”* (interr. Uff. Indagini 16/11/00).

Fatto sta che il Warley (non essendo dato sapere quale sia stata la linea difensiva da lui assunta in sede penale) non ha ritenuto – nonostante l'enorme risonanza mediatica della vicenda (lo “scandalo passaporti” è esploso proprio in coincidenza del sequestro del suo passaporto, e di quello di Alberto, da parte della polizia polacca) – di formulare in sede disciplinare la benchè minima allegazione a sostegno della propria buona fede. Resta quindi insuperabile il rilievo che l'eclatanza delle irregolarità apparenti del passaporto non potevano sfuggire al soggetto cui si riferivano i dati anagrafici (residenza, data di rilascio della carta d'identità) ivi riportati.

Né argomenti per una diversa valutazione dell'atteggiamento soggettivo dell'incolpato possono essere desunti dal fatto che in occasione della trasferta polacca Warley non si sarebbe minimamente preoccupato dei possibili controlli di frontiera e del conseguente rischio di accertamento della non autenticità del suo passaporto comunitario tant'è che non ebbe remore a consegnarlo alla polizia, mentre avrebbe potuto tranquillamente utilizzare quello extracomunitario (sicuramente immune da sospetti di falsità). Invero, a prescindere dal fatto che nulla di preciso e di ufficiale è dato sapere circa la dinamica degli eventi verificatisi all'aeroporto di Varsavia nel settembre 2000, in occasione del sequestro del passaporto portoghese di Warley (onde non può escludersi, ad es., che sia stata la stessa polizia di frontiera – a seguito di segnalazioni in precedenza ricevute – a richiedere espressamente al calciatore di esibire proprio il passaporto comunitario), non può non rilevarsi che la motivazione soggettiva dell'atteggiamento in esame ben può essere stata quella della sicurezza dell'impunità maturata nel giovane dalle assicurazioni ricevute (da parte del suo procuratore o di altri) circa l'impossibilità di rilievo visivo della irregolarità del passaporto (convinzione presumibilmente rafforzata dal fatto che in precedenza nulla era infatti emerso in occasione dell'esame del documento – o delle fotocopie dello stesso – effettuato dall'autorità di P.S. italiana ai fini del rilascio a Warley del permesso di soggiorno).

Anche Warley va dunque riconosciuto responsabile della violazione a lui ascritta non potendo dubitarsi che la condotta di cui al capo di incolpazione si configuri come gravemente contraria a quei doveri di lealtà, probità, correttezza che il tesserato è tenuto ad osservare in ogni aspetto della vita agonistica, economica e sociale.

### **Amaral De Castro Jorge Henrique**

Proveniente dalla società olandese del PSV Eindhoven il calciatore brasiliano Jorginho, vincolava le proprie prestazioni sportive a vantaggio della soc. Udinese con contratto 26/1/99 ed in data 4/2/99 veniva tesserato come extracomunitario (status 11). Il 18/6/99 Eindhoven ed Udinese stipulavano il contratto di cessione definitiva del calciatore ed il 22/7 successivo (con nota a firma del segretario Marcatti) la soc. friulana inoltrava agli organi federali richiesta di variazione di status (da 11 a 1) sulla base di passaporto portoghese apparentemente rilasciato in data 2/6/99. Il tesseramento come comunitario di Jorginho veniva autorizzato in data 4/8/99.

La non autenticità di tale documento è provata dalle dichiarazioni ammissive rese dal calciatore stesso nell'ambito del procedimento penale in cui è indagato per ipotesi di reato pertinenti alla vicenda oggetto del presente procedimento (interrogatorio dinanzi al PM di Udine in data 20/9/00). In quella sede Jorginho riferiva infatti: che non era cittadino portoghese; che l'idea di ottenere il passaporto era nata in Italia presso la soc. Udinese perché tesserandosi come comunitario sarebbe stato per lui più facile giocare in Italia; che era stato Gino Pozzo, nel febbraio 99, a chiedergli una foto per fare il passaporto portoghese, nonché di ricercare in Brasile documenti familiari su eventuali vecchi parenti portoghesi; che egli aveva chiesto ai propri parenti di cercare tali documenti ma loro non avevano trovato nulla; che il passaporto gli era stato consegnato a Udine presso la società dal segretario Marcatti circa nell'estate 1999; che dopo aver letto i giornali che riferivano notizie sullo scandalo passaporti, preso dalla paura, aveva bruciato il suo passaporto; che non aveva mai posseduto documento la carta identità portoghese menzionata nel passaporto; che non era mai stato residente in Lisbona, non essendo mai stato in Portogallo; che su richiesta di Marcatti in Udine aveva firmato il foglio 2 del passaporto (sotto la fotografia) prima che sullo stesso fosse apposto il foglio di plastica sopra le firme (si è ritenuto doveroso riportare ampi passi dell'interrogatorio perché si tratta di uno dei pochi accertamenti – tra quelli sottoposti al vaglio di questa Commissione – che ha consentito di aprire squarci di luce sulla sconcertante vicenda oggetto del presente procedimento; per la rilevanza probatoria di quest'atto nei confronti di altri deferiti, v. infra). Appaiono del tutto superflue ulteriori considerazioni sulla consapevolezza e sulla volontà di Jorginho di utilizzare – presumibilmente su istigazione e/o con l'ausilio (specie per gli adempimenti materiali) del suo procuratore Raiola (v. ancora interrogatorio cit.) – il passaporto irregolare per ottenere il tesseramento in Italia come comunitario.

Anche Jorginho va dunque dichiarato responsabile della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. come contestata nell'atto di deferimento.

### **Pozzo Gino**

La posizione di Jorginho è strettamente collegata con quella di Pozzo Gino, Procuratore Speciale dell'Udinese, il quale è stato deferito a questa commissione proprio per la vicenda riguardante il tesseramento come comunitario del suddetto calciatore. In sede dibattimentale il Pozzo ha decisamente contestato le circostanze a sé sfavorevoli riferite da Jorginho nell'interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria di Udine (v. supra); dal canto suo la difesa ha "attaccato" con varie eccezioni procedurali la rilevanza probatoria delle suddette dichiarazioni del Jorginho ed ha prodotto una sorta di ritrattazione resa dallo stesso in data 11/6/01 dinanzi ad un notaio brasiliano. La Commissione ritiene di non poter prescindere – nella disamina della posizione del Pozzo - dall'utilizzazione probatoria delle importanti affermazioni rese al riguardo dal calciatore al PM di Udine, posto che: a) non sono credibili le allegazioni (formulate nella dichiarazione notarile cit.) di mancata comprensione (da parte sua) della lingua italiana e di fraintendimento (o addirittura di approssimativa verbalizzazione) da parte dell'autorità inquirente. Si deve infatti considerare che, alla presenza del proprio difensore di fiducia, in apertura di verbale, Jorginho ebbe a

dichiarare espressamente di conoscere la lingua italiana sufficientemente bene da poter sostenere l'interrogatorio: è chiaro che se così non fosse stato (se cioè quella dell'indagato fosse stata un'affermazione superficiale o presuntuosa ovvero compiacente verso gli inquirenti), il difensore sarebbe sicuramente insorto (reclamando la presenza di un interprete), se non all'inizio dell'interrogatorio, quanto meno nel corso del medesimo, al primo manifestarsi di incertezze o perplessità da parte del proprio assistito; b) stando così le cose, l'intervento dell'interprete ad interrogatorio praticamente concluso va visto, non come la dimostrazione di una pregressa lesione del diritto di difesa di un indagato incapace di esprimersi e di comprendere adeguatamente la lingua italiana, bensì come una garanzia aggiuntiva atta a convalidare – sempre alla presenza del difensore che sicuramente avrebbe potuto, anche in questa fase finale dell'atto dedicata alla traduzione di quanto già verbalizzato, interloquire o formulare eccezioni o richiesta di rettifiche o precisazioni – la piena aderenza della verbalizzazione alla dichiarazioni rese dal calciatore; c) i sospetti, pure sollevati, in termini alquanto sfumati, nella dichiarazione notarile, e ripresi, con maggior forza, dalla difesa del Pozzo nella discussione orale, sulla presunta incapacità professionale dell'interprete intervenuta in sede di formazione dell'atto giudiziario in esame, non trovano alcuna conferma in atti (mentre per una diversa delibazione sul punto sarebbe bastata una eccezione del difensore in calce al verbale di interrogatorio), e si risolvono in una mera insinuazione difensiva che dimostra soltanto l'enorme preoccupazione destata nella dirigenza della società friulana, dalle dichiarazioni - ammissive (per sé) ed accusatorie (per la società) - rese, con apprezzabile senso di lealtà, dal Jorginho; d) il peso probatorio di queste dichiarazioni, siccome rese, con tutte le garanzie processuali, dinanzi all'autorità giudiziaria (fermo restando il diritto di mentire dell'indagato come manifestazione del suo diritto di difesa) è indiscutibilmente maggiore di quello attribuibile alle successive dichiarazioni che, con dubbia spontaneità, lo stesso ha deciso di formalizzare presso uno studio notarile brasiliano nell'imminenza della celebrazione del dibattimento disciplinare e dietro presumibile sollecitazione della società cui il calciatore è legato da vincolo contrattuale pluriennale (v. sul punto quanto riferito da Pozzo nel corso della sua audizione nel dibattimento disciplinare); e) d'altra parte questa dichiarazione notarile - tra puntualizzazioni, circonlocuzioni, insinuazioni, costruzioni ipotetiche che rendono alquanto problematico dare alla stessa un senso logico compiuto e coerente - non si configura affatto come ritrattazione in senso tecnico (*“la presente dichiarazione pubblica è fatta senza alcuna intenzione di modificare la sua deposizione”*), ma piuttosto come un tentativo maldestro di attenuare la portata accusatoria delle circostanze in precedenza riferite a carico di Pozzo; f) sotto questo profilo appare del tutto inverosimile l'assunto secondo cui Jorginho *“mai indicò come responsabile della produzione o dell'ordine di fargli avere il suo passaporto il riferito signor Gino Pozzo dato che quando si riferiva a lui, egli aveva l'impressione di riferirsi alla società sportiva, che supponeva avesse interesse che egli fosse un cittadino comunitario”*. Al riguardo è sufficiente osservare che nell'interrogatorio penale è chiarissimo ed incontestabile il riferimento al Pozzo come persona fisica (a prescindere dal ruolo specifico – presumibilmente ignorato dal calciatore – da lui ricoperto nella società) e non come “organo” societario ovvero come “personificazione” traslata dell'Udinese: si può considerare Jorginho giovane, inesperto, ingenuo, poco istruito, ignaro delle sottigliezze della lingua italiana e delle complicazioni degli assetti societari, finché si vuole, ma è innegabile che se egli avesse voluto riferirsi alla dirigenza in genere della società o addirittura a quest'ultima come persona giuridica o ente astratto, non avrebbe fatto certo il nome specifico di Gino Pozzo come autore di una ben precisa (anche per la collocazione cronologica) richiesta di indagini genealogiche.

Il coinvolgimento di Pozzo nella vicenda del tesseramento irregolare di Jorginho è dunque provata. Egli è stato l'ispiratore – e verosimilmente il dominus – dell'operazione (si consideri che anche il contratto di cessione definitiva del calciatore dal PSV all'Udinese in data 18/6/99 è stato firmato dal Pozzo), senza che ciò debba però significare la

marginalizzazione del ruolo (non indagato in questo procedimento disciplinare essendo precluso il coinvolgimento di soggetti non tesserati) del procuratore (Raiola o Aldave) del calciatore (che ha presumibilmente curato gli aspetti “materiali” e più compromettenti della pratica): invero colui che – trovandosi in una posizione di elevata responsabilità nell’organigramma societario (procuratore speciale fino a settembre 99) – mette in moto un’operazione così delicata (per i risvolti economici per la società – v. infra -, ma anche per le possibili conseguenze penali e disciplinari), non può poi disinteressarsi (pur restando titolare della carica di cui sopra: il passaporto, misteriosamente “materializzatosi” sulla scrivania di Marcatti, viene consegnato al calciatore in Udine nell’estate 99) dell’esito della stessa, e “chiudere gli occhi” su dati anagrafici così clamorosamente contrastanti con le sue pregresse esperienze e conoscenze nella vicenda (sul passaporto del 2/6/99 Jorginho è indicato come residente in Lisbona e titolare di una carta d’identità rilasciata nella capitale lusitana addirittura nel novembre 98 e cioè molti mesi prima che Pozzo rivolgesse al calciatore la richiesta di cercare antenati portoghesi nel suo albero genealogico). Sussistono dunque gli estremi oggettivi e soggettivi della violazione contestata al Pozzo con il deferimento del 23/5/01.

### **Marino Pierpaolo**

Né nel capo di incolpazione né nelle motivazioni dell’atto di deferimento sono descritte le condotte in relazione alle quali il Marino si sarebbe reso responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. In sede di conclusioni i rappresentanti dell’accusa hanno chiarito che la sua responsabilità deriverebbe dalla sua posizione di amministratore della società con delega alla gestione dell’attività agonistica e dei rapporti contrattuali con i calciatori, e dal fatto di aver sottoscritto le richieste di variazione di status inoltrate agli organi federali, con ciò assumendo una sorta di garanzia per la regolarità della documentazione (costituita essenzialmente dal passaporto comunitario dei calciatori) posta a fondamento delle richieste medesime. L’assunto non può essere condiviso per insufficienza di riscontri probatori. Si deve infatti considerare: a) che – stando ovviamente agli atti che sono stati sottoposti all’esame di questa Commissione - nessuna delle persone interrogate dall’autorità giudiziaria o sentite dall’Ufficio Indagini – ha reso dichiarazioni implicanti un coinvolgimento preciso e concreto del Marino nella vicenda; b) che allo stato non risulta che il medesimo sia indagato per falso dalla Procura presso il Tribunale di Udine; c) che, se è chiaro il contenuto della delega conferita al Marino a far tempo dalla riunione del Consiglio di Amministrazione del 26/8/00 (“*al dott. Pierpaolo Marino che mantiene l’incarico di direttore generale, vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione con riferimento alla gestione tecnico-sportiva della prima squadra, dei rapporti contrattuali con i calciatori ed i tecnici, e in generale, dell’attività agonistica, e quindi al dott. Marino viene conferita la delega a rappresentare la società presso la L.N.P.*”), non è reperibile in atti documentazione atta a precisare i poteri e le competenze inerenti alla carica precedentemente ricoperta – a far tempo dal 25/9/99 – di consigliere delegato e direttore generale; d) che certamente Marino è estraneo alla vicenda del tesseramento come comunitario di Jorginho. La variazione di status di questo calciatore (v. supra) è infatti avvenuta nell’agosto 99 in un’epoca in cui le competenze in materia di acquisto di calciatori stranieri e di tesseramento degli stessi dovevano necessariamente far capo al procuratore speciale Pozzo (v. interrogatorio Marcatti dinanzi alla PM di Udine in data 19/3/01, nonché contratto 18/6/99 tra PSV e Udinese relativo alla cessione di Jorginho, firmato appunto dal Pozzo); e) che, quanto a Warley, il contratto di cessione Rentistas-Udinese 25/1/99 risulta concluso da Pozzo, mentre la variazione da status 11 a status 1 risulta avvenuta in epoca (9/3/00) in cui Marino aveva già acquisito la carica di direttore generale: tuttavia non è reperibile in atti la richiesta di variazione presentata dall’Udinese in F.I.G.C., né vi sono altre risultanze istruttorie atte a dimostrare il coinvolgimento diretto di Marino (in particolare nessun elemento in tal senso è ricavabile

dalle dichiarazioni rese da Marcatti all'Ufficio Indagini), se non il dato meramente formale e presuntivo secondo cui l'incolpato, data la carica rivestita, "non poteva non sapere"; f) che discorso sostanzialmente analogo può essere fatto anche per il caso di Da Silva: è vero infatti che Marino concluse il contratto di cessione 3/6/00 del calciatore dal Cerro Porteno all'Udinese, come pure che lo stesso incolpato curò la pratica di tesseramento con status 1, ma è anche vero che Da Silva (v. interrogatorio dinanzi al PM di Udine 20/9/00) giunse in Italia già munito di passaporto portoghese asseritamente consegnatogli dal procuratore Aldave in Paraguay tra settembre e novembre 99, onde appare verosimile che il progetto illecito di far conseguire al calciatore lo status di comunitario possa risalire ad epoca ancora anteriore al momento (25/9/99) in cui Marino ebbe ad assumere la carica di direttore generale. Del resto elementi concreti per il coinvolgimento diretto di Marino non sono ricavabili né dall'interrogatorio di Da Silva in sede penale né dall'audizione di Marcatti da parte dell'Ufficio Indagini; g) che nel caso Alberto la posizione di Marino appare più compromessa, risultando documentalmente la sua firma in calce sia al contratto di cessione del calciatore dal Rentistas all'Udinese in data 29/12/99, sia alla richiesta di tesseramento diretto con status 1 inoltrata in Federazione in data 20/1/00. Tuttavia anche in questo caso non vi sono certezze ma solo sospetti in ordine alla consapevolezza del Marino in ordine all'irregolarità della procedura ed alla sua fattiva partecipazione alle condotte fraudolente. In particolare nessuna "chiamata in correità" risulta formulata nei suoi confronti dal calciatore Alberto che ha indicato nel proprio procuratore Coimbra l'ideatore e l'organizzatore del progetto illecito ("*... non mi disse chi gli aveva dato il passaporto né se qualcuno lo avesse contattato ai fini della ricerca di un mio eventuale parente in Portogallo*"). Ne consegue che non può il direttore generale Marino essere chiamato a rispondere dell'illecito contestato solo in base alla posizione di garanzia rivestita all'interno della società: è incontestabile che per effetto della carica ricoperta costui è destinatario di fronte all'ordinamento sportivo di un ben preciso obbligo di vigilanza sulla regolarità delle procedure di tesseramento, ma la violazione di quest'obbligo – che sicuramente sarebbe configurabile nel caso di specie – viene a concretare una condotta omissiva colposa non riconducibile alla contestazione di cui all'atto di deferimento, ove viene descritta una condotta commissiva inequivocamente connotata da dolo intenzionale ("*condotte illecite finalizzate*").

Il Marino deve dunque essere prosciolto dall'addebito.

### **Marcatti Sigfrido**

Il Marcatti come titolare della segreteria dell'Udinese risulta aver svolto mansioni meramente esecutive nella gestione ("burocratica e routinaria") delle pratiche di tesseramento dei calciatori extracomunitari coinvolti nella vicenda oggetto del presente procedimento. La dirigenza della società friulana non ha però avuto scrupoli nel tentare di farlo apparire come l'unico responsabile delle gravi irregolarità disvelate dall'inchiesta (penale e disciplinare), e lui stesso ha preferito assumere un non commendevole atteggiamento di reticenza e non collaborazione con gli organi inquirenti, nulla rivelando sulla provenienza e sulle modalità di formazione dei passaporti. Al riguardo la Commissione se, da un lato, non può (per le stesse ragioni esposte con riferimento al Marino) affermare in linea generale la responsabilità (a titolo di dolo) del Marcatti come conseguenza del ruolo amministrativo ricoperto all'interno della società (ciò che lo ha portato sicuramente "ad aver tra le mani" la documentazione di provenienza illecita), dall'altro, non può non rilevare che, limitatamente al caso Jorginho, sono stati acquisiti elementi probatori sufficienti per ritenere che vi sia stato un suo diretto e consapevole coinvolgimento nella condotta illecita di cui al capo di incolpazione. Il calciatore – nel cit. interrogatorio dinanzi al PM di Udine – ha infatti riferito che il Marcatti non si limitò a consegnargli il passaporto in Udine, ma gli fece anche firmare lo stesso nello spazio sotto la fotografia, ove successivamente verificò l'intervenuta apposizione del foglio di plastica

protettivo. Ciò è quanto basta per affermare che Marcatti in quest'occasione travalicò i limiti del suo ruolo di "passacarte burocratico" ponendo in essere una condotta di cui non poteva ignorare l'abnorme irregolarità, implicando la stessa la formazione di un documento pubblico non nella sede istituzionale (cioè dinanzi alla competente autorità portoghese) ma negli uffici della società friulana. In questo caso è evidente che non può valere l'allegazione difensiva del Marcatti di non possedere le competenze necessarie per rilevare l'irregolarità degli atti che passavano sulla sua scrivania.

Il deferito va dunque dichiarato responsabile della violazione a lui ascritta limitatamente alla vicenda riguardante il calciatore Jorginho.

### **Rilevanza della decisione della Corte Federale 4/5/01**

Con ciò è esaurito l'esame delle condotte individuali dei vari tesserati riportate alla violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S.

E' appena il caso di rilevare (con riguardo alla posizione di tutti i deferiti) che il fatto che il movente di tali condotte antiregolamentari fosse quello (presumibilmente condiviso dalla società e dai terzi non tesserati – in primis i procuratori del calciatore – coinvolti nella deplorabile vicenda) di eludere il rigore discriminatorio di una norma (l'art. 40, comma 7 N.O.I.F. nella parte in cui limita il numero dei calciatori extracomunitari utilizzabili dalle società in gare ufficiali) annullata dalla Corte Federale (decisione 4/5/01) perchè contrastante con il quadro normativo generale (segnatamente artt. 2, comma 2 e 43, comma 2 T.U. n. 286/98) che garantisce allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello stato italiano i diritti in materia civile attribuiti al cittadino (non è stata invece annullata la previsione limitativa del tesseramento dei calciatori di origine extracomunitaria), non comporta affatto una sorta di sopravvenuta irrilevanza disciplinare del fatto oggetto di incolpazione. Invero, deve essere esclusa de plano nella specie l'applicazione analogica dei principi in tema di successione di leggi penali nel tempo, per il semplice motivo che non vi è stata alcuna *abolitio ciriminis* ma è stata solo posta la necessità di una più benevola valutazione (v. infra in punto determinazione della sanzione) del movente della condotta antidoverosa (peraltro limitatamente all'elusione del limite in tema di utilizzazione e non anche di quello in tema di tesseramento), ferma restando la censurabilità della stessa ai sensi dell'art. 1, comma 1 C.G.S. posto che, a fronte di una norma ritenuta illegittima e discriminatoria tesserati (e società) avrebbero dovuto e potuto esperire tutti i possibili rimedi di natura giurisdizionale o regolamentare per ottenerne l'abrogazione o la disapplicazione, ma non certo ritenersi legittimati a porre in essere condotte fraudolente volte a frustrarne od eluderne l'applicazione nei loro confronti.

### **Società Udinese**

Ai sensi degli artt. 6, comma 1 C.G.S. la soc. Udinese deve rispondere in via diretta della violazione ascritta al Pozzo. Costui infatti all'epoca (febbraio-agosto 99) dei fatti riguardanti il tesseramento di Jorginho era procuratore speciale della società e ne aveva quindi la legale rappresentanza (ciò che peraltro non è stato minimamente contestato dalla difesa). E' il caso di ricordare che ai fini della responsabilità diretta *“sono rilevanti i comportamenti di tutti quei soggetti che per essere i legali rappresentanti dell'ente, determinano quando agiscono in tale loro qualità – per quel fenomeno di immedesimazione organica proprio della c.d. rappresentanza legale delle persone giuridiche – l'immediata e diretta attribuzione all'ente stesso dei risultati della propria azione.* (CAF 10/3/88, Torino).

All'affermazione di responsabilità dei calciatori e del tesserato Marcatti consegue invece ex art. 6, comma 2 C.G.S. la responsabilità oggettiva della società di appartenenza, senza che possano in alcun modo rilevare le allegazioni di buona fede formulate dalla stessa (asserita impossibilità di nutrire sospetti sulla regolarità dei passaporti comunitari come dimostrato dal fatto che tali documenti vennero sottoposti al vaglio della Questura ai fini del rilascio

del permesso di soggiorno ai calciatori: vi dichiarazioni dibattimentali di Pozzo). E' il caso infatti di ricordare che l'art. 6, comma 2 cit. contempla una forma di responsabilità per l'illecito altrui, senza possibilità di prova liberatoria, restando indifferente per il legislatore federale che la società chiamata a rispondere dell'illecito del proprio tesserato abbia cooperato alla causazione dello stesso. Quello di cui trattasi si configura come obbligo di rispondere per un fatto commesso esclusivamente da altri, senza che al soggetto (società) responsabile possa essere nulla rimproverato in termini di diligenza ed, in ogni caso, indipendentemente da ogni considerazione circa la sua diligenza (c. CAF 17/2/89, Montecarlo + 1: *"la responsabilità oggettiva opera al di fuori di ogni tipo di dolo o di colpa e si identifica nel trasferimento automatico sull'ente sociale della responsabilità soggettiva degli agenti individuali, con tutti gli attributi di gravità e di pericolosità a questa inerenti"*), e senza che sia necessario dimostrare in concreto l'identità del centro d'interesse e profitto dell'operato del responsabile soggettivo con la sfera d'azione del responsabile oggettivo, posto che siffatta identità è presunta dalla norma e non è ammessa la prova contraria.

In questo contesto appaiono irrilevanti le argomentazioni della difesa – fondate sulle dichiarazioni dibattimentali di Pozzo e Soldati - circa la sostanziale irrilevanza, nel quadro di una politica societaria diretta all'investimento "massiccio" su calciatori stranieri, del criterio della cittadinanza (comunitaria od extracomunitaria) nella scelta degli stessi. E' il caso peraltro di replicare a questo assunto difensivo che, a prescindere dal numero di calciatori extracomunitari in carico alla società in un particolare momento, è incontestabile che il tesseramento come comunitario, oltre che vantaggioso sotto il profilo economico per il calciatore, assicura anche alla società indubbi benefici in termini di più agevole utilizzazione nelle gare ufficiali (questo ovviamente per il periodo in cui era ancora vigente il limite di cui all'art. 40, comma 7 C.G.S.) e di più proficuo collocamento del medesimo sul "mercato" calcistico dei paesi della comunità europea, senza contare che, rimanendo al di sotto del limite dei 5 tesserati extracomunitari, la società viene a trovarsi nella vantaggiosa situazione di poter in futuro assicurarsi altro calciatore extracomunitario in ipotesi ritenuto più meritevole di quello illecitamente tesserato con status 1. Ciò è stato in buona sostanza ammesso dallo stesso Pozzo il quale, nel farsi interprete della lungimirante (ed a suo dire "trasparente") politica societaria in materia di tesseramento di calciatori stranieri non ha potuto negare che *"la qualifica di comunitario era evidentemente un criterio di utilità sia per lo stesso calciatore sia indirettamente per la società"*.

### **5) Determinazione delle sanzioni**

Per quanto attiene alla determinazione delle sanzioni, la Commissione osserva preliminarmente che, a differenza di altre fattispecie, per la violazione della norma di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità, per cui il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito, per le società, dall'art. 8 del C.G.S. e, per i tesserati, dall'art. 9 del C.G.S.

Entrambe le norme prevedono una vasta gamma di sanzioni, in via esclusiva o cumulativa, dalla semplice ammonizione alla retrocessione ad un campionato di categoria inferiore per la Società, ovvero alla squalifica fino a 5 anni per i tesserati, la cui applicazione è demandata alla discrezionalità degli Organi di giustizia sportiva.

Poiché l'esercizio di un potere discrezionale, nell'ordinamento sportivo come in ogni altro ordinamento giuridico, non può e non deve essere confuso con il mero arbitrio decisionale, la Commissione reputa opportuno, in via preliminare, indicare il motivo per cui ritiene di poter condividere, nel caso in esame, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria formulata dal Procuratore Federale a carico della Società deferita, escludendo un livello sanzionatorio più afflittivo, quale la penalizzazione di uno o più punti in classifica, pur ipotizzabile nella fattispecie in esame.

Come è noto, la Corte Federale, con la recentissima decisione del 4 maggio 2001 (CU n. 435), ha ritenuto l'illegittimità, con conseguente annullamento, della norma di cui all'art. 40 n. 7, delle NOIF, nella parte in cui prevedeva un limite diverso, e quindi di natura discriminatoria, nell'utilizzazione da parte delle Società di appartenenza dei calciatori extracomunitari rispetto a quelli comunitari, ferma restando la legittimità del limite (cinque) posto al tesseramento dei calciatori di origine extracomunitari.

Se tale decisione, da un lato, non può in alcun modo elidere l'illiceità delle condotte addebitate, concretatisi in via esclusiva nella violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. e non in quella dell'art. 40 del C.G.S., è innegabile, dall'altro, che essa espliciti una non marginale incidenza nella valutazione dei motivi a cui era finalizzata la condotta stessa.

L'agire per violare ad aggirare una norma, che era ed è conforme ai principi generali dell'ordinamento, non può costituire un disvalore di pari grado rispetto all'agire in violazione di una norma successivamente ritenuta illegittima, né consente un eguale trattamento sanzionatorio, salvo, appunto, il ritenere che gli Organi della giustizia sportiva, escludendo ogni rilievo ai motivi che hanno indotto ad una condotta antidoverosa, possano ignorare un principio generale dettato dalla normativa statutale.

L'attenuazione della responsabilità dei tesserati comporta, pertanto, una correlata attenuazione della responsabilità oggettiva della Società di appartenenza, mentre, in concreto, l'entità della sanzione deve essere altresì rapportata alla natura ed alla gravità del fatto in sé considerato, come indicato dall'art. 9 comma 1 del C.G.S., con particolare riferimento al rilievo economico degli interessi coinvolti.

Nel caso di specie, valutate tutte le particolarità delle posizioni sopra esaminate, bisogna altresì tener conto in particolare: a) quanto ai calciatori, della finalità prevalentemente economica della loro condotta illecita, ma anche della loro giovane età, della loro provenienza da federazioni straniere, del ruolo presumibilmente dominante e prevaricante svolto dai rispettivi procuratori; b) quanto a Pozzo, della rilevante gravità della sua condotta, avendo egli sfruttato la carica apicale ricoperta per il perseguimento di finalità illecite, ideando ed organizzando il progetto di tesseramento irregolare di Jorginho; c) quanto a Marcatti del suo ruolo subalterno ed esecutivo nell'organizzazione societaria e del conseguente stato di soggezione rispetto alla dirigenza anche a fronte di ordini illegittimi provenienti dalla stessa; d) quanto all'Udinese, del notevole numero di calciatori tesserati irregolarmente, nonché del fatto che anche dopo l'esplosione dello scandalo non risultano essere state adottate dalla stessa concrete misure organizzative e preventive atte a consentire una più efficace vigilanza sulla regolarità delle pratiche di tesseramento dei calciatori provenienti da federazioni straniere e ad evitare la reiterazione di episodi analoghi a quelli oggetto del presente procedimento.

Ritiene pertanto la Commissione di dover irrogare le seguenti sanzioni: squalifica fino a tutto il 30/6/02 per DOS SANTOS WARLEY SILVA, DA SILVA MERCADO ALEANDRO DAMIAN, VALENTIM DO CARMO ALBERTO NETO e AMARAL DE CASTRO JORGE HENRIQUE; inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società fino al 30/6/03 per POZZO GINO e fino al 31/10/01 per MARCATTI SIGFRIDO; ammenda di lire 3.000.000.000 per la società UDINESE.

## **6) Dispositivo**

Per tali motivi la Commissione delibera di irrogare la sanzione della squalifica fino a tutto il 30 giugno 2002 ai calciatori DOS SANTOS WARLEY SILVA, DA SILVA MERCADO ALEANDRO DAMIAN, VALENTIM DO CARMO ALBERTO NETO e AMARAL DE CASTRO JORGE HENRIQUE; la sanzione dell'inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società fino al 30 giugno 2003 a POZZO GINO e fino al 31 ottobre 2001 a MARCATTI SIGFRIDO; la sanzione dell'ammenda di lire 3.000.000.000 alla società UDINESE.

Dispone il proscioglimento di MARINO PIERPAOLO.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 7 luglio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 GIUGNO 2001

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro